


COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Rosignano Marittimo
Statuti della podesteria e del comune
(1427 -1665)



trascrizione a cura di Edina Regoli
con la collaborazione di Barbara Allegranti

Lo scorso anno la nostra Amministrazione - in accordo con le nuove normative sulle autonomie locali - si è dotata dello Statuto, strumento fondamentale per affrontare i problemi sociali di Rosignano. Abbiamo colto questo momento per riproporre all'attenzione dei cittadini gli statuti storici con cui la podesteria prima, ed il comune poi, si sono governati a partire dal 1400. Crediamo infatti che il ripercorrere i primi secoli di storia della comunità, attraverso le pagine dei documenti originali, costituisca un'occasione unica per riflettere sulle vicende, sulle tradizioni, sull'evoluzione del nostro comune.

Malgrado lo statuto sia uno strumento istituzionale, in queste pagine si troveranno ampi stralci di storia economica, sociale, di costume, di quotidianità di una comunità della Toscana medicea, a testimonianza di un intrecciarsi fitto e continuo di tutte le sfere della vita. Attraverso le norme statutarie è facile leggere i tempi duri che la comunità ha attraversato sotto i Medici, le modifiche del centro urbano e del paesaggio, della popolazione, delle attività, delle risorse ed i rapporti, non sempre facili, con il potere centrale. Il comune, centro pulsante della vita del territorio, interviene a tutti i livelli, per salvaguardarsi e tutelare i suoi abitanti.

Oggi, certo, i tempi sono cambiati, le autonomie locali profondamente trasformate. Ma le nostre radici, le radici di tanti mutamenti, stanno in questo passato che desideriamo contribuire a far conoscere attraverso una serie di studi - in parte già editi - di cui questo non può che essere un momento.

Il testo che proponiamo è ancora ad un livello preliminare, basandosi solo sul codice conservato nel nostro Archivio, senza che siano stati ancora effettuati confronti con altre edizioni. Ma non volevamo mancare all'appuntamento con la presentazione del nuovo Statuto. Mentre stiamo lavorando per redigere l'edizione critica, ci scusiamo con i lettori per le carenze e le incomprensioni che inevitabilmente troveranno.

Gianfranco Simoncini

Sindaco di Rosignano Marittimo

Quella che proponiamo in questa sede è la semplice trascrizione delle norme statutarie contenute nel volume degli *Statuti* conservato presso l'Archivio storico del comune di Rosignano Marittimo.

Come risulta chiaro dalla stessa lettura del testo, il documento, che si apre con gli statuti quattrocenteschi, non è originario, ma quasi integralmente copiato dai libri conservati alle Reformagioni - oggi Archivio di Stato di Firenze, *Statuti delle comunità autonome e soggette* - nel 1640. Posteriore a questa data risulta solo una revisione redatta nel 1665.

Il volume contiene anche materiale successivo molto eterogeneo per argomenti e cronologia, da copie di lettere concernenti controversie ufficiali o di bandi e concessioni emanati dalle diverse autorità, al resoconto di un viaggio in zona di Ferdinando III, fino ad un'accurata descrizione, di epoca fascista, dello stemma civico. Non ci è parsa questa la sede opportuna per pubblicare questi documenti che esulano dalla materia statutaria, anche se ne segnaliamo l'esistenza, certi che la loro edizione sarebbe di grande importanza per quanti si occupano di storia del territorio.

Il codice è rilegato in assi e pelle con borchie in ottone disposte simmetricamente sulle due facce, ai quattro angoli ed al centro, e presenta le prime 35 carte membranacee e le restanti cartacee, senza che peraltro questa differenza di supporti abbia alcuna relazione con il testo.

La lettura e l'interpretazione hanno presentato alcune difficoltà che potranno essere superate con il confronto, che non abbiamo ancora potuto effettuare, con gli originali fiorentini.

Una prima evidente incongruenza è data dall'ordine in cui sono riportati gli statuti stessi. Tutta la prima parte, infatti, è coerentemente databile all'anno 1488. Nessuna delle rubriche che la costituiscono corregge o accenna a precedenti norme, cui si fa invece riferimento nel rogito notarile posto a sua conclusione.

Dal 1492 al 1584, si susseguono numerose revisioni (talvolta anche contraddittorie), il cui ordine non sempre rispecchia la sequenza cronologica di stesura. Si può citare, a titolo di esempio, l'approvazione degli statuti del 1529 che precede quella del 1528 o le revisioni del 1530 e del 1531 che precedono quelle degli anni 1507 e 1508.

La sorpresa maggiore è data comunque dalla comparsa, a seguito dell'approvazione del 1584, di un cospicuo corpo di norme statutarie relative alla podesteria di Rasignano, databili al 1427, che si configurano, a loro volta, come aggiunte e correzioni a statuti precedenti di cui non resta traccia alcuna. Solo alla fine di questa parte, con il primo evidente cambio di calligrafia, appare la testimonianza, di mano di un ministro delle Reformagioni, dell'avvenuta copia degli statuti dall'originale fiorentino, effettuata a seguito del pagamento delle tasse che il comune di Rosignano aveva omesso di pagare da tempo e cui, evidentemente, è dovuta la mancanza di revisioni tra il 1584 e il 1640.

Problematica appare anche la numerazione interna. Una serie ordinata di numeri compare a margine delle rubriche, spesso anche spezzandole laddove esse affrontano molteplici argomenti (in questo caso una nota a lato funge spesso da titolo), non tenendo alcun conto delle differenti e contraddittorie cronologie. Questa serie pare funzionale alla redazione del rubricario, posto in apertura del volume, certamente posteriore alla revisione del 1665 le cui rubriche vi compaiono della stessa mano. Una possibile traccia della numerazione originale può invece leggersi nei numeri che compaiono accanto al termine *Rubrica*, a partire dall' 11 (che corrisponde al n. 19) fino al 73 (n. 92). L'incongruenza della numerazione (probabilmente dovuta a tagli o ad aggiunte rispetto all'originale) spinge probabilmente il redattore della nuova numerazione a cassare, almeno in parte, questi numeri.

Le buone condizioni del manoscritto hanno reso la lettura abbastanza agevole salvo in alcuni punti dove l'acidità dell'inchiostro ha corrosa il supporto cartaceo creando lacune che seguono l'andamento della scrittura, puntualmente indicate nella trascrizione. Una grave difficoltà è infine offerta dalla perdita di due carte (la 94 e la 99).

Il manoscritto è stato riprodotto rispettando fedelmente l'ortografia originale con l'eccezione della distinzione *i - j*, per cui si è sempre usato la forma *i* e della distinzione *u - v* che si è conformata all'uso moderno. Gli interventi sono stati limitati allo scioglimento delle abbreviature, alla normalizzazione delle minuscole e delle maiuscole e della punteggiatura secondo l'uso moderno.

Per quanto riguarda i segni diacritici, sono state usate le parentesi aguzze per indicare integrazioni indispensabili alla comprensione e le parentesi quadre per integrare lacune. Gli spazi lasciati in bianco nel testo sono stati invece resi con una serie di cinque asterischi.

Pur con tutte queste lacune e con altre che, inevitabilmente, si troveranno speriamo di aver dato un piccolo strumento in più a quanti, studiosi o semplicemente interessati, vogliano approfondire la conoscenza della storia di una piccola comunità della Toscana quattro e cinquecentesca. Per parte nostra ci assumiamo l'impegno di proseguire su questa strada e di realizzare l'edizione critica e lo studio storico di questi statuti attraverso l'analisi del codice fiorentino, gentilmente messoci a disposizione dalla Direttrice dell'Archivio di Stato, che in questa sede vogliamo ringraziare per la cortese disponibilità.

La collaborazione di Barbara Allegranti, della cooperativa *Diderot di Livorno*, è stata continua ed indispensabile. Un ringraziamento particolare va, infine, al Direttore dell'Archivio di Stato di Livorno, dott. Paolo Castignoli, senza il cui aiuto questo lavoro, per quanto modesto, sarebbe stato irrealizzabile.

Edina Regoli

Al nome della santissima et individua Trinità

Amen

Ad honore et reverenza del nostro Signore Giesù Christò et della beata Maria sempre Vergine sua madre et del beato Giovanni Baptista advocato, defensore et protettore del magnifico et excelso populo et comune di Firenze et de beati apostoli Pietro et Paolo et di tutti i santi et sante di Dio et di tutta la celestiale corte del Paradiso et ad honore et reverenza della sacra sancta romana Chiesa. Sia ancora a honore, stato et esaltatione della città et comune di Firenze, *etc.*, et a pace et stato bu(o)no et tranquillo del comune di Rosignano et suoi appartenenti, *etc.*

Questi sono li statuti, ordini et leggi di detto comune di Rosignano et degli huomini, et persone di esso, con i quali si debbono reggere et governare, fatti et imposti per li provvidi huomini Sani di Domenico, Benedetto di Polo, Checco di Iacopo et Santi di Iacopo Strapp[a], tutti di detto comune, eletti et deputati per detto comune, di licenza di Girolamo di Biagio Cantoni, ufficiale di Rosignano nell'anno 1488, *indictione 6, etc.*

N. 1 Del giuramento dell'ufficiale nella sua entrata

Statuirno et ordinorno che per l'avvenire qualunque rettore o vero ufficiale et notaio verrà ad amministrare ragione et iustitia a gli huomini et persone di Rosignano, in detto castello et comune, sia tenuto et debba rappresentarsi in detto castello il dì che comincia il suo offizio innanzi a' consoli di detto comune et nelle mani de' suoi antecessori, sopra i prefati statuti chiusi corporalmente, giurare alli santi *Dei Vangeli* di tenere et conservare il detto castello et comune di Rosignano pel popolo et comune di Firenze et di osservare i presenti statuti a qualunque persona venisse a causare al suo banco.

N. 2¹ Et dove non disponessino i presenti statuti, debba et sia tenuto osservare et ricorrere alli statuti et ordinamenti del popolo et comune di Firenze. Ancora, chiese, spedali, orfani, pupilli, vedove, luoghi pii et

impotenti et miserabili persone havere raccomandato et difendere loro ragioni et in fare loro gratiosa et sommaria ragione et fare a ciascuno piena ragione che la demandassi innanzi a lui et sua corte, secondo la forma dei prefati statuti o che per l'avvenire si facessero di nuovo et che le pecunie et havere di esso comune non si spenderanno, se non come per li detti ordini sarà permesso, et che finito il suo officio starà a sindacato, in quel modo et forma sarà per gli ordini disposto.

¹ A margine si legge: *In difetto di questi si ricorra alli statuti fiorentini*

N.3 Del modo del procedere nelle cause et questioni civili

Item, statuirno et ordinorno, etc., che qualunque persona venisse o verrà a dimandare a detto rettore et ufficiale di Rosignano alcuna cosa o quantità di denari, per alcuna ragione o cagione, agli huomini et persone di detto comune o alcuni d'essi o quivi habitanti o da altri, quivi legittimamente stringere potendosi, sia tenuto et debbi detto ufficiale pigliare detto richiamo o vero domanda da tali creditori et al suo civile scriverlo, quanto breve si può, contenendo l'effetto di tale cosa et fare di poi citare pel messo della corte tale debitore a rispondere a tale richiamo o domanda, et comparendo et confessando tale debito o richiamo, gli sia assegnato termine dieci dì ad havere accertato tale suo creditore, et non pagando, passato detto termine, il detto ufficiale sia tenuto a stanza di tale creditore, così, fatti i rimedi opportuni, stringere tale debitore a tale pagamento, incominciando infino alla cattura personale, in modo che tale creditore sia accordato. Et se negasse tale richiamo o vero domanda, allhora sia assegnato per il detto ufficiale al domandante termine assegnare et approvare le sue ragioni, non essendo tale termine minore di 3 dì utili, potendo nondimeno assegnare più termine, secondo che portino i meriti della causa, hauto rispetto alla qualità della cosa et degli addomandanti et delle loro prove et giustificazioni, ancorché per tempo nessuno perdi le sue ragioni. Et provando tale creditore fra il tempo assegnateli per vigore di prove o scritture approvate, per il detto ufficiale sia di fatto tale debitore costretto, come di sopra, a pagare tale debito¹ et, se si sentisse gravato tale asserto debitore di tali prove o chiarezze, offerendosi provare et mostrare in contrario, allhora sia tenuto detto ufficiale assegnargli uno termine concedente a provare et mostrare in contrario, non essendo tale termine minore di tre dì.

N. 4² Et, ancorché et non chiedesse tale tempo per obviare al pagamento, essendo buona somma o vero tale debitore sospetto et fuggitivo et fussi allegato per la presente, allhora sia tenuto tale uffitiale, innanzi gli assegni alcuno termine, costringerlo a sodare el giudicato et di poi darli il termine et doppo el termine, secondo le loro scritture et prove, fare ragione et presto.

N. 5³ Et se tale debitore comparisse et rispondesse al richiamo o vero domanda et dicessi volessi fare conto cotale adomandante allhora gli sia assegnato il termine a fare conto, non essendo minore termine di otto dì correnti, hauto rispetto a conti et alle scritture et [r]agione havendo o essendo le loro ragioni fuori della loro custodia, et doppo detto conto detto uffitiale sia tenuto et debbi giudicari et fare pagare tale creditore secondo le loro ragioni. Et se alcuna delle parti ricusassino fare il conto insieme, allhora sia tenuto et debbi detto ufficiale stringere detto tale a fare detto conto se il debitore che ricusasse contare. Se fùssi l'addimandante et

di poi non volessi mostrare sue scritture, libri et ragioni perché li paresse havere posto male il richiamo, allhora gli sia assegnato il termine a mostrare le sue ragioni dinanzi al detto ufficiale, et non le mostrando fra detto termine, sia di fatto constretto per il detto ufficiale a pagare le spese di detta causa, potendola niente di meno riassumere.

Et se tale debitore fussi citato et non comparissi a rispondere al richiamo, allhora, doppo la seconda citatione, essendo citato una volta in persona, s'intenda essere accusata la sua contumacia et di fatto gravato personalmente o in beni et astretto a pagare il giudicato et le spese fatte et che si faccessino, procedendo di poi per detto ufficiale et attore alla giustificatione di tale gravamento fra termini assegnati, altrimenti facendo non vaglia; et se tale debitore fussi citato et mai comparissi o che fusse assente o malato o in alcuno altro modo impedito o che fuggisse di corte per sospetto o per altro, s'ha habitatione o domicilio proprio in detto comune, si citi in detto luogo. Non avendo proprio domicilio o habitatione, si richieda alle piazze et appichisi la richiesta alla porta principale del castello, acciò sia nota a ogni persona et da una richiesta et citatione et danno termine l'uno all'altro sia almanco tre dì utili, così al richiamo come alle epctetioni, se vi fussi contradittione, come alle replicationi, capitoli, examini di testimoni, produzioni di ragioni et sententia deffinitiva, procedendo ogni cosa per scrittura al civile. Et a tali sentenze di poi, se sono da lire 25 in qua⁴, non si possa appellare ne dire di nullità o ridursi ad arbitrio d'huomo buono, essendosi proceduto per detto ufficiale et attore ne' termini et ragioni di sopra assegnate con scritture o prove autentiche. Et da lire 10 in qua⁵ possa et debbi⁶ detto ufficiale senza tanti termini o litigii et senza dare sentenza, atteso alla verità della cosa, constringere tale debitore a tale pagamento fare al creditore di fatto, personalmente o in beni, in modo che sia pagato senza tanti litigii, acciò che le cose piccole non se ne vadino in frasi et in spesa et in tempi lunghi et che gli huomini non diventino litigiosi. Et da lire 25 in là⁷, che si dessi sentenza per l'ufficiale, si possi et debbi, sentendosi gravate le parti, a ciascuna di esse appellare al Giudice dell'appellatione di Firenze, in fra tempi et termini dagli ordini permessi. Et a una somma et una cosa che importi da lire venti in qua⁸, che fussi per richiamo et quello tale non lo potesse provare, se pare all'ufficiale sia persona di buona fama et credenza, se ne stia al suo sacramento senza altro litigio, sia constretto a tal pagamento fare senza altro termine. Et da lire 1 a lire dua⁹, basti almeno due testimoni degni di fede et che si appartenghino a quel tale gli inducessi o alla causa. Et prima per l'ufficiale si debba fare citare la parte avversa a vedere, esaminare et giurare testimoni et di poi esaminarli con diligenza et col sacramento in mano, dimandando la parte se vuole fare interrogatori; et volendo la parte, debba et sia tenuto l'ufficiale, udendo l'altra parte provare in contrario, assegnare un termine competente, et inducendo testimoni, far richiedere la parte a vederli giurare et di poi esaminarli, come di sopra è detto, et secondo le prove et examine dell'una parte et dell'altra il detto ufficiale sia tenuto giudicare.

N. 6¹⁰ A libri et scritture degli artefici et mercanti, tenendosi detti libri ordinarii, come si richiede a leali artefici et mercatanti, si presti piena fede e credentia per il detto ufficiale senza altre prove, non riprovando et mostrando la parte gravata in contrario.

N. 7¹¹ Datii o vero imposte non habbino alcuno termine o gavillatione, se già quello tale non mostrassi il pagamento che havessi pagato all'ufficiale, sia tenuto et debbi di fatto costringerli al pagamento.

N. 8¹² Il simile, sentenze, scritti privati, obblighi et contratti di mano il notaio et pagamenti fatti o che si facessino per terza persona, apparendo tali pagamenti per libri di tali artefici et manchamenti, tutte le sopradette cose habbino executione di fatto, senza altro termine, costringere il debitore al pagamento¹³ sia tenuto et debbi detto ufficiale; il simile di tutte cose che fussino liquide et chiare.

N. 9¹⁴ Salarii di garzoni, opere vetture et baliatici o chi andassi per altri in viaggio, sia tenuto et debbi detto ufficiale tali debitori per tali cagioni costringere di fatto al pagamento, senza litigii o termine alcuno, se già quel tale non mostrassi havere pagato o non essere stato servito tanto tempo quanto quel tale adimandassi. Et tutte le sopradette cose s'intendino a sano et puro intelletto et buono giudizio dell'offitiale.

1 A margine compare una *manicula*

2 A margine si legge: *Sospetto e fuggitivo*

3 A margine si legge: *Far conto*

4 A margine si legge: *Da lire 25 in qua non si da appello*

5 A margine si legge: *Da lire 10 in qua di fatto*

6 *passa et debbi* iterato nel testo

7 A margine si legge: *Da lire 25 in là*

8 A margine si legge: *Da lire 20 in qua basta il giuramento*

9 A margine si legge: *Da lire 1 a lire 2*

10 A margine si legge: *A' libri si presti credenza*

11 A margine si legge: *Datii o imposte*

12 A margine si legge: *Sentenze, scritti, contratti et pagamenti per terze persone et cose liquido*

13 A margine compare una *manicula*

14 A margine si legge: *Mercedi*

N. 10 *Che a' forestierii et religiosi si tenghi ragione sommaria, il simile pe' terrazzani*

Statuto et ordinato eh' a forestieri, cioè a' non allibrati o descritti a estimo di detto comune o potesteria o vicariato di Lari, venendo a dimandare ragione al banco di Rosignano che havessino havere d'alcuna persona sottoposta al detto banco, sia tenuto et debbi detto uffitiale di detto luogo stringere di fatto al pagamento tali debitori di tali forestieri senza litigio o termine alcuno. Ma siano tenuti prima tali forestieri o forestiere sodare alla corte per uno del comune di Rosignano delle spese della corte et di danni et interessi della parte, in caso non fùssi creditore, altrimenti non possi essere udito a corte. Il simile s' intende quella medesima ragione a' religiosi, cioè preti o frati, che havessino havere per cagione di messe, uffitii, mortorii o decime da alcuna persona sottoposta al detto banco, sodando prima come sopra. Et s'accadessi ch'alcuna persona sottoposta al detto banco havessi havere da alcuna persona forestiera alcuna cosa o quantità di denari, sia tenuto et debbi detto ufficiale fare et rendere quella medesima il terrazzano che al forestiere contro al terrazzano, acciò che i terrazzani non sieno in peggiori termini che forestieri.

N. 11 Del modo di procedere ne piati et cause ordinarie

Statuto et ordinato che nelle cause ordinarie et che si facessero o havessino a fare al banco di Rosignano, dove s'havessi a trattare dominio di beni immobili o restitutione di dote o alcuna heredità o priorità o potiorità di ragione o altra ragione che importasse, si debba per quello tale, che volesse litigare a detto banco, arrechare *in scriptis* la sua domanda o vero libello in buona forma et sopra quello formare l'intentione sua et farlo di poi tale domanda o libello mettere al civile dell'ufficiale che per li tempi sarà a Rosignano, assegnando et facendo citare la parte termini tre dì utili a rispondere et pigliarne copia, et dua dì utili a contestare la lite et dare le sue excetioni, tre dì utili a replicare per l'una parte et per l'altra, tre dì utili a indurre testimoni et capitolare quando i testimoni fussino nella potesteria di Lari, quando fussino di lontano et assenti da luogo cinquanta miglia o più, stia in arbitrio lo detto rectore, facendone scrittura di tali termini al civile, et tre dì utili a riprovarli di falso et gravare et capitolare l'altra parte, se havessi le prove in detta potesteria, se fussino fuori della potesteria come è detto di sopra, infra termini, che per lo uffitiale gli sarà assegnato, facendone mentione come di sopra et atteso alla distanza di detto luogo, et dua dì utili di poi a pubblicare et testimoni per l'una parte et per l'altra, tre dì utili a produrre tutte le loro ragioni et giustificationii dell'una parte et dell'altra.

N. 12¹ Tre dì utili a domandare il Consiglio del savio per l'una parte et per l'altra, et dati et loro sospetti et confidenti, et il primo che si riscontra de' confidenti s'intendi essere consultore in detta causa, et non si dando o vero riscontrando tali dottori, allhora et in quel caso, passato detto termine di tre dì utili, o non faciendo o vero dando più liste di sospetti et confidenti, sia tenuto et debbi l'ufficiale eleggere a requisitione delle parti o vero d'epsa, uno dottore fiorentino dottorato et matricolato nell'Arte de' giudici et notai della città di Firenze et quello s'intendi il vero consultore, non s'essendo riscontrati ne' loro dottori sospetti et confidenti prima. Ma prima che tale consultore s'elegga, sia tenuto et debbi quello tale che l'adomandassi, fare il deposito nelle mani del camarlingo di Rosignano, cioè se la causa importa lire cento o meno fiorini uno largo et da lire 100 a 400 fiorini dua largi et da lire 400 in sino in ogni somma et quantità, sia tenuto depositare quello parrà all'uffitiale meriti la causa, et doppo fatto il deposito, l'uffitiale sia tenuto et debbi levare tutto il processo et scritture et examine dell'una parte et dell'altra, facendosi fare il dovere di tali copie et mandarle sugellate a quel tale consultore, dandogli avviso della sua elettione et del deposito fatto et del termine a raportare, il quale termine s'intenda essere et sia dì quindici utili. Et non si facendo il deposito, non sia tenuto concederlo, et facendo come di sopra, quello tale consiglio s'intenda essere sentenza data dalle dette parti et quello per sentenza dell'ufficiale debba essere confermato. Et non raportando o vero dandosi tale consultore, detto ufficiale per sua sentenza definitiva sia tenuto et debba sententiar secundum acta et actitata

N. 13² Et duri l'istanza di dette cause due mesi correnti dal dì della prima citazione et infra detto termine, a neglitione delle parti o d'una d'esse, debbi detto ufficiale haverle sententiate alla pena di lire 100, la quale pena si sottomette a Conservatori delle leggi della città di Firenze et da dette tali sententie si possa per la

parte gravata appellare al Giudice delle appellationi della città di Firenze in fra tempo et termine che per gli ordini del comune di Firenze è permesso.

N. 14³ Et sopradetti termini et di utili s'intendine, excettuatione le feste comandate dalla santa Chiesa, tutti gli altri di s'intendine essere et sieno utili et iuridici. Et debbinsi tutti gli atti che si facessino o faranno in tali cause dare *in scriptis* dinanzi a detto ufficiale, infra tempi et termini che sopra è detto, altrimenti mancando, ne' sopradetti termini nel provare le cose appartenenti alle dette cause a tempi debiti, detto processo s'intendi essere nullo et condannato quel tale nelle spese fatte, riservandogli nientedimeno la sua ragione *adendi*.

1 A margine si legge: *Consiglio del Savio*

2 A margine si legge: *Istanze*

3 A margine si legge: *Dì utili et di feriat*

N. 15 *Del modo et ordine di dare le tenute et in pagamento*

Statuto et ordinato che l'ufficiale che per li tempi sarà a Rosignano sia tenuto e debbi, a requisitione di ciascuna singulare persona che havessi bavere o fùssi creditore di qualunque persona sottoposta a detto banco, per virtù d'instrumenti, obblighi, confessione di debito, scritte private ricognosciute in iudicio o per virtù di sentenze o d'altre cose liquide et chiare, dare la tenuta di tanti beni di tale debitore, secondo che parrà al creditore pel messo della corte, in quale modo et forma, cioè a stanza di tale creditore o di suo legittimo procuratore, narrare nella tenuta il credito di quello tale et l'obbligo in instrumento o vero sentenza o scrittura privata produsse dinanzi a detto ufficiale per cui vigore ha a concedere la tenuta et poi con cedola commettesse al messo della corte che lo metta in tenuta di beni di tale debitore; et doppo detta commessione il messo sia tenuto et debbi quello tale creditore o suo procuratore mettere in tenuta di quelli beni a dimandassi; et di poi fra tre di havere rapportato all'ufficiale, possi et debbi acconciare il rapporto in buona forma. Dipoi debbi detto ufficiale commettere al messo che vada a comandare agli ingombranti tali beni che fra XV di habbino disgombrati tali beni, se la causa importa da lire 50 in qua, se l'importa da cinquanta in ogni somma, di XXV, et intendasi di correnti, o veramente comparischino dinanzi a detto ufficiale infra detti tempi a dire le loro ragioni et perché non debbino disgombrare et rilasciare detti beni a tali creditori; et che non disgombrando o comparendo, caggino in pena, per ciascuno et ciascuna volta, in lire 25.

Et che di poi fra tre di il messo sia tenuto et debbi havere rapportato a detto ufficiale detto comandamento et a che acciò che detto ufficiale sia tenuto et debbi accennarlo in buona forma, di poi sia tenuto et debbi il creditore o suo procuratore produrre infra tempo di comandamento ogni sua ragione et provare ciò che si richiede nella causa. Et comparendo tali ingombranti o ciascuno d'essi et producendo et mostrando le loro ragioni, secundo le ragioni dell'una parte et dell'altra, sia tenuto et debbi l'uffitiale, per sua deffinitiva sentenza, fare ragione et giustitia del valere o non valere detta tenuta et fra quaranta di correnti havere spacciato tale sententia, se è della detta minore somma, et se è della maggiore, tempo due mesi¹ havere sententiato, et volendo le parti o ciascuna d'esse el Consiglio del savio, si debbi concederlo per detto ufficiale, in quel modo et forma che nello statuto, sotto la sua rubrica, si dispone; et se tali ingombranti o ciascuno d'essi non havessino ubbidito a tale comandamento, si possa et debbi per detto ufficiale condennarli

per ciascuno in dette lire 25 et a disgombrare et rilasciare detti beni. Et se a tali sentenze et confirmatione di tenuta non si fùsse infra il tempo appellato, sia tenuto et debbi detto ufficiale, a requisiamone di tale creditore, darli in pagamento per il secondo decreto di quelli tali beni, per la concorrente quantità del suo credito et delle spese, facendo prima la sua dimanda o vero libello et procedere nella citationi et termini che nello statuto presente, sotto la rubrica delle cause ordinarie, si contiene, eccetto che fra gli otto dì dal dì sarà data la dimanda o vero libello sia tenuto et debbi l'uffitiale commettere al messo che vadi per i luoghi pubblici et consueti della detta terra et bandisca detta tenuta et che se nessuna persona fusse creditore o pretendesse avere ragione alcuna in su tali beni et nominarli appunto et con chi et tra chi è la causa, al presente comparisca dinanzi a detto ufficiale, infra otto dì correnti dal dì del fatto bando, a dire et allegare ogni loro ragioni; et detto ufficiale sia tenuto et debbi, i 3 dì dal dì sarà fatto tale bando, avere al suo civile scritto tale bando in buona forma; et le stime si debbino fare, in fra due mesi se e' di maggiore somma, se e' della minore, come innanzi s'è detto, fra dì quaranta; il medesimo, sia tenuto et debbi l'uffitiale, per sua deffinitiva sentenza, fra detti tempi avere dato o vero dato in pagamento. Et le stime si debbino fare di tali beni per uno stimatore per uno delle parti da eleggersi, fra gli otto dì dal dì che sarà richiesta l'altra parte a eleggere il suo stimatore, et doppo dette elezioni, detto ufficiale sia tenuto et debbi stringere tali stimatori a fare tale stima, et possili multare, per ciascuno recusando, in lire 50, in modo che habbino ragione di rapportare; et non s'eleggendo per le dette parti ciascuna d'esse o non si raportando per quelli che fussino eletti innanzi X dì dal termine della sentenza, allhora et in quel caso sia tenuto et debbi l'ufficiale di fatto comandare alli stimatori del comune che alla detta pena et multa debbino bavere stimato tali beni fra detto tempo, et acconciare tali rapporti di stime di poi per l'ufficiale al suo civile in buona forma. Ma gli stimatori non debbino essere parenti stretti dell'una parte et dell'altra: et da tali sentenze in pagamento o non pagamento date si possi appellare, in quel modo et forma ch'all'appellatione delle sentenze è permesso, secondo gl' ordini et statuti del comune di Firenze.

¹ A margine compare una *manicula*

N. 16 Del modo et ordine di procedere nelle staggine

Statuto et ordinato che ogni staggina o vero sequestro che si farà l'avvenire al banco di Rasignano per l'ufficiale di detto luogo, a stanza di ciascuna singolare persona, sia tenuto et debbi detto uffitiale per sua deffinitiva sentenza decidere et terminare tali staggine, in un mese dal dì che sarà stato fatto il rapporto di tale staggina per il messo della corte; altrimenti facendo, non vaglia et intendasi essere revocata et nulla et questo non s'intenda per chi ne giustificasse la staggina infra il tempo di dieci dì, ma sia tenuto et debbi detto ufficiale, passato il tempo della giustificatione, di fatto liberare il debitore da tale staggina, acciò che persona non s'avvezzi a staggine a volontà et per dire il debitore non harà il modo a sodarla et bara a stare un mese in disagio et per questa via io harò ogni accordo come tutto dì si veggono le malitie degl' huomini.

N. 17 Del modo et ordine di vendere e' pegni

Statuto et ordinato che qualunque persona sarà per l'avvenire gravata o pignorata per la corte et banco di Rasignano, sia tenuto et debbi detto ufficiale avere dato et consegnato tutte le pignora et gravamenti farà tra

tre dì dal dì che sarà stato tal gravamento nelle mani del camarlingo di detto comune o chi per detto comune fussi deputato, acciò scrivendo tale pegno et gravamento in sul libro di quel tale di chi è il pegno et per quanto sono le spese. Et se sono gravamenti fatti a stanza di private persone, per debiti di spetiali persone, sia tenuto et debbi detto ufficiale vendere allo incanto tali pegni a chi più ne dissi, infra tempo et termine di quaranta dì dal dì fu suto tolto o veramente fare stimare tali pegni per li stimatori del comune et per quello fussi stimato dar tale pegno o pegni in pagamento al creditore per la currente quantità del detto suo credito et questo si facci con più utile del debitore. Et perché sono molti gravati per contumace et per non esser compariti et per paura o per altro et in vero non sono debitori¹, però si provvede che qualunque persona sarà gravato per contumace o per altro et non sia giustificato per il creditore, infra gli otto dì correnti, tal gravamento s'intendi essere di gniuno valore o vero effetto, et di fatto farlo restituire indietro et condannare quel tale aserto creditore per haver posto tal richiamo o fatto fare tal gravamento². Et se il gravamento fussi fatto in bestame, a stanza d'alcuno vero creditore, giustificando infra il detto tempo, tal gravamento si possi et debbi vedere o far vedere all'incanto o vero stimare per li detti stimatori del comune, come di sopra è detto, con più utile del debitore si può, acciò che le spese non se le mangino. Et se tali gravamenti fussino fatti per debiti di comune o per condannagione, s'intendine esser la metà de' sopradetti termini. Ma sia tenuto l'uffiziale a notificare per il messo della corte a tali gravati, innanzi otto dì di che 'l termine di vendere e' pegni che gli venga a risquotere o veramente pigliarli più tosto lui, per quello si vendessino o fussino stimati, che alcuna altra persona.

N. 18' Et perché alcuna volta l'uffiziale fa gravare alcuni per danari haverà bavere da lui li diritti o d'altro dependenti dal banco o per scritture o contratti et di poi se ne porta il pegno, perché chi è deputato a ciò sopra e' pegni ricusa dargli², et è in danno degli huomini, et però si provvede che quello tale deputato acciò sopra e' pegni sia tenuto et debbi pigliare il pegno et dare all'uffiziale quello havessi avere, ricevendone poliza dall'uffiziale di che et di come, acciò che si possi vedere et intendere per il debitore, et ricusando, detto ufficiale lo possi stringere a tal pagamento. Possisi niente di meno di por vendere tale pegno come gli altri, come è detto di sopra, et tutto quello più si vendessino tali pegni che non fussi quello tale debitore e gravato segli debba liberamente rendere et restituire et non vi essendo depositargli nelle mani del camarlingo a sua stanza. Et per suo salario et mercé, habbia pigliare le infrascritte somme degli infrascritti gravamenti cioè quello deve torre il camarlingo de' pegni³ perché sennò pignorino, oltre a quello haverà dato alla famiglia, soldi uno per ciascun asino o asina il dì, dandogli strame o fieno e tenendolo nella stalla dal mese d'ottobre infino a tutto marzo, soldi tre per giorno soldi tre, et se fra le tre hore gli sarà stato consegnato et quello tale venisse per esso, perché fusse stato d'accordo con la corte, si paghi a ragione della metà del giorno soldi 1 et denari 6; et dal tale mese d'aprile per insino a tutto settembre, per ciascuno asino o asina soldi dua, per ciascuna bestia cavallina, mulina, bovina, bufolina, giovenchina o torina soldi tre dell'una, dal mese d'aprile per insino a tutto settembre; et venendo fra le tre hore, la metà meno, cioè soldi 1 denari 6 per ciascuna. Dal mese d'ottobre per insino a tutto marzo, tenendo bene dette bestie di strame, fieno o paglia, al bisogno loro, habbi soldi quattro per ciascuna; et venendo fra le tre hore, per essa el creditore la metà meno,

cioè soldi dua. Per ciascuna bestia caprina, porcina o pecorina per di denari 6 per una, et venendo fra le tre hore, la metà meno, cioè denari 3 dell'una. E pigliando più che di sopra è detto o adoperando o facendo adoperare tali bestie o vendendole senza licentia della corte, caggi in pena quello tale che riceversi o riceverà e' pegni, per ciascuna volta, in lire cento⁶; et ogni rettore ne possa conoscere, et alla menda del danno et restitutione di quel tale, et per quello si intenda annullata ogni altra legge o consuetudine, *etc.*

1 A margine si legge: *Giustifica[zione de'] gravati*

2 A margine si legge: *Gravamenti non giustificati da creditore siino nulli*

3 A margine si legge: *Diritti e, d'altra mano, dell'uffiziale*

4 Aggiunto in sopralinea *il suo denaro*

5 A margine si legge: *Emolumenti del Camarlingo*

6 A margine compare una *manicula* e si legge: *Pena al Camarlingo che rende pegni senza licentia*

N.19 Che e' consorti litiganti sieno stretti a compromesso. Rub. X

Statuto et ordinato è che l'uffiziale che per li tempi sarà a Rosignano sia tenuto et debbi e' consorti insieme litiganti non gli lasciare insieme piatire, ma de facto insieme costringerli a comprometter le loro quistioni et differentie in amici comuni, et dove e' detti arbitri et arbitratori et amici comuni non fussino d'accordo, sieno tenuti et debbino, non volendo le parti accordarsi, a dare loro il terzo di loro propria autorità eleggere un terzo; e' quali due arbitri et terzo o dua di loro, d'accordo, possino et debbino lodare et sentenziare fra le dette parti, et ricusando di lodare, possa et debbi detto uffiziale ciascuno di detti arbitri et arbitratori et terzo multare in lire cinquanta, in caso che fra 'l tempo del compromesso posto ne lodassino; et non si possa in alcun modo il detto arbitro ricare, ma sieno constretti con ogni rimedio, perché possano a lodare come di sopra è detto, *etc.*

N. 20 Della electione del messo et suo officio. Rub. XI

Statuto et ordinato che per l'advenire il comune di Rosignano o chi rappresentassi detto comune sieno tenuti et debbino eleggere un messo idoneo et sufficiente per quello salario rimarranno d'accordo. Il quale messo, così eletto, sia tenuto et debbi giurare nelle mani del loro ufficiale, detto suo officio fare bene et diligentemente, senza alcuna fraude, et servire il detto ufficiale come a suo vero di tutte quelle cose, che fussino lecite et honeste, le citationi farle personalmente quelle trovassi et potessi fare, et dove che non si potesse farle, alla casa della loro solita et propria habitatione, et dove non si trovasse habitatione, richiederle alle piazze, con cedola appiccata alla porta, come si costuma citare gli assenti et forestieri, sia tenuto et debbi detto messo fare e' comandamenti previsti, bandi et staggine, che per l'uffiziale gli sarà imposto et comandato; et non piglierà, se non quella merce et quello che per l'ordini gli è permesso; et a ogni suo rapporto se gli debba dare piena fede et credenza; et qualunque persona vietassi et vietava il pegno al messo, sia et s'intenda condannato et caduto in pena di soldi venti, et se gliene torrà di mano soldi quaranta; et di questo se ne stia a giuramento del messo et habbisi per piena et legittima prova. Et¹ se tale messo non si eleggessi o, eleggendosi, non fussi idoneo o che l'uffiziale lo trovassi in mancamento et fraude del suo esercizio, allora et in quel caso possi et debbi strignere l'officio che rappresenta il comune a eleggere un'altro

messo, et non lo eleggendo, lo possi et debbi detto ufficiale cassare et eleggere un altro, con quello medesimo salario füssi usitato dare al messo et con li sua emolumenti ordinarii, *etc.*

1 A margine compare una *manicula* e si legge *Messo*

N. 21 Che l'uffiziale pigli i diritti secondo l'ordine de' Cinque. Rub. XII

Statuto et ordinato che l'uffiziale che per li tempi sarà a Rosignano sia tenuto et debbi pigliare i diritti delle particolari persone et di comune et delle condannagioni, così per via di richiamo, come per via di staggine, et così delle esamine de' testimonii, copie et fede et ragioni d'ogni et qualunque altra cosa, secondo et come è disposto et ordinato per li ordini de' signori Cinque del contado et non altrimenti; il simile sia tenuto il messo et famigli osservare et farsi pagare secondo la scala et ordini de' detti signori Cinque; et ogni ufficiale sia tenuto et debbi haver la scala et ordine di detta lege et più oltre non dimandare, *etc.*

N. 22 Che l'uffiziale stia a sindacato alfine di suo offizio. Rub. XIII

Statuto et ordinato che ogni rettore et ufficiale che per li tempi sarà a Rosignano sia tenuto et debbi have(re) a sindacato tre dì innanzi al finire del suo offizio et dare tutte le scritture havesse fatte, così al banco come del comune, nelle mani di dua sindichi, da trarsi e imborsarsi delle loro borse ordinarie; e' quali dua sindichi, così tratti, s'intendine havere piena autorità et balia, quanto tutto il comune, et sia tenuto detto ufficiale rendere et restituire ogni quantità di denari paressi havere preso indebitamente a detti sindichi, alla pena di lire cento, per ciascuno et ciascuna volta, non restituendo quanto per loro füssi dichiarato; et il 3° del suo sindacato, non gl' havendo i sindichi condannato in alcuna cosa, s'intendi essere et sia libero et assoluto da detto suo sindacato, come se per loro absolutione füssi stato libero et assoluto, *etc.*

N. 23 Della cancellaria et offizio dell'uffiziale. Rub. XIV

Statuto et ordinato che l'uffiziale che per li tempi sarà a Rosignano s'intendi come cancelliere di detto comune et per detto comune far bene et diligentemente ogni scrittura acadessi per detto comune, et nominatamente tutti i patti che l'officio o vero comune facessi o vero farà, rogare et distendere in buona forma al loro registro; il simile al libro del catasto di detto comune dove sono o saranno per l'advenire tutti li loro debitori et creditori, partita per partita, tenendo detti conti et il libro alla veneziana, con lo extracto innanzi, non vi si potendo porre un creditore senza partito dell'officio, sia tenuto et debbi detto ufficiale tenerlo detto libro et, al fine del suo offizio, mettervi per debitori tutti quelli gli rimarranno nelle mani a suo tempo, così delle condannagioni come restitutioni di camarlingo come per altre iuste cagioni; et habbi et haver debba detto ufficiale, ogni sei mesi, per sua cancellaria, del camarlingo di detto comune lire dieci, *etc.*

N. 24 Della prescrizione de' 30 anni et altre prescritte. Rub. 15

Statuto et ordinato che per l'advenire qualunque persona havera tenuto o posseduto o terrà o possederà, per trenta anni continui, alcuno bene immobile, cioè terre, case o possessioni in pacifico stato, senza esseri stato mai molestato, per sue proprie s'intendino essere et sieno detti tal beni di que' tali che haveranno posseduto in pacifico stato detti 30 anni. Et questo non s'intendi per li minori di 18 anni, che non corre loro tempo, ne per

vedove che havessino haver le dote loro ne per alcuna eredità minore di diciott'anni; il simile, di tutti quanti i debiti et crediti che non si fussino domandati fra trenta anni non se ne possi tenere ragione ne dimandargli, eccetto che pigioni o fitti che, passato li quindici anni, et non essendo mai domandati, non se ne possa di poi tenere ragione o dimandargli, *etc.*

N. 25¹ *Item*, che chi havessi o havera avere, per cagione d'opere o essere stato per altri in viaggio, et non gl' habbi dimandato o vero dimandi infra un anno, non gli possa di poi adimandare ne essergliene tenuto ragione; il simile, chi havessi hauto o havera avere dal comune di Rosignano et fra tre anni non gli havessi dimandati o non gli domanderà, infra detto tempo, non se gli possa di poi addimandare ne tenere ragione; et questo non s'intenda per li cittadini fiorentini ne per chi fusse forestiero, ma proprio s'intenda per gli huomini et persone di Rosignano o in detto comune habitanti, *etc.*

¹ A margine si legge: *Opere, loro salarii e, d'altra mano. Vedi n. 9; Vedi carta 109, n. 147*

N. 26 Della electione et modo di eleggere imbasciadori del comune. Rub. 16

Statuto et ordinato che per l'advenire qualunque persona del comune di Rasignano sarà eletto imbasciadore o mandatario del suo comune o da chi rappresentasse detto comune in utile et honore di detto comune, sia tenuto et obbligato andare do(ve) gli sarà commesso, con quella commissione et a quel tempo che per l'ufficio et ufficiale o comune predetto gli sarà imposto et comandato alla pena*****. Et detta commissione et electione non si possi rifiutare, se non fusse infermo o d'anni 60, o più, o per qualunque altra legittima et grave cagione, la quale cagione debbi provare et mostrare esser legittima; et la detta pena sia de facto costretto a pagare nelle mani del camarlingo di detto comune dell'ufficiale di detto luogo, passato il tempo del suo mandato et non havendo mostrata alcuna delle sopradette cagioni; et non se ne possa far grazia di tal condennationi et, facendosi, non vaglia, et ciascuno dell'ufficio incorra in quella medesima pena et per suo salario ciascun di habbi soldi venti, et più oltre non possi pigliare ne dimandare, sotto la detta pena, o vuole ire a pie' o vuole ire a cavallo, *etc.*

N. 27 Che non si meni in chiesa fanciulli piccoli. Rub. XVII

Statuto et ordinato che per l'advenire nessuna persona possa menare in Chiesa in di festivi alcuno fanciullo o fanciulla minore d'anni dua, acciò che non habbino a impedire le messe et li divini officii mentre che si diranno le messe et gl' altri officii nelle chiese di detto comune; et chi contrafacessi caggia in pena per ciascuna volta in soldi cinque et il padre sia tenuto per la figliuola, se non havesse il marito appresso di lei, et lo marito per la moglie et il fratello per la sorella, di mano in mano il più prossimano del delinquente; et detta pena si possa e debba risquotere *defacto* per l'ufficiale di detto luogo.

N. 28 Che nessuno, volendo sodare possa esser incarcerato. Rub. XVIII

Statuto et ordinato che per l'avvenire qualunque persona fusse o sarà preso o sostenuto al banco di Rusignano per l'offiziale di detto luogo, per alcuna cosa o quantità di danari, ad istanza d'alcuna singolar persona, o per debiti di comune o d'altro, volendo evitare le carceri, possa sodare, per uno o più sufficienti mallevadori,

di pagare quel tal debito fusse sostenuto; e questo sia in arbitrio dell'uffiziale, havuto rispetto alla qualità del caso, e della persona.

N. 29 Che l'uffiziale non possa gravare in di' feriat. Rub. XIX

Statuto et ordinato che il rettore o vero ufficiale di Rosignano, che per li tempi sarà, sia tenuto e debba osservare et far osservare tutte le ferie, che fussero state fatte o che si facessero per li nostri magistrati e potenti Signori e popolo e comune di Firenze et in tali di' feriali non gravare, ne far gravare, personalmente o in beni, alcuna persona, sotto la pena che ne' detti ordini e ferie si contiene.

N. 30 Che le donne non possin esser gravate personalmente. Rub. XX

Statuto et ordinato che 'l rettore et ufficiale di detto luogo non possa strignere, ne sostener personalmente in prigione o nella corte fare alcun comandamento ad alcuna donna o fanciulla che non si parta della corte, se non per debiti di comune o d'alcun altra singular persona, sotto la pena di lire cento, da esserne sottoposto a' signori Conservadori delle leggi di Firenze, ma sia lecito e possa detto ufficiale farle gravare in beni, in quel modo e forma parrà e piacerà al detto ufficiale, in modo sia soddisfatto tal creditore o creditori; essendo alcuna donna e fanciulla indotta per prova alla corte, sia tenuto et debbi detto ufficiale esaminarla nella pieve del comune honestamente.

N. 31 Che chi piglierà lupi sia premiato. Rub. XXI

Statuto et ordinato che qualunque persona piglierà alcun lupo, lupa o lupattini nella corte e comune di Rusignano et menargli vivi o morti nel castello di Rusignano, rappresentandoli uno o più dinanzi a detto lor ufficiale e console di detto comune, facendo loro fede autentica havere presi tali animali o animale nel detto lor comune o corte, habbia et haver debba dal camarlingo di detto comune, se il lupo o lupa fatta grande e conduchila viva o vivo, lire tre, e se lo conduce morto lire dua, e se sono lupattini di quelli piccolini, soldi dieci dell'uno; e detto pagamento sia tenuto detto camarlingo fare *de facto* senza alcuno stanziamento, acciò che il paese si possa habitare senza sospetto del bestiame.

N. 32 Dell'elezione e modo del leggere i campali. Rub. XXII

Statuto et ordinato che i consoli e consiglieri e camarlingo, che li tempi saranno a rappresentar detto comune, sien tenuti et obligati, ogni sei mesi, elegger due huomini di buona condizione e fama, i quali, così eletti, s'intendine esser e sieno campali, o vero guardia di detto comune e corte e sieno tenuti continuamente, secondo i tempi, andare cercando et investigando i danni si facessino o vero faranno in detta corte, i quali troverà colpevoli rapportare a e detto lor ufficiale, col nome del luogo et del dannificato, e con quante bestie, e quando, e non possine ciascun di loro passare gli otto di' a rapportare tali danni. E sieno tenuti detti campali o guardie e ciascuna d'essi, nel principio della lor elezione, giurar nelle mani di detto ufficiale il detto lor uffizio fare bene e diligentemente e nessuno ingiustamente accusare, e così sia tenuto detto ufficiale dar loro il detto giuramento. Di poi, in ogni loro rapporto, si dia piena fede e credenza, se già chiaramente non fusse

provato in contrario e allhora et in quel caso s'intendine esser loro o ciascun di loro caduti nella pena del doppio di quello havessino ingiustamente rapportato e d'esser cassi e perder il salario, acciò che taccino le cose giuste e ragionevoli. E detto officio de'campaii o guardie non si possa rifiutare, se non per legittime cagioni provandole, alla pena di lire cinque. E sopradetti ufficiali di comune sieno tenuti et obligati fare e curare sì et in tal modo che in detto comune sieno due campaii o vero guardie, com'è detto di sopra, per vigore d'elezione o confermazione o tratte, in modo che continuamente detta corte si guardi, e con quel salario parrà e piacerà loro, havuto rispetto a' tempi più dannificati, e non osservando quanto di sopra è detto, s'intendino ciascuno di detto ufficiali esser caduti in pena di lire 5 e da risquotersi di fatto per detto lor ufficiale.

N. 33 Che si rimondino le fonti del comune. Rub. XXIII

Statuto et ordinato è che i consoli, consiglieri e camarlingo, che per li tempi saranno, sieno tenuti et obligati ogni anno, due volte, far rimondare e nettare le fonti di detto castello, cioè appresso al poggio di detto castello, cioè in calen di maggio et all'uscita d'agosto; e l'ufficiale di detto luogo debba e sia tenuto, in detti tempi, comandar a tali officii, che in tali tempi saranno, che vadino a rimondare o far rimondare dette fonti; e qualunque di loro che non osservasse a detti tempi condannarlo in lire 2, da risquotersi *de facto* e non se ne possa haver grazia e nientedimeno debbino far l'opera.

N. 34 Che non si lavori le feste comandate. Rub. XXIV

Statuto et ordinato è che per l'avvenire nessuna persona di Rusignano o quivi habitante possa ne debba, le feste comandate dalla S. Chiesa, lavorare o far lavorare alcuna cosa, con ferramenti o con altro, o far alcuno esercizio in detto comune e corte, alla pena di soldi 10 per ciascuno e ciascuna volta. E qualunque persona imbasterà alcun asino o asina o bestia cavallina o mulina, tali di comandati, o in altro modo con tali bestie someggiasse, in pena per ciascuno e ciascuna volta in soldi 20; e questo non s'intenda per chi andasse in viaggio, facendo innanzi fede all'ufficiale di detto luogo del suo viaggio e dove.

N. 35 Del modo et ordine d'imborsare gli offizzi del comune. Rub. XXV

Statuto et ordinato, per dar modo all'imborsazioni di detto comune, che ogni tre anni i consoli e consiglieri di detto comune, che per i tempi saranno, sien tenuti et obligati eleggere e nominare per partito vinto fra loro, ciascuno chiamando et eleggendo la sua volta, 30 huomini di detto comune della maggior lira¹, i quali trenta huomini, così eletti e chiamati insieme col detto officio, debbin fare l'imborsazione e squittino di detto comune nella casa et abitazione di detto comune, in questo modo e forma, cioè: eleggere e nominare e per lor partito vincere dodici uomini di buona fama e discrezione, i quali sieno consoli di detto comune et imborsarli in una borsa separata. E in un'altra borsa imborsare et eleggere e nominar sei huomini habili, i quali, così vinti et eletti, s'intendine camarlinghi imborsati di detto comune. Et in un'altra borsa elegger e nominare e per lor partito vincere ventiquattro huomini, i quali, così vinti et eletti, s'intendine consiglieri di detto comune. Et in un'altra borsa eleggere e per lor partito vincere sei huomini di discrezione, i quali s'intendine essere e sieno

sindichi de' malifizii al vicariato di Lari. Et in un'altra borsa eleggere e per lor partito vincere dodici huomini, i quali, così eletti e vinti, s'intendine essere e sieno sindichi, a sindacare l'ufficiale di detto comune. E dopo le dette elezioni, imborsazioni e squittino sieno tenuti et obligati eleggere e per lor partito vincere due buoni e leali huomini, l'uffizio de' quali sieno tenuti e debbino insieme con l'ufficiale, che per li tempi sarà, sortire e dividere dette imborsazioni e tratte, in modo che, quando si trarranno delle borse, nessuno de' consoli, consiglieri o camarlingo sieno parenti e congiunti insino in 3° grado. E così detti due accoppiatori, sien tenuti dividere et assortire e di poi col notaio imborsare detti uffizii, ciascuno da per sé nella sua borsa, dove et anche uffizio di sopra saranno eletti; e detti partiti e squittino si debbino metter a partito a fave e lupini, e le fave per lo sì et i lupini per lo no, e non se ne possa metter a partito, più che uno per volta; et il partito s'intenda esser vinto al manco per le due parti di loro; e detto squittino si debba fare per li detti consoli, consiglieri e camarlingo, con li detti 30 huomini, 15 di innanzi alla loro uscita et imborsare e fare imborsare nel luogo usato e consueto nella cassa tengano atta a ciò nella chiesa di S. Ilario. E dopo dette imborsazioni, havendo fatto ciascuna borsa da per sé, si debba di poi fare la tratta nuova, traendosi per le mani del prete di detto luogo, se si può havere in questo modo e forma, cioè: della borsa de' consoli, due; della borsa de' consiglieri, quattro; della borsa de' camarlinghi, uno; e della borsa delli stimatori e proveditori, due; della borsa de' sindichi de' malefizii, uno; della borsa de' sindichi degli ufficiali, due. I quali si traghino et habbinsi a trarre, tre di innanzi al sindacato dall'ufficiale e, nel principio del loro uffizio, il notaio o vero ufficiale di detto luogo sia tenuto et obligato da loro, ciascuno da per sé, il giuramento toccando le scritture in su le *SS. Dei Evangelia*, il loro uffizio far bene e diligentemente e non contraffare a' presenti Statuti, remosso da loro ogni negligenza, pigrizia, amore, progo e prezzo et ogni altra humana grazia. E detti uffizii e tratte e ciascuna da per sé non si possino per alcun modo rifiutare, alla pena di lire 10, per ciascuno che recusassi o dicesse recusare ciascuno de' detti uffizii, se già non fusse infermo, assente o ammalato, in modo non potesse esercitare. Et allhora et in quel caso se n'abbia a ritrarre un altro o più, secondo sono gli impediti. *Item*, che nessuno di detti consoli, consiglieri o camarlingo possino esercitare il loro uffizio contro la forma de' sopradetti capitoli alla pena di lire 2 per ciascuno e *defacto* perda l'uffizio. *Item*, che il sopradetto modo et ordine d'imborsare e trarre si osservi per l'avvenire in perpetuo per ciascuno degl'uffizii, che in quei tempi si troveranno; et ogni mancherà dette tratte o vero imborsazioni, fra li detti tre anni, per cagione di morte o d'altro impedimento, sien tenuti osservare in tali mancamenti il sopradetto modo et ordine.

1 A margine si legge: *Vide correctionem sub n. 98 18*

N. 36¹ *Item*, statuirono et ordinorno che i sopradetti due consoli e quattro consiglieri e camarlingo habbino et haver debbino piena autorità, potestà e balia et arbitrio in ogni cosa, quanto ha proprio tutto il comune di Rusignano, in porre dazii, imposte, preistanze, colte, gabelle e stanziare, *etc.*, e generalmente ogni altra cosa possin fare, quanto tutto il comune di Rusignano, eccetto che di vendere, comprare o impegnare beni immobili o in alcun altro modo contrattare o obligar beni di comune o in nome di comune accattar alcuna quantità di danari o cose o fare spese grandi, straordinarie e d'importanza; che allhora et in quel caso sieno tenuti et obligati, accadendo fare simili cose, eleggere per partito vinto fra loro, ciascuno chiamando la sua volta 30 huomini della maggior lira di detto comune, i quali 30 huomini così eletti, insieme col detto uffizio,

habbino et havere s'intendine piena autorità, potestà e balia, quanto ha tutto il comune, in ogni e qualunque cosa e quello che per partito sarà fatto per loro o per le due parti di loro, vincendosi a fave per lo sì e lupini per lo no, vaglia e tenga. Il simile, quello che si facesse per li detti consoli, consiglieri e camarlingo in ciascheduno de' casi sopradetti, vincendosi fra loro al manco per le 5 fave assenti quelli due e non assenti vaglia e tenga et a quelli non si possa appellare ne dir contro, alla pena di lire 5 per ciascuno e ciascuna volta; et in quella medesima caggia ciascuno di detti consoli, consiglieri e camarlingo, che in contrario a quanto di sopra è detto facessero. E ciò che altrimenti facessero non vaglia e non tenga. E tutti i loro partiti e faccende deva scrivere il lor ufficiale e non si ragunare, senza sua licenza o altrove che nella lor solita habitazione; et altrove non si possine ragunare o far ragunare, alla detta pena, per ciascuno e ciascuna volta. I salari de' sopradetti uffizii sono questi, cioè:

¹ A margine si legge: *Autorità de' consoli, consiglieri e camarlingo*

N. 37¹

A' due consoli lire quattro per ciascuno in sei mesi, in tutto lire VIII: lire 8.

A' quattro consiglieri lire 1 per ciascuno in sei mesi, in tutto lire IV: lire 4.

Al camarlingo in 6 mesi, esercitando bene il suo officio, lire XII: lire 12.

A' sindachi dell'ufficiale, per ciascuno sindaco, lire una, in tutto lire n: lire 2.

Al sindaco del malifizio soldi 12, per ciascuna volta andasse a Lari e non si potesse valere della sua gita da chi o con chi ne fusse stato cagione o chi avesse mandato al vicario, soldi XII: soldi 12.

A' due stimatori e proveditori in sei mesi per ciascuno lire 2, in tutto lire IV: lire 4.

E detti salari sia tenuto e deva il camarlingo pagarli, senza altro stanziamento.

¹ A margine si legge: *Salarii degli uffizii*

N. 38 *Che ogni officio habbia a pagare le spese fatte a suo tempo. Rub. XXVI*

Statuto et ordinato è che i consoli, consiglieri e camarlingo, che per li tempi saranno in officio, sieno tenuti et obligati ciascuno officio, quindici dì innanzi alla lor uscita, far mettere bando per il messo di detto comune ne' luoghi pubblici e consueti di detto comune, che fra tre dì prossimi, ogni et ciascheduna persona che a lor tempo havere a havere da detto comune, per qualunque cosa avesse dato o fatto, venga a dare la listra, ricordo o vero conto al lor ufficiale e di poi porre un dazio, che si chiami dazio, delle spese straordinarie in satisfazione e per satisfare a tali creditori; in modo che l'offizio, che verrà di mano in mano, non trovi debiti vecchi e che ognuno sien tenuti saldare, tenendone buon conto al libro del catasto alla veneziana per dato et havuto; e chi altrimenti facesse o farà per l'avvenire alcuno di detti uffizii, caggia in pena, per ciascuno o ciascuna volta, in lire 2, e possine e debbino esser constretti *de facto* da tali creditori a tal debito pagare, come se fosse lor proprio debito.

N. 39¹ Il simile, sieno tenuti risquotere e far risquotere al lor camarlingo il sale per il comune di Volterra tocca loro ogni sei mesi, sotto la medesima pena, per ciascuno e ciascuna volta.

¹ A margine si legge: *Sale di Volterra*

N. 40 Che ciascuno venga al consiglio quando sarà richiesto. Rub. XXVII

Statuto et ordinato è che per l'avvenire qualunque console, consigliere e camarlingo o ciascuno de' 30 huomini della maggior lira, sarà richiesto per l'ufficiale o vero messo del comune, in persona o vero alla casa della lor habitazione, che per qualche hora o vero di deputato venga al consiglio nel palagio della lor habitazione,

N. 41² sia tenuto e debba venire, per quel dì et hora che li sarà comandato, senza alcuna arme in mano o cinta offendibile o da offendere, sotto la pena, per ciascuno e ciascuna volta non venisse e fusse richiesto, di soldi 10, e, per ciascuno e ciascuna volta arrecasse detta arme, soldi 10 e di perdere l'armi e da pagarsi *de facto* detta pena e non se ne possa far grazia e facendosi non vaglia. E questo non s'intenda per chi fusse assente dalla terra e non gli fusse noto tal comandamento.

2 A margine si legge: *Al consiglio si vadia senz'arme*

N. 42 Che quelli vengono al consiglio, stieno a sedere e rendano il partito coperto. Rub. XXVIII

Statuto et ordinato che qualunque persona verrà al consiglio sia tenuto e debba, ognuno secondo il grado suo sedere e stare nel suo luogo ordinatamente e di quivi non si partire da sedere, senza licenzia e se prima non si sarà deliberato per quello furono o saranno richiesti. Il simile, non possino parlare nel detto consiglio, se non di quello si tratta o hassi a trattare et in quel caso habbia a chieder licenzia all'ufficiale di poter parlare sopra tal caso o casi, e così ognuno possa fare e l'ufficiale sia tenuto poi, per partito, cimentare il detto di quei tali; e quel delle fave s'intenda essere il vero partito e buon consiglio. Il simile, quando va il partito si debba render coperto nel bossolo, in modo che per persona non si vegga, alla pena di soldi 5 e di soldi 5 caschi in pena, chi non si stessee a sedere al suo luogo senza licenzia

N.43¹ e soldi 5 a chi parlasse nell'offizio, mentre si tratta tal cosa o faccende di comune e chi rendesse nel bossolo più d'un lupino o fava, caschi in pena di lire cinque. Il simile, chi rendesse fave o lupini guasti o rotti in modo non si discerna bene, caggia in quella medesima pena; e possinsi e debbinsi dette pene risquotere *de facto* per detto lor ufficiale, innanzi si partino di corte, alla pena del quarto più.

1 A margine si legge: *In consiglio non si parli senza licenza*

N.44 Chi non è del consiglio, non vi possa star drento. Rub. XXIX

Statuto et ordinato che nessuna persona possa stare o dimorare in alcun consiglio o vero parlamento del comune di Rusignano, nel qual consiglio o vero parlamento si trattasse suoi fatti proprii o d'altri e l'ufficiale di detto luogo sia tenuto, sotto vincolo di giuramento, accomiatare e dar licenzia a quei tali che stessero in consiglio e non fussino dell'offizio e, se non si volesse partire, sia tenuto e debba detto ufficiale condannar ciascuno errante in soldi 20. Il simile, chi fusse dell'offizio e trattasse o havesse a metter partito in suo favora, si debba partire tanto si metta, altrimenti mettendosi e non si partendo, non vaglia ne tenga.

N. 45 Dell'offizio e governo del camarlingo. Rub. XXX

Statuto² et ordinato che il camarlingo, che per li tempi sarà a Rusignano, sia tenuto e debba, innanzi pigli l'offizio, fra tre dì prossimi, haver sodato il suo offizio per due sufficienti mallevadori, i qualli mallevadori debbino esser approvati per partito dall'offizio che in que' tempi si troverà; i quali mallevadori, ciascuno da per sé, si debbino obbligare in buona forma, per mano dell'ufficiale di detto luogo, che pagheranno ogni quantità di danari, che il detto camarlingo fusse condannato da' sua sindici a rimetter in comune, in caso che detto camarlingo non gli pagasse e restituisse a detto suo comune, infra i tempi e termini che negli ordini di camarlingati si contiene, e sia tenuto e debba detto camarlingo havessi sindacato,

2 A margine si legge: Vide correctionem sub n. 99

N. 46¹ e fattosi sindacare fra detti dì, dal dì della sua uscita, e rendere e restituire fra X dì, dal dì sarà sindacato, ogni quantità di danari fusse stato condannato a rimettere al comune, alla pena del quarto più, e' sua mallevadori s'intendine obligati alla detta pena e non se ne possi far grazia, e facendosi, non vaglia; e l'ufficiale che la risquotessi guadagni il quarto e non lo possi mai scancellare, se non col pagamento; et il simile, sia tenuto e debba il detto camarlingo tutti i dazii o imposte li saranno posti risquotere e pagar quello assegnamento e per quel conto sarà posto i detti dazii, non gli spendere o vero pagar in altro o per altro conto, se non procedesse o vero procederà per partito dell'offizio, insieme co' detti 30 huomini della maggior lira o delle due parti di loro.

1 A margine si legge: *Camarlingo devan mettere tutti li denari che novera dal comune fra X dì dal dì sarà sindacato*

N. 47² Ancora sia tenuto detto camarlingo, che per li tempi si troverà, del mese d'agosto pagare per Santa Maria, a mezzo agosto, il censo o vero censi delle case del comune di Rusignano all'Arcivescovado di Pisa, o a chi detti censi per detto Arcivescovado risquotesse, che il detto comune è tenuto pagare, acciò che, per negligenza del comune, tali case non si perdessino, perché sono le case dell'habitazione dell'ufficiale. E detti censi e pagamenti si possin fare e si debbino per ciascun camarlingo, che in detti tempi si troverà, senza alcuno stanziamento o assegnamento o suo pregiudizio de' più vivi danari o assegnamenti avesse il comune e detti tali camarlinghi; e mancando a detti censi, ciascuno de' detti camarlinghi caggino in pena, per ciascuno camarlingo non osservasse, in lire X da pagarsi *de facto*, e non se ne possa far grazia; e più sia tenuto, oltre alla detta pena, a pagare il detto censo al detto comune o dove detto comune vorrà, senza poterlo domandare a detto comune; e più ogni danno, spesa o interesse soddisfare et esser tenuto al detto comune che ne risultasse, per non haver pagato tali censi a' debiti tempi.

2 A margine si legge: *Camarlingo deva pagare censi*

N. 48³ Ancora sieno tenuti detti camarlinghi e ciascun di loro, alla lor uscita e quando haranno salde le lor ragioni, lasciare nelle mani dell'ufficiale di detto luogo, ricevente per detto comune, il lor libriccino dell'entrata et uscita, dove al lor tempo hanno annotate e scritte tutte le faccende di detto comune, acciò che sempre si vegga i pagamenti e fatti di detto comune, e volendone tali camarlinghi copia, la possine pigliare et esserli data per l'ufficiale di detto luogo. Ancora sien tenuti et obligati detti camarlinghi, che per li tempi

saranno, pagare ogni quantità di danari che per partito facessero doversi pagare a ciascun creditore, mandatario o ambasciatore di detto comune ancorché, havendo bisogno l'offizio che rappresenta il comune fare il dovere a ciascuno de' predetti, non sien dilleggiati o straziati al pagamento, perché alcuna volta tali camarlinghi recusano pagare per tenere quel più in mano i danari del comune. Il simile, non possino pagare o fare alcun pagamento tali camarlinghi, per introdotto o commissione d'alcun consolo o consiglieri, se non avrà prima il partito dall'offizio, e pagando, s'intenda haver pagato di suo, e mettendo a uscita tali pagamenti, caggia in pena di lire 5, et in lire 5 per ciascuno de' ragionieri che gliene ammettessero et ammettendognene, non vaglia.

3 A margine si legge: *Il camarlingo deva lasciare il libro*

N. 49¹ Et il simile, detti tali camarlinghi non possino pagar alcuna cosa o quantità di danari che si fussino accattati per alcuno dell'offizio, se prima non apparisca il partito essersi deliberato fra loro d'accattare tanti danari e tante cose sotto la medesima pena.

1 A margine si legge: *Camarlinghi non passino pagare danari che si fussino accattati per alcuno dell'offizio*

N. 50 Dazii del sale si risquotino per il camarlingo. Rub. XXXI

Ancora statuirno et ordinorno che tali camarlinghi, ognuno al tempo suo, quando s'usa andare o mandare per il sale a Volterra, sieno tenuti et obligati risquotere i danari del sale della bocca da gli huomini et persone di detto comune, a' debiti tempi, senza altra licenzia o partito, alla pena di lire X, per ciascuno e ciascuna volta, da risquotersi detta pena *de facto*. Ancora sian tenuti tali camarlinghi, ciascun di loro, fare l'offizio loro bene e diligentemente, senza alcuna fraude, e non fare alcun pagamento in danno o pregiudizio di detto comune; et il detto camarlingo et offizio non si possi per alcun modo rifiutare, alla pena del doppio più del suo salario, da pagarsi *de facto*.

Il simile, qualunque di detti camarlinghi non dessino detti mallevadori o non si sindacassero o non mandassero i pagamenti de' dazii, dove non fusse deputato, o non pagassero a' debiti tempi o i censi sopradetti o non lasciassero il loro libriccino della lor entrata et uscita o non pagassero, come di sopra è detto, e non risquoterà detto sale o in alcun'altra parte contraffacessero al detto lor offizio, s'intendine per ciascuno d'essi e per ciascuna volta, caduti in pena di lire X da risquotersi *de facto* per l'ufficiale di detto luogo; e non se ne possa far grazia sotto quella medesima pena all'offizio che la facesse, e facendosi, non vaglia ne tenga.

N. 51 Della pena di chi rompesse la prigione o vi tenesse cose da rompere o gli fusse dato. Rub. XXXII

Statuto et ordinato, per cagione che il detto comune, huomini e persone di esso hanno di nuovo fatta una prigione che viene in su la via a lato alla casa del comune, perché n'havevano in prima una sotterra, che era molto inferma et in gran disagii e danno di detto comune, che qualunque persona vi fusse o sarà incarcerata non vi possa portare ne tenere alcuna generazione d'armi in ferro o bastone da offendere o rompere detta prigione, se non un coltellino pel pane, che non sia oltre a un somnesso il ferro; il simile, che detta prigione

non si possa ne debba rompere o cercare di romper alcuna fessura o pietra o conoento di muro. Il simile, che nessuna persona, di che grado o condizione si sia, se è donna, sia tenuto il marito o il più prossimo, se non ha marito, se è fanciullo o fanciulla, il padre, se non l'hanno, i più prossimi parenti, possa ne debba dare o porgere a tali prigionieri et incarcerati alcuna delle sopradette armi, ferri o bastoni da offendere o rompere; e qualunque persona contrafacesse in alcuna delle sopradette parti, sia tenuto e debba detto ufficiale condannar tali delinquenti e ciascuno di essi, in quel modo a lui parrà e piacerà, havuto rispetto alla qualità delle persone e della casa e non potendo fare maggior condannagione di lire 25 da applicarsi *de facto e mai* se ne possa far grazia, e facendosi non vaglia. E tal officio, chi graziasse, quella medesima pena.

N. 52 Dell'offizio de gli estimatori, proveditori, arbitri o vero viaii del comune. Rub. XXXIII

Statuto et ordinato che per l'avvenire i due stimatori, proveditori, arbitri e terminatori o vero viaii, che per l'avvenire si trarranno dalle borse di detto comune ogni sei mesi, sieno tenuti et obligati havere a giurar il detto loro officio nelle mani dell'ufficiale, che a que' tempi sarà, fra tre dì dal dì della lor entrata, di fare l'offizio loro bene e diligentemente, senza danno del detto lor comune o della ***** et habbino et havere s'intendine piena autorità e balia nell'infrascritte cose quanto ha proprio tutto il comune e prima sieno tenuti et obligati fare acconciar tutte le vie, ponti e ponticelli, rigghi, fossi et acquaii, che fusse o sarà necessario ***** il terreno, possessioni o vie a quei tali huomini e persone o vero comune toccasse fare o racconciar fare tali vie, ponti, ponticelli, fossi, rigghi o acquaii e comandare e comandamento fare e far fare a que' tali che toccassero fare e racconciar fare tal' opera infra quel tempo e termine che a loro piacerà e parrà, havuto rispetto alle faccende et opere vi fussi. Il simile, sieno tenuti et obligati comandare a qualunque persona che occupasse le vie pubbliche maestre, con legnami, pietre o calcina o con altro ***** che tali vie o strade malagevolmente si potessero, che habbino sgombro e levate via tali cose che dessino impedimento all'usar tali vie o strade, infra quel tempo e termine che parrà e piacerà loro, havuto rispetto a tal'opera e faccenda. Ancora si intendine havere et habbino piena autorità e balia terminare e porre confini tra l'un vicino e l'altro insieme litiganti, e quello per loro fusse fatto non si possa contraddire o vero noiare, alla pena di lire 5 per ciascuno che contrafacesse; e qualunque persona cavasse o caverà termini o confini tra l'un vicino e l'altro ***** condannato, per ciascuno e ciascheduna volta lire 25, da applicarsi *de facto* e non se ne possa far grazia.

Il simile, tenuti sieno et obbligati a requisizione di ciascuna persona o di comandamento dell'ufficiale, andare *de facto* a stimar i danni dati, che fussero dati e fatti nella corte di Rusignano, da un sacco di grano in là et una soma di vino in là e da soldi quaranta in là, sì che da quinti in qua dette minore stime si riserbano e danno a campali o vero guardie e non possino detti stimatori o vero viaii, pigliare alcun pagamento, per alcuna cagione di detto loro officio fare da huomini e persona di detto comune, se non da forestieri o da chi non fusse in detto comune allibrato, che allhora et in quel caso, havendo affaticarsi in alcuna cosa del detto lor officio fare a stanza d'alcun forestiere o non allibrato, sia tenuto detto ufficiale e debba far fare loro il dovere, di quello havessin fatto a dichiarazione dell'ufficiale di tali pagamenti, havuto rispetto alla cosa.

Ancora, sieno tenuti et obligati stimare tutti i beni mobili et immobili, i quali s'havessero a stimare o dar in pagamento per via della corte di Rusignano, di quello stimassero da depositarsi nelle mani del camarlingo, acciò che di poi non gli habbino a piatir con tali creditori, e fatte che haveranno tali stime e non piacendo tali stime a' tali creditori o altri, per non s'essere stimato il giusto prezzo, sien tenuti et obligati per meno soldi 3 per lira di quello havessero tali stimatori stimato pigliar tali beni et accordare tali creditori o chi fusse per loro.

Ancora, sieno tenuti et obligati comandar a qualunque persona che havesse casa, tetti, balconi, terrazzi o porte o alcun edificio di legname o grotte che minacciassero rovina, che debbino haver acconcio tali pericoli, infra quel tempo e termine che parrà e piacerà loro, havuto rispetto alla cosa. E qualunque persona non obbedisse o vero non obbedirà a ciascuna delle sopradette cose da accomodarsi per li detti stimatori, proveditori, arbitri o vero viai o del loro ufficiale o di commissione di detti proveditori, infra que' tempi e termini che per loro sarann'assegnati, s'intendine esser e sieno condannati e caduti in pena, per ciascuno e ciascuna volta e ciascun comandamento, da risquotersi *de facto* per l'ufficiale, che per li tempi sarà a Rosignano, di soldi 20. E più, sieno tenuti detti proveditori fare acconciare tali luoghi alle spese di quei tali e l'ufficiale sia tenuto *de facto* far pagare a' tali che non havessero obbedito a tali comandamenti, tutto quello fusse costato o costasse per fare racconciar tali luoghi. E detti provveditori sieno tenuti rapportare all'ufficiale tali disubbidienti e farli condannare alle dette pene, altrimenti non rapportando com'è detto di sopra e non osservando e non facendo il detto loro officio, s'intendino esser condannati e caduti in pena, per ciascuno e ciascuna volta, in soldi 20 da pagarsi *de facto*.

Item, che ogni loro rapporto, stima e officio si debba fare insieme e d'accordo amendue col giuramento in mano, da darsi loro per l'ufficiale; et a tali rapporti, stime e comandamenti et a ogni altra cosa che per li detti proveditori sarà fatto, vaglia e tenga e diasi piena fede e credenza e non si possa contraddire alla pena di soldi 20 per ciascuno e ciascuna volta.

N. 53 Che non si possa toccare alcuna scrittura di comune senza licenzia. Rub. 34

Statuto¹ et ordinato che nessuna persona non possa ne debba toccare alcuna scrittura di comune appartenente, che fusse o sarà nella corte di Rusignano, acciò che non si perdine o sieno stracciate o vadino male, perché molti per lor faccende toccano e pigliano le scritture del comune e non si ritrovano o qualcuno verrà in corte per trovare qualche scrittura, partito, richiamo o condannazione e poi straceranno qualche carta, in pregiudizio e danno degli huomini e persone di detto comune; e per levar via tali inconvenienti si provvede che qualunque persona toccherà o piglierà alcuna scrittura di comune, senza licenzia dell'ufficiale, caggia in pena, per ciascuno e ciascuna volta, in soldi 20 e chi gli portassi e toccassi senza licenzia fuori della corte e che prima non habbia il partito da gli ufficiali del comune, dicendo la cagione, caggia in pena di lire cinque et il camarlingo sia tenuto e debba tenere la carta, capitoli e suggello del comune e non li dare o prestare, senza partito de gli ufficiali di detto comune. Et ogni camarlingo, all'uscita sua, sia tenuto consegnare all'altro dette carte e suggello, in modo che a ogni camarlingo che vi verrà rimanga tali scritture e suggello e

chi non osservasse le predette cose caggia, per qualunque camarlingo, in pena di soldi 20 da pagarsi *de facto*, e non se ne possa far grazia.

¹ A margine si legge: Vide correctionem in n. 95 28

N.54 Che le condennagioni si fanno sieno del comune di Rusignano. Rub. 35

Statuto et ordinato che tutte le condennagioni che si faranno per l'ufficiale, che per li tempi sarà a Rosignano, sieno e pervenghino in utile, bene et honore di detto comune di Rusignano. E detto ufficiale, che per li tempi sarà, sia tenuto et obligato condannare e punir i delinquenti per i presenti statuti e le pene e condennagioni attribuire al general camarlingo di detto comune, ricevente per il detto comune. E perché i presenti statuti non posson disporre sopra ogni caso, delitto e malefizio eccessi *****, si provvede che il detto ufficiale, che per li tempi sarà, possa condannar e punir i delinquenti¹, dove non parlassino i presenti statuti, in quel modo e forma a lui parrà e piacerà, non potendo fare maggior condennagioni di lire dieci in qua.

¹ A margine compare una *manicula*

N. 55 Che chi vende beni richiegga il vicino prima, se vuol comprare. Rub. 36¹

Statuto et ordinato che nessuna persona possa vendere ad alcuna persona niun bene immobile posto nel detto comune, che prima non ne richiegga il vicino o vero consorte, il quale fusse confinante da più lati, se lo vuol comprare o no. E se non ne richiedesse tali vicini confinanti prima che venda, che allora et in quel caso tal vendita non vaglia e non tenga di ragione e prima s'intenda obligata e venduta per quel prezzo a tali confinanti che a nessun altro compratore.

Da questa rubrica in poi il numero che segue il termine *Rub.* è cassato, con l'eccezione della *Rub. 39*

N. 56 Dell'offizio de' campai e stimatori. Rub. 37

Statuto¹ et ordinato che i campai o vero guardie, che per li tempi saranno, sieno tenuti et obligati, ogni volta che rapportheranno all'ufficiale di detto luogo l'accuse de' danni dati troveranno, rapportare le stime di tali danni al detto ufficiale, se le stime non sono maggiori d'un sacco di grano o di lire 2 o d'una soma di vino. Et in su dette tali stime ne si deva mettere su tutte le bestie et in che luogo e dove havessin dato il danno e far fede non v'esser state altre bestie. E da lire 2 in là et un sacco di grano et una soma di vino, facendo prima fede tali guardie o vero campai esser danno di maggiore stima, sien tenuti et obligati li stimatori di detto comune andare a stimar tali maggior danni, a requisizione di ciascuna persona danneggiata o di comandamento dell'ufficiale. E tali stime haver rapportate tra tre dì dal dì sarà lor detto e comandato alla pena di soldi 10, per ciascuno e ciascuna volta non rapportassino o vero andassino in fra detto tempo. E dette stime si debbin fare e rapportare con giuramento per li detti campai o vero guardie e stimatori, ciascuno de' detti amendue d'accordo insieme. Et in su rapporti e stime da farsi per li detti stimatori, sieno tenuti e debbino detti campai o vero guardie, mettersi su tutte le bestie che havessin fatto tal danno infra tre dì dal dì di tale stima o innanzi alla pena di soldi 10, per ciascuno e ciascuna volta. E l'ufficiale di detto luogo sia tenuto e debba dette stime scriverle da per sé in su un suo libretto o bastardelle, in buona forma, cioè il dì è fatta tale stima e per chi e con quante bestie, appunto col giuramento di tali stimatori, campai o vero guardie.

E per sua fatica habbia l'ufficiale per ciascuna stima e rapporto soldi 2 da quel tale in cui favore tornasse²; et il detto ufficiale lo possa strignere *defacto* a tal pagamento di stima³. E volendone copia quei tali che in lor favore tornasse, sia tenuto e debba detto ufficiale dame fede o vero copia a gli addimandanti, senza havere a pagare altro, che detti due soldi dell'una. E tali stimatori, campai o vero guardie, non possin domandare alcun pagamento per cagione di tali stime, se non a' forestieri o a chi non fusse in detto comune allibrato, quello fusse o sarà giudicato e detto per l'ufficiale di detto luogo, havuto rispetto alla stima e quanto fussino indi lontano. Et a tali stime si presti piena et indubitata fede e credenza e vaglino e tenghino di ragione e centra quelli non si possa contradire et execuzione habbino *de facto* e non si possin addimandar tali stime, se non quando si sarebbe tal danno raccolto.

1 A margine si legge: Vide correctionem sub n. 96

2 A margine si legge: *Si sta alla tariffa e non allo statuto*, soldi II

3 A margine si legge: *N. b.*

N. 57 Dell'offizio de' campai e guardie. Rub. 38

Statuto¹ et ordinato che i campai o vero guardie, che per li tempi saranno eletti e tratti per il comune di Rusignano, sieno tenuti et obligati, nel principio della loro entrata, giurare nelle mani dell'ufficiale il loro officio far bene e diligentemente e nessuno per animo accusare, di poi sieno tenuti et obligati andar cercando et investigando tutti i danni che si facessero o faranno nella corte di Rusignano e quelli rapportare appunto a detto ufficiale, fra gli otto dì dal dì che sarà stato fatto tal danno e perché la corte è grande e non posson essere in ogni luogo a veder tutti i danni; il perché è provveduto che detti tali campai o vero guardie, che per li tempi saranno, sieno tenuti et obligati, andar cercando et investigando tali danni per indizzii o per altre legittime chiarezze e provino, in modo possine giustamente rapportare tali danni, e non li trovando o rapportando, sieno et essere s'intendine, tali campai o guardie obligati e tenuti alla stima che si facesse per gli stimatori del comune a quei tali che havesser ricevuto tal danno. E possine e debbino ciascuno de' detti campai o vero guardie denunziare et accusare tutti i danni e guasti troveranno in detta corte; et a tali rapporti si creda e diesi loro piena fede e credenza. E se detti campai o guardie o ciascuno di essi accusassero alcuna persona, la qual persona accusata provasse non haver fatto il danno per due testimoni o più degni di fede, che allhora et in quel caso, detti tali campai s'intendine essere e sieno condannati nella pena del doppio più venisse per cagione di tale accusa. E se volesse accusare il signore de' beni o che tali beni tenesse a fitto o in alcuno altro modo, sia lecito e possa ciascuna persona accusare e denunziare qualunque persona contrafacesse a' presenti statuti, dandosi prima a ciascun di loro il giuramento per detto ufficiale, che la detta accusa e denunzia è vera e non per animo accusa. E questo s'intenda se al detto ufficiale parrà sia persona degna di fede et altrimenti no. E parendo et accusando e di poi essendo riprovato, caggia² quella tal persona che havesse accusato nella pena del doppio e del danno che ne venisse per cagione della stima, da pagarsi *de facto*. E l'ufficiale, che per li tempi sarà, sia tenuto et obligato, tutte l'accuse e denunzie piglierà, notificarle a quelle tali persone per il messo della corte in persona o alla casa della loro habitazione, acciò che si possino difendere, se a torto fùssin accusati. E non venendo e non comparendo, fra X dì dal dì sarà loro notificato tale

accusa o denuncia, che al detto ufficiale sia lecito, possa e debba tali accusati e delinquenti condannar e punire alle pene e come per li presenti statuti si dispone; e questo non s'intenda per li cittadini fiorentini che dessin danno in detta corte, ma proprio sien tenuti all'emenda di tale stima e danno e non ad alcuna pena. E l'ufficiale habbia et havere s'intenda il quarto di tutte le condannagioni riscotesse² e che andassin a entrata del comune e che il lor utile e bene si riscotesse e convenisse, senza alcun stanziamento dal camarlingo del detto comune o da colui che pagasse; et ogni ufficiale possa, debba e sia tenuto risquotere tutte le condannagioni che a suo tempo si facessino o faranno, acciò che le condannagioni non si invecchino e vadino in perdizione.

1 A margine si legge: Vide correctionem sub n. 101

2 Segue *in* cancellato

3 A margine compare una *manicula*

N. 58 Che non si possa graziare condannagioni, se non in certo modo. Rub. 39

Statuto et ordinato che per l'avvenire i consoli, consiglieri e camarlingo, che rappresentano il comune, non possino graziare ne liberar alcuno condannato o debitore per altra cagione di detto comune, se prima tali condannati o debitori non depositeranno nelle mani del camarlingo di detto comune soldi due per lira di quello fùsse debitore o condannato. E di poi si possa e debba proporre e metter a partito; e mettendosi e vincendosi, l'ufiziale sia tenuto scancellarlo e liberarlo da ogni presura e gravamento havesse fatto per tali ragioni; e mettendosi tal partito e non si vincendo, perda quel tale debitore detti due soldi per lira. E se di nuovo volesse si mettesse, di nuovo sia tenuto e debba depositare come di sopra et altrimenti facendo, non vaglia. E perché l'ufiziale ha da avere il quarto delle condannagioni, così di quelle che tutte si pagassino, come di quelle che detto comune graziasse et così hanno sempre pagato et havuto, si provvede di nuovo che detto ufficiale non possa pigliare, per cagione di tali grazie da farsi o che si facessino per vigore della corte, se non soldi due per lira di quello fusse debitore. E come al comune, acciò che l'ufiziale non sia in miglior grado del comune e che anco il comune non doni le ragioni dell'ufiziale, dove si fusse affaticato all'intero pagamento.

N. 59 Che ciascuno faccia le guardie li saranno comandate. Rub 40

Statuto et ordinato che ogni huomo e persona del comune di Rusignano e quivi habitante in detto comune, borgo o castello sieno tenuti et obligati ciascuno fare le guardie gli sarà comandato di dì e di notte per l'ufiziale di detto luogo o per li consoli, consiglieri e camarlingo sarà deputato, in modo che a ogni uno tocchi la sua volta, alla pena di soldi 10, per ciascuno e ciascuna volta non facessero dette guardie. E l'ufiziale possa e debba mettere, per quei tali non facessero tali guardie o mancassino, uno che la faccia per quello tale alle sue spese e da costringerli *de facto* alla pena et all'opera, et intendasi essere in guardia uno che sia d'anni XVI infino in età d'anni LX. E non s'intenda per gli infermi o vero malati in modo non possin fare i fatti loro ne per li consoli o camarlingo del comune. E chi si partisse o vero partirà dalla sua guardia e posta senza licenzia s'intenda condannato e caduto in pena, per ciascuno e ciascuna volta, in soldi 5 da pagarsi *de facto*.

N. 60 Pena di chi dicesse parole ingiuriose a ciascuno dell'offizio. Rub. 41

Statuto et ordinato è che qualunque persona dicesse o dirà ingiuria, villania o cattive parole et ingiuriose ad alcuno de' consoli, consiglieri o camarlingo, nella casa et habitazione del rettore et ufficiale del detto luogo, caggia in pena, per ciascuno e ciascuna volta, in soldi 40; e se è alla presenza dell'ufficiale debba e sia tenuto detto ufficiale, innanzi si parta quel tale e tali, farli pagare la detta pena e condannagione. E se tali parole s'usassino fuori di corte pena soldi 10, per ciascuno e ciascuna volta. E qualunque ingiuriasse l'ufficiale di simili parole caggia in pena del doppio più, da pagarsi *de facto* tali pene e condannagioni.

N. 61 Pena a chi dicesse parole ingiuriose l'un contro l'altro. Rub. 42

Statuto et ordinato che qualunque persona dicesse o dirà l'un all'altro et a converso o ciascuna persona l'una contro l'altra, alcuna parola ingiuriosa, brutta o disonesta nella, casa o habitazione dell'ufficiale, caggia in pena, per ciascuno e ciascuna volta, di soldi 20; e se sono o è fuori della corte et in detto comune, caggia in pena, per ciascuno e ciascuna volta, di soldi 10. E qualunque donna o fanciulla, per tor via gli scandoli, si dicessino l'una contro l'altra alcuna parola ingiuriosa, brutta e disonesta o contendessino o garrissino l'una contro l'altra per cagione de' lor mariti; o ciascuno di essi contendessino o insieme piati havessino, caggino in pena, per ciascuna volta e ciascuna parola, di soldi 10 e se s'azzuffassino insieme o ciascuna di esse, di soldi 20. E di fatto s'intendine condannate e cadute in dette pene da risquotersi e pagarsi *de facto*. E sieno obbligati i loro mariti, se l'hanno, se non i padri, se l'hanno, se non i fratelli, se l'hanno, se non i più proximi parenti, e non se ne possin discostare, ma intendasi, come se loro o ciascun di loro proprii, fussino condannati alle pene predette.

N. 62 Pena di chi gettasse alcuna bruttura nella fonte del comune. Rub. 43

Statuto et ordinato che qualunque persona, di che grado o condizione si sia, gettasse alcuna bruttura nella fonte del castello e comune di Rusignano o che in essa abbeverassino alcuna bestia o lavassinsi le mani o alcun panno drento vi fusse lavato o immollato o pietre o altro drente gettatavi, caggia in pena, per ciascuno e ciascuna volta, di soldi 10. Se è donna o fanciulla, sia obbligato il marito, padre o fratello, se no, il più prossimano parente ha; se fusse fante, servo o famiglio d'alcuna persona, sia tenuto et obbligato il padrone proprio.

N. 63 Pena di chi non spazzerà il sabato la via. Rub. 44

Statuto et ordinato che ciascuna persona e famiglia di Rusignano et in detto castello o borgo di Rusignano habitante, sia tenuto e debba, ciascun sabato, spazzar dinanzi all'uscio della sua casa, tanto quanto tiene e dura la detta sua casa e portare la spazzatura o vero fastidio o bruttura fuori dal castello o borgo, in luogo honesto, in modo non dia fastidio o vero occupi terre o possessioni o case altrui. Il simile, che nessuna persona, di che grado o condizione si sia, non possa, ne debba gettar dalle finestre nelle vie maestre alcuna bruttura o fastidio, ma portarla dietro alle case o vero lungo le mura. Il simile, non si possa gettare dalle finestre alcuna acqua o lavatura non putrida, se prima non si fa alle finestre e dica 'guardi'. E qualunque

contrafacesse o contrafarà a ciascuna delle predette cose s'intenda esser condannato e caduto in pena, per ciascuno e ciascuna volta, in soldi 10. E se è donna o fanciulla, il marito, se non ha, il più prossimano parente sia obbligato; se è famiglio, fante o servo, il padrone, come se lor proprio fussino condannati.

N. 64 Pena a chi bestemmierà Dio, la sua Madre e santi. Rub. 45

Conciò sia cosa che dignissima cosa sia incominciare alle divine opere, per questa presente legge è provveduto che qualunque persona l'onnipotente Iddio o la sua Madre Vergine Maria bestemmierà, caggia in pena, per ciascuno e ciascuna volta, in lire venticinque¹ e qualunque persona bestemmierà alcuno de gli apostoli o santi della celestial corte del Paradiso s'intenda condannato, per ciascuno e ciascuna volta, in lire dieci. E qualunque persona dirà parole brutte, villane o disoneste contro a' predetti o in lor nome, in loro o ciascuno di loro dispregia o vituperasse, s'intenda essere e sia condannato, per ciascuna volta, in lire dua. E chi udisse dire o vedesse detti delinquenti o ciascun di essi, sia tenuto, *ipso facto*, denunziare e rapportar tali erranti, sotto la medesima pena che n'andasse a quello tale e tale che accusasse, denunziasse o rapportasse; guadagni la quarta parte il rettore che la riscotessi et il resto sia del comune di Rusignano.

¹ A margine si legge: *Vedi l'approvazione in questo, carta 95 per la quale viene cassato in tutto*

N. 65 Pena a chi assaltassi o s'azzuffassi con mano con persona. Rub. 46

Statuto et ordinato che qualunque persona farà insulto contro ad alcun'altra persona o vero assalirà, con mal modo e mal animo, senz'arme, pietra o bastone, senza effusione di sangue, cioè con mano vota, sia condannato, per ciascuno e ciascuna volta, in lire due. E chi percoltesse alcuno con mazza, bastone o pietra, con mano, senza effusione di sangue, in lire cinque, per ciascuna percossa e per ciascuna volta, e da riscotersi *de facto* per l'ufficiale sopradetto. E dove fusse effusione di sangue con pietra, mazza, bastone o alcuna generazione d'armi o ferro, si riserba al vicario di Lari tali casi e non all'ufficiale predetto.

N. 66 Pena a chi entrasse in su beni del comune senza licenzia. Rub. 47

Statuto et ordinato, che qualunque persona entrerà in su beni, terre e possessioni di detto comune, senza licenzia o partito dell'uffizio, che per li tempi saranno rappresentar detto comune, s'intenda esser condannato e caduto in pena, per ciascuno e ciascuna volta, di lire X e più nel terratico, danni et interessi di detto comune, da pagarsi *de facto*, senza alcuna solennità, atteso alla verità della cosa et in lire 5, per ciascuno e ciascuna volta, per qualunque togliesse o pigliasse sassi, pietre, rena, calcina o legnami, ferramenti, masserizie o scritture del detto comune, senza licenzia e partito del detto comune e più alla restituzione, danni et interessi di detto comune e *de facto* pagarsi detta condannagione e pena.

N. 67 Pena a chi mettesse o metterà fuoco nelle possessioni e terre d' altri. Rub. 48

Statuto e obbligato, che qualunque persona mettesse o metterà fuoco, dannificando alcuna persona ne' suoi beni, in sepalì, macchie, siepi, terre o possessioni o in alcun altro luogo, contro alla volontà del signore di tali beni, dove non fusse arsione di case, capanne o alcun altri edificizzii, caggino in pena e sia condannato, per

ciascuno e ciascuna volta, in lire 5 e più alla menda, a restituzione del danno, da condannare e risquotersi *de facto* per l'ufficiale di detto luogo. E sia tenuto il padrone per i fanti, guardiani e tutta la sua famiglia di casa.

N. 68 Della pena chi turbasse le possessioni e la tenuta d'altri. Rub. 49

Statuto et ordinato che qualunque persona turbasse o turberà in terra o starà o possederà alcuna terra, prati, boschi, case o possessioni d'alcuna persona, che fusse posta nella corte o comune di Rusignano, senza alcuna licenzia, carta o titolo di quei tali beni che ad altri si appartenessero e per via della corte prima li fusserò vietate, protestate o comandate e non obbedisse a tal divieto, protesto o comandamento e che di poi quel tale che si sentisse aggravato accusasse tali persone e disturbanti e possidenti e tenenti tali terre, possessioni o case e provasse per scritture autentiche o prove legittime, tali beni esser sua e innanzi a lui obbligateli, s'intenda esser condannato e caduto in pena di lire 25 e nelle spese dell'accusa e nella restituzione de' frutti. E chi entrasse in casa alcuna persona, contro alla sua volontà, di che gli havesse detto 'non voglio che tu entri in casa' e provasselo a suo dispetto esservi entrato, sia condannato, per ciascuno e ciascuna volta, in lire dieci e nelle spese, da farsi pagar *de facto* per l'ufficiale sopradetto.

N. 69 Pena di chi rimproverasse alcuna ingiuria, offesa o vergogna ad alcuno. Rub. 50

Statuto et ordinato che qualunque persona rimprovererà ad alcuna persona alcuna ingiuria della qual ingiuria fusse fatta pace, sia condannato per l'ufficiale, per ciascuno e ciascuna volta, in lire cinque e se non fusse fatta pace, in lire dua e se fusse homicidio, del quale non fusse fatta pace, in lire venticinque, per ciascuno e ciascuna volta e chi non rimproverasse alcun'altra ingiuria o vergogna d'alcuna donna o huomo d'alcuna famiglia o casa, s'intenda essere e sia condannato, in lire dua per l'ufficiale di detto luogo, da risquotersi e pagarsi *de facto*.

N. 70 Pena a chi vendesse con misure non suggellate o guaste o false. Rub. 51

Statuto et ordinato che nessuna persona del comune di Rusignano o quivi habitante, possa vendere e comperar biada, vino, olio o vero grano o niun'altra cosa, se non con le misure suggellate del suggello del comune di Firenze. Il simile, chi venisse a venderci alcuna mercanzia o cosa, con alcuna misura non giusta e non suggellata col suggello del comune di Firenze, s'intendine condannati e caduti in pena, per ciascuno contrafacesse o contrafarà, alla pena di soldi venti e da perder tali pesi e misure non giuste. E l'ufficiale di detto luogo sia tenuto e debba farne diligente cerca e condannar i delinquenti, come di sopra. Il simile, chi vendesse con pesi non giusti o falsi o non suggellati nelle botteghe o case di Rusignano, alcuna cosa, mercanzia, pane o vino, s'intenda caduto nella detta pena e condannato tali erranti, come di sopra è detto.

N. 71 Pena a chi ammazangasse lino o trebbiasse alcune biade nel castello o borgo. Rub. 52

Statuto et ordinato che nessuna persona possa tribbiare grano o alcun'altra biada o vero mazarangare lino nel castello o borgo di Rusignano, alla pena di soldi 20, per ciascuno e ciascuna volta. E sono donne o fanciulle, mariti, padri o fratelli o più prossimani parenti, sieno tenuti et obligati quei tali, come se lor propri fussero

condannati. E questo non habbia luogo nell'estremità della guerra, nel qual tempo possin fare le predette cose con licenzia dell'ufficiale, che per li tempi sarà a Rusignano, senz'alcun pregiudizio di quei tali.

N. 72 Pena a chi non facesse o farà l'orto ogni anno di marzo. Rub. 53

Statuto et ordinato è che ciascuna persona di detto comune et in esso habitante, sia tenuto e debba, ciascun capo di famiglia o che facesse o farà fuoco o spese da sé, sien tenuti ciascun anno del mese di marzo, fare tanto horto che basti a lui et alla sua famiglia; e debbonvi esser in detti tali horti et in ciascuno d'essi cinquanta cavolini, insalate et erbaggi necessari!. E ognuno sia tenuto osservare e fare detti horti, come di sopra è detto, alla pena di soldi venti, per ciascuno e ciascuna volta. E l'ufficiale, che per li tempi sarà a Rusignano, sia tenuto e debba, passato il mese di marzo, andar cercando per la detta corte chi non havesse fatto tali horti e condannar i delinquenti alle pene sopradette, ciascuno d'essi.

N. 73 Pena di chi entrasse in vigna o horto d'altri personalmente. Rub. 54

Statuto et ordinato che qualunque persona del comune di Rusignano o d'altronde, darà danno o entrerà in alcun modo in vigna o horto, s'intenda essere e sia condannato, per ciascuno e ciascuna volta, se è di dì, in soldi 10 al comune, che cinque a quel tale di chi fusse l'orto; se è di notte, sia condannato, per ciascuno e ciascuna volta, in soldi 20 e soldi 10 al padrone dell'orto; e così s'intenda dell'orto come della vigna, e se a quei tali padroni delle vigne o horti paresse loro haver ricevuto maggior danno, che allhora et in quel caso possi per li stimatori del comune fare stimar tali danni et a tale stima farsi pagare e valere; e qualunque persona desse o darà personalmente danno, in beni altrui, cioè in campi, grani, biade, terre di qualunque ragione, caggia in pena, per ciascuna persona e ciascuna volta, in soldi dieci et all'emenda di tali danni havesse fatto o dato; e se tali danni si facessero per alcun guardiano, garzone o famiglio d'alcuna persona, sia tenuto e debba, l'ufficiale condannar quei tali padroni, dicendo nella condennazione 'per haver dato tal danno tale garzone'. Il simile, se fussero donne, fanciulli o fanciulle, sieno tenuti a tal condennagione il più prossimano parente, cioè marito o padre o fratello e di poi altri, di grado in grado, et all'emenda di tali danni.

N. 74 Pena di chi darà danno con alcuna bestia nelle terre, beni, grani e biade d'altri. Rub. 55

Statuto et ordinato che qualunque persona desse o darà danno in vigne, horti, campi, boschi, prati, grano, biade o alcun'altra sementa o terra, sia condannato il signor delle bestie, per ciascuna bestia minuta dante danno in alcuno de' sopradetti luoghi in denari 16 per ciascuna bestia minuta, et il porco s'intenda bestia minuta, e per ciascuna bestia grossa dante danno in alcuno de' sopradetti luoghi in soldi cinque; e dante in alcuno de' sopradetti luoghi di notte, sempre si raddoppino le pene e tuttavia all'emenda del danno e le bestie forestiere s'intendine condannate sempre e cadute in pena del quarto più. Il simile, tutte le condennagioni che non si pagano o pagheranno infra dieci dì dal dì sarà stato condannato, s'intendine caduti in pena del quarto più; e le donne, fanciulle o fanciulli, che dessino o daranno danno in alcuno de' sopradetti luoghi con alcuna delle sopradette generazioni di bestie, s'intenda e sia condannato et obbligato il più

prossimano parente havessino. E se fusse guardiano, garzone o famiglio o con altri stessi, s'intenda condannato et obligato il padrone di quei tali dannificanti.

N. 75 Pena a chi lascerà andar i porci per il castello e borgo di Rusignano. Rub. 56

Statuto et ordinato che qualunque persona del comune di Rusignano o in esso habitante lascerà andar o stare i sua porci oltre per il castello o borgo di Rusignano, s'intenda esser e sia caduto in pena e condannato, per ciascuno e ciascun porco e troia e per ciascuna volta, in soldi cinque; e questo non s'intenda nell'andare, tornare o passare da pastorale o chi gli tenesse in chiusure, casellini, porcili o altro edificio, che gli rinchiudesse appresso al castello o borgo, in modo non dessino fastidio a gli huomini e persone di detto luogo. E questo non s'intenda al tempo della guerra, dove fusse necessario ridurgli nella terra, che allhora et in quel caso, con licenzia dell'officiale, si possin tener drento, senza alcun lor pregiudizio; il simile s'intenda delle bestie grosse, ma pena soldi 2, per ciascuno e ciascuno e ciascadavolta; et il marito, padre, fratello o altri più prossimi parenti, se è donna, fanciulla o fanciullo, sieno tenuti et obligati per que' tali, a quelle tali persone; e s'è garzone, guardiano o famiglio che stia con altri, sia tenuto et obligato il padrone o quei tali padroni, a tali condannagioni e pene.

N. 76 Pena a chi lascerà andar il cane sciolto a certi tempi della vendemmia. Rub. 57

Statuto et ordinato che qualunque persona del comune di Rosignano o in esso habitante lascerà andar il suo cane o cagna fuori, in modo che tal cane o cagna, al tempo dell'uva, cioè da mezzo il mese d'agosto insin'a tutto il mese di settembre, fusse o sarà trovato in vigna o a viti, s'intenda esser e sia condannato il padrone di tali cani o cagne, per ciascuno e ciascuna volta, in soldi 5 e più all'emenda del danno, se danno alcuno havesse dato o fatto.

N. 77 Pena a chi tagliasse o spezzasse alcun frutto domestico o salvatico. Rub. 58

Statuto et ordinato che qualunque persona, di che grado o condizione si fusse, tagliasse e rompesse o taglierà e rompere farà, se taglierà o romperà o spezzerà alcun frutto domestico, il quale o quali, fusse in vigna, orto o campi, caggia in pena, per ciascun frutto o ciascuna volta, in lire cinque e chi spezzasse o rompesse alcun ramo di detti frutti caggia in pena e sia condannato, per ciascuno e ciascuna volta e per ciascun ramo, in soldi venti e qualunque persona rompesse o tagliasse alcun albero e frutto salvatico, macchie, sepali o callaie, contro alla volontà del padrone, s'intenda caduto in pena, per ciascuno e ciascuna volta, in soldi cinque; et ogni persona ne possi esser accusatore e sempre s'intenda alla emenda di tali danni. Il simile s'intenda di qualunque persona togliasse, pigliasse o cogliesse alcuna generazione di frutte in detta corte, senza licenzia del padrone, per ciascuno e ciascuna volta, in soldi dieci et all'emenda. E se sono donne, fanciulle o fanciulli, sien tenuti a ciascuna delle sopradette pene i più prossimi parenti; se è guardiano, garzone o famiglio o stesse con altri, il vero padre s'intendine esser e sieno tenuti a ciascuna delle sopradette pene.

N. 78 Pena a chi guastasse alcun bugno d'api o pecchie. Rub. 59

Statuto et ordinato che qualunque persona, di che grado o condizione si sia, facesse danno o guastasse bugni d'api altrui, con fuoco o altrimenti, sia condannato, per ciascuno e ciascuna volta, per l'ufficiale di detto luogo, in lire dieci et all'emenda del danno et ognuno ne possa esser accusatore et all'emenda del danno, in ciascuno di detti casi.

N. 79 Pena a chi portasse arme in certi luoghi e a certi tempi. Rub. 60

Statuto et ordinato che nessuna persona del comune di Rusignano o in essa habitante, per levar via scandoli e quistioni, non possa ne debba in detto comune, borgo o castello portar alcuna generazione d'armi in hasta o senz'hasta, cioè spade, coltelle, coltelli, squarcine o pugnali o alcun'altra generazione d'armi in mano, cinta o allato, alla pena di soldi 20 per ciascuno e ciascuna volta, e s'è di notte in soldi 40. E questo non s'intenda quando fusse guerra o sospetto, in modo che si bisognasse guardar la terra, perché è luogo alcuna volta di sospetto o di guardia. E questo non s'intenda ancora per chi portasse o porterà alcuna generazione da offendere et offendibili d'armi nella corte et habitazione dell'ufficiale di detto luogo, che in verun modo e nessuno, per veruna cagione, si possa ne debba in detta corte e habitazione dell'ufficiale portare alcuna delle sopradette generazioni d'armi. Ma sia tenuta ciascuna persona lasciarla, quando viene in corte, fuori dall'uscio o a casa, alla pena di soldi 20, per ciascuno e ciascuna volta, e da perder l'armi. E questo si fa per cagione di litiganti, che dinanzi al detto ufficiale si minacceranno o verranno a parole con armi e per non esser incarcerati dall'ufficiale che comunemente sta senza famiglia.

N. 80 Pena a chi non seminasse ogni anno delle fave. Rub. 61

Statuto et ordinato che ogni persona di Rusignano o in esso habitante sia tenuto e debba seminar ogni anno uno staio di fave almeno e questo s'intenda per chi avesse un paio di bestie da lavoro o più; e chi havesse solamente una bestia da lavoro, debba seminarne un mezzo staio; e chi non tiene o non ha bestie, un quarto di fave. E questo si fa perché ognuno ponga e semini delle cose; e l'ufficiale, che per li tempi sarà, sia tenuto e debba ogni anno del mese di marzo, cercare o far cercare per detto comune e corte, e tutti quelli troverà non haver seminato, condannargli per ciascuna persona in soldi 20, da risquotersi detta pena *de facto*.

N. 81 Che durante l'offizio de' consoli, non possino personalmente esser gravati. Rub. 62

Statuto et ordinato, acciò che si faccia differenza da huomo a huomo e offizio a offizio, che nessuno de' consoli possa esser astretto o gravato per l'ufficiale di detto luogo personalmente per debiti di spezziali et private persone, durante il lor offizio, alla pena di lire venticinque, per qualunque ufficiale contrafacesse.

N. 82 Che per debiti e richiami havesse il comune, non si gravi se non quelli dell'offizio. Rub. 63

Statuto et ordinato che nessun rettore o ufficiale di detto luogo possa ne debba, per debiti e richiami che havesse il comune di Rusignano, gravare o gravar fare, personalmente o in beni, alcuno di detto comune, se non di quelli o ciascuno di quelli dell'offizio, che sono sette che rappresentano tutto il comune, acciò che habbino cagione di sodisfar più presto tali creditori, che essendo gravati altri che dell'offizio per detto comune hanno caro di tenere lor bestie prese e star presi e gravati per il detto comune, per valersi poi col comune di tale gravamenti, e quanto più stanno gravati, più l'hanno caro. E questo non s'intenda per debiti del comune di Firenze, ma ognuno per tali debiti possa esser gravato. E qualunque rettore o ufficiale

contrafacesse, caggia in pena di lire cinquanta e sien sottoposti a Conservadori di legge e tali gravamenti non vaglino.

N. 83 Che ogni anno il comune faccia le bandite usitate a' tempi debiti. Rub. 64

Statuto et ordinato che l'offizio che rappresenterà il comune, insieme con li trenta huomini della maggiore, devino fare ogni anno, ai tempi usati, le bandite delle pasture e terre del comune, alla pena di soldi dieci, per ciascuno e ciascuna volta; e quello che per li detti ufficiali e 30 huomini o alle due parti di loro sarà fatto vaglia e tenga da osservarsi per ciascuna persona, con le diete e pene che a loro parrà e piacerà; e l'ufficiale sia tenuto far osservare a ciascuno.

N. 84 Pena a chi tagliasse o togliesse per far incetta di legname di comune. Rub. 65

Statuto et ordinato che per l'avvenire nessuna persona, di che grado o condizione si sia, possa ne debba tagliare o tagliar fare o pigliare alcun legname o legni de' paschi o boschi del comune di Rusignano, per fame incetta di vendere o d'altro fare, se non per suo bisogno di casa per ardere, alla pena di soldi cinque, per ciascuno e ciascuna volta. E questo non s'intenda per i forestieri o chi non fusse allibrato et huomo di detto comune, ma andando o mandando a pigliare di tali legni per ardere o per altro, caggia in pena, per ciascuno e ciascuna volta, di soldi dieci e sempre s'intenda all'emenda del danno di ciascuno contrafarà alle predette cose.

N. 85 Che chi compera bene sia tenuto a quella gravezza e debito vi fusse. Rub. 66

Statuto et ordinato, acciò che la gravezza et estimo di detto comune non si diminuisca, per vendere o comperare et alienare che ogni dì si fa de' beni che sono de gli huomini e persone di detto comune, che qualunque persona comperasse o in qualunque altro modo si trasferiranno detti beni immobili et altri, s'intenda essere e sia obligato e tenuto a quella medesima gravezza et estimo che in su tali beni fussino o saranno; il simile, a ogni debito vi fusse su per tali cagioni. Il simile, s'intendine esser e sieno obligati ancora i predetti beni; e questo non s'intenda per li cittadini fiorentini o per altri che di tali beni alienati o in qualunque altro modo trasferiti, gli havessero dati a graveza o estimo, dove fussero allibrati nel contado o distretto di Firenze o che pel comune di Firenze si riscotesse.

N. 86 Della pena di chi non riguardasse i prati a certi tempi. Rub. 67

Statuto et ordinato è che ogni e qualunque persona, di che grado e condizione si sia, sia tenuto et obligato riguardare e riguardar fare tutti i prati che si facessero o faranno nella corte e comune di Rusignano, dal dì 15 di marzo per insino a tutto giugno; pena a qualunque contrafacesse o contrafarà, per ciascuno e ciascuna bestia grossa, in soldi 5 e le bestie minute soldi 2 per ciascuna, e la notte pena doppia. Et a' forestieri e non allibrati in detto comune, il quarto più. E chi facesse o farà di nuovo prati sia tenuto e debba farli bandire ne' luoghi pubblici di detto comune pel messo della corte, apparendo tal bando scritto nel libro dell'ufficiale, che per li tempi sarà; e di poi in su tali prati o in qualunque di essi, farvi una croce rilevata, in modo che si

conoschi sia prato. E debbinsi fare tali prati in luoghi alti e congrui a' prati; altrimenti non osservando o facendo, non s'intendine prati ne da guardarsi per persona.

N. 87 Che i forestieri non possin habitare in Rusignano, se non in certo modo. Rub. 68

Statuto et ordinato, havuto rispetto che il castello di Rusignano è in su et appresso alla marina e luogo e terra di sospetto et ogni di gente nuova ci arriva, fermandosi a stare, chi con questo e chi con quello e chi sopra di sé, togliendo case in detto castello e comune e tutte sono persone che sono corsi e fuori del contado e distretto di Firenze e non sappiamo di chi ci fidare, e godono le nostre cose, pasture e boschi; che qualunque persona fusse o sarà fuori del contado o distretto di Firenze o in esso habitasse o habiterà sopra di sé o con altri, per un mese dal di si sarà fermo e, passato detto mese, non chiegga licenzia a consoli, consiglieri, camarlingo et ufficiale di detto luogo, che apparisca per partito vinto e registrato, s'intenda caduto in pena di lire cinque, per ciascuno e ciascuna volta. Il simile, il padrone che lo tenesse o appigionassili o in qualche altro modo gliene concedesse alcuna casa o sito, sotto la detta pena. E l'ufficiale sia tenuto comandare a tali forestieri che sgombrino la terra alla pena di lire due, per ciascuno e ciascuna volta e ciascun comandamento disubbidissero. E se volessero detta licenzia dall'offizio et ufficiale di poter star continuamente e familiarmente in detto luogo, sien tenuti e debbino dare uno o più sufficienti mallevadori, che saranno fedelissimi a Marzocco et ubbidienti e non commetteranno alcun errore o eccesso, che torni contro al comune di Firenze o degli huomini o persone di Rosignano, e per partito di detto officio si debbino approvare. Ancora, che tali forestieri non possine godere alcuna fazione o dar lor sale, pasture o boschi che avesse o harà detto comune o in sudetta corte o comune tenere alcuna generazione di bestiame, se non pagano o concorreranno alle fazioni di detto comune. E detti ufficiali possine tali forestieri abitanti o che habiteranno, per lor partito vinto, havendo fatti buoni portamenti, farli et approvarli per gli huomini della terra, concorrendo alle fazioni del comune e pagando in comune per la testa sua. Et se compra o possiede beni, per quello fussini su d'estimo stato; e se ha bestiame, paghi per quello pagherebbono in sul pasco o paschi consueti, come pagano o pagherebbono di tutte le sopradette cose gli huomini e persone di detto comune; e non volendo tali forestieri esser fatti o approvati huomini della terra, volendosi stare solo con la licenzia, non possine godere alcun beneficio di comune di sale, pasture, boschi o altro di detto comune, ne in detto comune o corte tenere alcuna generazione di bestiame, se non paga quello si pagherebbe a tenere tali bestie in sul pasco o paschi consueti di detto luogo e paese, acciò che non godine quello che gli huomini di detto luogo vendano e comprano, senza costo. E qualunque contrafacesse o contrafarà al presente statuto o alcuna d'esse parti, s'intenda caduto in pena, per ciascuno e ciascuna volta, in lire due; e tali forestieri sieno costretti a tali pagamenti fare, senza alcuna cavillazione o escezione per l'ufficiale di detto luogo.

N. 88 Che forestieri, abitanti o no, passino essere scritti al banco di Rusignano. Rub. 69

Statuto et ordinato che qualunque persona non allibrata in detto comune facesse o farà alcun debito o credenza o leverà alcuna mercanzia o cose de gli huomini e persone di detto comune possine e debbino, ad istanza di tali creditori, farli gravare *de facto* al banco di Rusignano, personalmente o in beni, in quel modo

e forma parrà a tali creditori sia più facile. E l'ufficiale di detto luogo sia tenuto e debba gravar tali debitori, ad istanza di tali creditori, nel modo sopradetto, acciò che persona non s'avvezi cessare con la roba altrui. Il simile, qualunque persona non allibrata in detto comune e che in detto comune fusse o sarà familiarmente habitato, per tre anni continui o più, possa e debba essere constretto per l'ufficiale, che per li tempi sarà in detto luogo, ad istanza di lor creditori, personalmente o in beni, in quel modo e forma parrà all'ufficiale sia più presto soddisfatto tal creditore o creditori. E questo s'intenda per quelli che allegassero l'incompetenza dell'ufficiale e che havessero, dove fussero allibrati o descritti a graveza, di non poter esser gravati se non in tali luoghi o luogo. E per queste tali incompetenze vanno recusando di non fare il dovere, perché sanno e dicono 'qui non posso esser gravato e colà non habito', et ogni dì stanno in su tali tranelli, avviluppando le menti de gli ufficiali.

N. 89 Che il comune di Rusignano acconcino la lor libretta ogni cinque anni. Rub. 70

Statuto et ordinato che i consoli, consiglieri e camarlingo di detto luogo, insieme con li 30 huomini della maggiore, sien tenuti e debbino ogni cinque anni racconciar la loro libretta, havuto rispetto che ogni dì si vende e compra o in altro modo s'aliena i beni immobili de gli huomini e persone di detto comune e così ogni dì ci muore de gli huomini e persone di detto luogo, di che s'harebbe a levare la testa a tale estimo e graveze. Il simile, ci vien su de' giovani e garzoni, che non hanno nulla in su la testa, e perché torna in gran danno e pregiudizio de gli huomini e persone di detto luogo e però si provvede, che i sopradetti ufficiali e 30 huomini predetti sieno tenuti e debbino racconciare e rassettare tali posti et accrescere e scemare tali posti, secondo e come a loro parrà e piacerà, havuto rispetto alle sopradette alienazioni e morte. E chi fusse o sarà d'età d'anni diciotto in là e non havesse nulla in su la testa, sieno tenuti e debbino, quelli tali, metterli in luogo di quelli che sono morti o morranno, acciò che la gravezza del comune non si diminuisca; e quello che per loro sarà fatto o almeno per le due parti di loro, vaglia e tenga e contro non venire, alla pena di lire 2, per ciascuno e ciasnavolta contradicessero e non osservassero quanto di sopra è detto. Il simile, detti ufficiali e detti 30 huomini e ciascuno di essi, caggin in detta pena, non osservando quanto di sopra è detto. Ancora, sien tenuti detti ufficiali insieme co' 30 huomini metter in su la detta libretta tutti i beni, terre e possessioni, boschi e paschi che ha il comune di Rusignano, confinando tali beni almeno da tre capi, dicendo luogo detto, etc., con le statoria appunto, ciascuno da per sé e dove, in modo che si riconoschino e trovino tali beni e debbino da per sé metter tali beni in su detta libretta, acciò sia noto a ogni persona, sotto la medesima pena.

N. 90 Come si de' vendere i proventi del comune all'incanto. Rub. 71

Statuto et ordinato che tutti i proventi del comune di Rusignano si possino e debbin vendere per gli ufficiali di detto luogo in questo modo e forma. In prima si debbi metter il bando pel messo del comune ne' luoghi pubblici e consueti di detto luogo, come il tal dì deputato si vende all'incanto, nel tal luogo consueto, il tal provento a chi più ne darà, e che chiunque vuoi dire su venga a profferire. Di poi debbino esser tali ufficiali al luogo con l'ufficiale al detto incanto, il dì deputato, con una candela di cera d'un quattrino accesa, sempre consumando, annotando in su un foglio le proferte di ciascuno; e questo incanto si debba fare tre volte, in tre diversi dì, sempre col bando mettendo la sera innanzi e con la detta candela sempre consumando; et al terzo incanto, all'ultimo della candela spenta, s'intenda essere e sia di quello tale che havesse fatto maggior offerta, e debba e sia tenuto quel tale a cui tal provento et incanto fusse rimasto e tocco, fra tre dì seguenti, haver

sodato per due sufficienti mallevadori di detto luogo, da esser approvati per li detti ufficiali; i quali mallevadori, insieme col principale, si debbin obligare in forma, far fare i pagamenti di tal incanto e provento a' debiti tempi, dove parrà e piacerà loro et a ogni danno e spese del comune obligarsi, in caso non facessero tali pagamenti a' debiti tempi; e tali proventi e ciascuno di essi si debbino metter all'incanto XV dì innanzi al fine del tempo di chi lo tenesse e non si possino ne debbino vender o conceder tali proventi o ciascuno d'essi, più che per tre anni per volta; et a chi rimanesse o rimarrà detto incanto e provento e non soderà, come è detto di sopra, s'intenda esser e sia caduto in pena di lire dieci per ciascuna volta e, più, s'intenda detto incanto nullo e di niun valore, a beneplacito di detti consoli, consiglieri e camarlingo.

E detti ufficiali sieno tenuti et obligati osservare et osservar fare la detta regola et ordine, alla pena di lire cinque, per ciascuno e ciascuna volta, e ciò che in contrario si facesse o farà non vaglia ne tenga; e per questo non s'intenda derogato all'autorità di detti 30 huomini insieme con gli ufficiali, che per li tempi saranno, ma a loro sia lecito e possin vendere tali proventi, in quel modo e tempo a loro parrà e piacerà, non ostante il detto incanto; e quello che per loro o le due parti di loro sarà fatto vaglia e tenga di ragione. Et a chi rimarrà la osteria, sia tenuto tenerla aperta et a ciascuno dar bere e mangiare et albergo per i suoi con[...], tenendo tutte le misure suggellate alla misura fiorentina. E chi havrà la beccheria o macello del comune di Rusignano¹, sia tenuto e debba, almeno tre dì la settimana, far carne e tener fornito il desco, in modo che ognuno possa havere e comperare pe' suoi bisogni della carne, et innanzi ammazi tali carni, sia tenuto dirlo all'ufficiale, acciò che lui o proveditori di detto comune di suo consentimento possino e debbino andar a vedere se tali carni son inferme o altro difetto havessino, e così essendo non le possa vendere o macellare. E debbino tali carni vendere in questo modo e forma, cioè:

la libbra del porco, lire -, <soldi> 1, <denari>

-la libbra del castrato, lire - <soldi> 1, <denari> 4

la libbra della vitella, lire - <soldi> 1, <denari> 4

agnelli e capretti, la libbra, lire - <soldi> 1 , <denari> 4

pecora, capra o becco, la libbra, lire - <soldi> -, <denari> 10

Item, che a ogni persona sia lecito poter vender ogni bestia che se li fusse trabalzata, pagando per ciascuna bestia al beccaio lire- <soldi> 10, <denari> -

Item, possa ciascuna persona vendere ogni cerbio imbracciato o altrimenti preso e morto, pagando al beccaio soldi dieci, lire - <soldi> 10, <denari> -

Item, possa vendere ogni capriolo, pagando al beccaio soldi tre per ciascuno, lire - <soldi> 3, <denari> -

Item, possa vender ogni porco salvatico, pagando al beccaio soldi otto, lire - <soldi> 8, <denari> -

Et intendasi poter vendere tali selvaggiumi a minuto, spezzato o all'ingrosso, a uno o più persone, come parrà o piacerà a quei tali, pagando prima le dette tasse e gabelle al beccaio, che per li tempi sarà, il quale non possa ne debba molestare detti tali venditori o in alcuna pena farli incorrere per tali cagioni.

Bestie allupate, grosse e minute, si possino e debbino vendere per ciascuna persona, senza fare alcun pagamento al beccaio e senza alcun lor pregiudizio, vendendo a minuto o ingrosso, come a loro parrà e piacerà.

Ancora, si possa vendere per ciascuna persona e comperare ogni ragione carne, la vilia e festa di S. Niccolò da Tolentino avvocato e festa del comune, senza alcun pregiudizio o pagamento fare al beccaio, per che così sempre s'è costumato, havuto rispetto alla multitudine del popolo et alla debilità del beccaio.

E qualunque persona altrimenti vendesse o venderà carne, di che ragione si sia, fresca, senza licenza, caggia in pena, per ciascuno e ciascuna volta contrafacesse, in soldi 20 e da perder la carne, e da esser e guadagnarsi pel beccaio, che per li tempi sarà in detto luogo; e qualunque persona altrimenti contrafacesse in alcuna parte al presente statuto, s'intenda esser condannato e caduto in pena, per ciascuno e ciascuna volta, in soldi venti, da pagarsi e risquotersi dall'ufficiale di detto luogo *de facto*, senz'alcun termine, escezione o cavillazione.

1 A margine si legge: *Beccai e loro obbligo*

N. 91 De' debitori e creditori del catasto del comune e come si debba tenere. Rub. 72

Statuto et ordinato è che qualunque persona sarà descritto debitore o creditore in sul libro del catasto di detto comune, s'intenda essere e sia vero creditore e debitore del detto. Il qual catasto si debba tenere per gli ufficiali, che per li tempi saranno, alla veneziana, per dare et havere. Et in su detto catasto non si possa mettere alcun creditore del comune per introdotto d'alcuno dell'uffizio, se detto ufficiale non avrà il partito vinto dall'uffizio che quel tale o tali si debba mettere creditore del comune di tanta somma, chiamando il partito al registro a tante carte, altrimenti facendo, non vaglia. Il simile, sia tenuto detto ufficiale, alla sua uscita, mettervi su tutti i debitori, che a suo tempo vi son rimasti nelle mani, così di condannagioni come di restituzioni di camarlingati et altro. E di poi ogni ufficiale soscrivere tali debitori et a quelli di poi, senza chiamar altri libri, si presti piena fé' e credenza et a quelli non si possa contraddire, alla pena di lire 5 per ciascuno et ciascunavolta contradicesse. Et intendasi tali debitori, come sono descritti in detto libro, esser caduti in pena del quarto più; et ogni ufficiale sia tenuto e debba tali debitori, descritti in su tale catasto, costringer al pagamento *de facto*, nelle mani del camarlingo ricevente per detto comune, acciò che tali debitori non invecchino.

N. 92 Che tutti gli acquai scoperti nelle strade si lievino. Rub. 73

Statuto et ordinato è che ogni e qualunque persona del comune di Rusignano o in esso habitante sia tenuta et obbligata, che havesse acquai o privagioni che venissero in su le vie e strade maestre del castello e borgo di Rusignano scoperti, per non dar detrimento e fastidio o vero bruttura alla terra, havuto rispetto alla piccolezza del luogo e alla ***** gente, haver levato via e messi coperti nel muro, in modo non si vegghino e non si sentino, alla pena di lire 25, per ciascuno e ciascunavolta contrafacesse o non levasse o leverà alcuno dei detti ***** , infra gli otto dì dal dì li sarà fatto il comandamento per via d'alcuna corte, in la 4a parte al rettore et ufficiale che riscoterà e il resto del comune di Rusignano. E così s'intenda e sia per via maestra, dalla porta pisana per insino alla porta del castello, con quelle pene e divieti sopradetti perché è luogo frequentato et usato assai, per rispetto de gli orti e della fonte del comune.

Ego Hieronymus Blasii de Cantonibus, civis et notarius florentinus et ad praesens notarius et officialis Rusignani et scriba et cancellarius dictorum statutorum nomina quondam sunt descripta in introitu voluminis¹ dictorum ordinamentorum praedicta omnia et singula sumpsi et trascripsi, partim dieta volumine

veterum statutorum et partim de novo confecta per dictos statutoria de meo consensu et voluntate et in fide praemissorum meum solitum signum apposui et subscripsi.

In Dei nomine Amen.

Anno incarnationis divini nostri Iesu Christi millo quadringentesimò² octavo, indictione VI, die vero VIII mensis maii, spectabiles viri, Iohannes Antonii Guernierii de Bencis, Iohannes Antonii Dini de Carraccis et Marianus Ser Antonii Mariani de Mutiis, cives honorandi florentini, extracti et secundum ordinamento comunis Florentiae deputati, una cum Geòrgio Antonii Georgii de Berlingheriis, eorum collega absente, in officiales et approbatores dicti comunis et seu prò dieta comuni ad videndum, audiendum et examinandum, adprobandum vel improbandum suprascripta statuto comunis et hominum Rusignani, vicariatus Laris, districtus Florentiae, partim sumpta de vetere volumine statutorum dicti comunis et partim de novo edita per statutoria deputatos a dieta comuni et scripta et rogata per Ser Hieronymum Blasii de Cantonibus, civem et notarium florentinum et tunc scribam et notarium dictorum statutorum de dieta anno 1488 ipsisque statutis addendum, minuendum, mutandum et corrigendum et alia omnia faciendum, quae secundum ordinamento sunt permissa.

Ideo praefati approbatores, in numero sufficienti congregati in palatio populi florentini, prò eorum offitio exercendo, visis et diligenter examinatis dictis statutis dicti comunis Rusignani et omnibus et singulis in eis contentis et celebrato inter se ipsos solenni et secreto scrutinio et misso partito ad fabas nigras et albas et obtento, secundum ordinamento comunis Florentiae, vigore eorum auctoritatis, potestatis et baliae eis concessae et attributae et omni modo, via, iure et forma quibus magis et melius potuerunt, suprascripta statuto dicti comunis Rusignani et omnia et singula in eis contenta approbaverunt et confirmaverunt et prò approbatis et confirmatis haberi et esse voluerunt et mandaverunt in omnibus et per omnia, prò tempore et termino quatuor annorum proxime futurorum hac suprascripta die initiatorum. Cum hac tamen generali declamatione et limitatione, videlicet.

Quod si in dictis suprascriptis statutis, vel aliqua ipsorum parte esset vel reperiretur aliquid contra ecclesiasticam libertatem, contro captolicam partem guelfam et contra statuto et ordinamento civitatis Florentiae, id totum sit irritum, vanum et minime approbatum. Acta fuerunt omnia et singula suprascripta Florentiae in palatio suprascripto. Praesentibus Antonio Ser Petri Antonii de Migliorottis, cive florentino, et Guidotto Bartoli famulo Rotellini dominorum, testibus ad haec vocatis, habitis et rogatis.

Solvat dieta dieflorinorum [...] auri in auro.

Ego Bartholomeus Miliani de dictis notarius.

1 volumus nel testo

2 In sopralinea è aggiunto *octogesimo*

3

Al nome della santa et individua Trinità, Amen.

Ad honore e reverenza del nostro Signor Gesù Cristo Salvatore e della beata Madre sempre Vergine Maria e del beato Giovanni Battista avvocato, difensore e protettore del magnifico ***** popolo e comune di Firenze e de' beati apostoli Pietro e Paolo e di tutti i santi e sante di Dio e di tutta la celestial corte del Paradiso et a honore e reverenza della sacrosanta romana Chiesa; sia ancora a honore stato et exaltatione

perpetua de' magnifici nostri signori S. P. di libertà e Gonfaloniere di giustizia e de' loro onorevoli Collegi del popolo e comune di Firenze e della cattolica parte guelfa *****' stato buono e tranquillo del comune di Rusignano e sua appartenenti, questi statuti, ordine e legge di detto comune di Rusignano e de gli huomini e persone di esso, i quali si debbono reggere e governare et editi, fatti, composti et ordinati per li prudenti e discreti huomini Salvo di Domenico, Giovan Matteo di Iacomo, Arcolano di Michele, Antonio di Gherardo, Filippo di Bernardo, Matteo di Giovanni, Andrea di Genovese, Luca d'Ardito, tutti di detto comune, eletti e deputati per detto comune a' detti statuti et ordinamenti e quelli correggere e accrescere e diminuire e di nuovo fare e comporre detti statuti e diligenza e consentimento di me Anton Donato d'Antonio Gori da Firenze, notaio e cittadino fiorentino, et al presente notaio et ufficiale di Rusignano, sotto gli anni del nostro Signor Iesu Cristo 1492, *indictione XI et die et mense infrascripto. Amen.*

N. 93 Mercede del camarlingo per le bestie gravate

Item, i prefati statutari et riformatori, havuto avvertenza allo statuto posto sotto la rubrica del tenere le bestie e del salario de' famigli e quello correggendo, feciono che, dove dieci, che il camarlingo habbia soldi quattro il dì, di tener le bestie gravate per la corte, che per l'avvenire non habbia a havere per bestia più che soldi uno il dì e la notte, con questo che il padrone della bestia sia tenuto dargli mangiare di suo proprio, e non gli dando mangiare, habbia a pagare come prima e che per l'avvenire la famiglia et il messo, habbin havere per gravamento o cattura da gli huomini del comune di Rusignano o in detto comune abitanti soldi due e de' forestieri che non sopportano graveza in detto comune, secondo il predetto statuto, che è posto sotto la detta rubrica; e contrafacendo in alcun modo, il detto camarlingo o la detta famiglia e messo, s'intendine ipsofacto incorsi in pena di lire X e sottoposti per ogni tempo a' Conservadori delle leggi della città di Firenze.

N. 94 Chi soda non possa esser carcerato

Item, i prefati statutari e riformatori, avvertenti allo statuto che è posto sotto la rubrica del non potere esser incarcerato, etc., e quello correggendo, feciono che per l'avvenire nessuna persona del comune di Rusignano possa esser incarcerato dal notaio di Rusignano, volendo sodare per sufficiente mallevadore di non si partire della corte e che infra dì X prossimi futuri harà pagato o accordato i suoi creditori per quella quantità sarà preso; e se il detto tale così preso si partisse della corte senza licenzia del notaio, infra il termine a lui di sopra nominato, s'intenda *ipso facto* rotto ogni termine e che *ipso facto* il notaio gli possa incarcerare così il principale et il suo mallevadore e qualunque di loro in tutto; e stieno l'un o l'altro tanto prigioniero che nasca il pagamento o accordo da' suoi o suo creditore; e tutti quei notai e ufficiali che contrafaranno quanto in detto capitolo si contiene, s'intendine ipso facto incorsi in pena di lire venticinque per ciascuno e per ciascuna volta, da pagarsi per la metà al comune di Rusignano, la quarta parte a quel rettore che la farà risquotere e l'altra quarta parte all'accusatore.

N. 95 Scritture del comune

Item, i prefati statutori e riformatori, avvertenti allo statuto posto sotto la rubrica che parla ***** dare le scritture di detto comune¹, senza licenzia del consiglio, quello correggendo, feciono che per l'avvenire le dette scritture di detto comune il consiglio le possa dare a gli huomini e persone di detto comune et in esso allibrati in questo modo, cioè che qualsivoglia persona volesse alcuna scrittura di detto comune, cioè gli huomini paganti a lira e soldo in detto comune et havendone bisogno di portare a Lari, l'abbia a tenere di quattro e non più; et havendo bisogno di portarle a Firenze, l'habbin a tenere di otto e non più e restituirle; e portandole a Pisa, l'habbin a tenere di sei e non più, con questo: che innanzi che nessuna persona possa haver dette scritture, sodi nelle mani del consiglio e consoli di detto comune di renderle e restituirle a' detti consoli e consiglieri di detto comune, infra que' tempi e termini di sopra nominati; s'intenda ciascuno che le terrà e non le restituirà ipso facto incorso in pena di lire venticinque, da pagarsi de facto nelle mani del camarlingo generale di Rusignano; e che il camarlingo che le farà risquotere n'abbia la quarta parte et il resto sia del comune di Rusignano; e che non s'intenda le dette scritture i civili de' notai di detto comune e che in alcun modo i detti civili non si possino portar fuori della corte di detto notaio di Rusignano, sotto la pena di sopra nominata; e che qualunque persona vorrà dette scritture e non soderà, come di sopra è detto, che allhora et in quel caso i consoli e consiglieri, che a quel tempo saranno, non sien tenuti darle a persona alcuna, sotto detta pena.

¹ A margine si legge: Vide retro sub n. 95

N. 96 Degli stimatori

Item, i prefati statutori e riformatori, avvertendo allo statuto che è posto sotto la rubrica de gli stimatori, che parla che il notaio habbia soldi 2 di qualunque stima gli fusse rapportata alla corte, facendo che colui che fa il danno gli habbia a restituire i detti due soldi a quella tal persona che havrà ricevuto il danno.

N. 97 Lino, dove si maceri

Item, i prefati statutori e riformatori avvertenti, allo statuto che è posto sotto la rubrica del mazarangar il lino, quello correggendo, fecero che nel borgo di ***** possa mazarangar il lino in luogo honesto e fuori della casa di detto borgo, senza pagar pena nessuna.

N. 98 Dell'imborsazione degli uffizii

Item, prefati statutori e riformatori predetti, avvertenti allo statuto che è posto sotto la rubrica dell'imborsar gli uffizii del comune, dove dice che i consoli e consiglieri di detto comune cavino 30 huomini della maggior lira all'importanza grande di detto comune e quello correggendo, feciono che per l'avvenire non s'abbia più a chiamar i 30 huomini della maggior lira, ma che per l'avvenire alle cose di grand'importanza di detto comune, cioè allo squittinio imborsar gli uffizii et accattare gran quantità di danari o vender beni o impegnar beni di detto comune o far spese grandi straordinarie, di grand' importanza, che si habbia a richieder un huomo per casa del comune di Rusignano et insieme co' consoli e consiglieri di detto comune si metta a partito tutto quello vorranno fare infra di loro a fave e lupini, e vincendosi el partito infra loro o per le due

parti di loro, vaglia e tenga di ragione, e facendosi in contrario, non vaglia ne tenga di ragione, ma defacto s'intenda essere e sia annullato ciò che in contrario si facesse.

N. 99 Che il camarlingo sodi

Item, i prefati statutari e riformatori predetti, avvertenti allo statuto che è posto sotto la rubrica dell'offizio e governo del camarlingo e massime a quella che dice ch'egli habbia a sodare, e quello correggendo, etc., fecero che per l'avvenire qualunque persona sarà tratto camarlingo ordinario di detto comune non habbia a sodare in alcun modo al detto comune il detto suo camarlingato et offizio, ma li sia lecito esercitar il suo offizio, senza pena alcuna e senza alcun suo pregiudizio o danno.

N. 100 Persone forestiere danno danti¹ e sua pena

Item, i prefati statutarii e riformatori predetti, avvertenti allo statuto che è posto sotto la rubrica de' danni dati e contro a' forastieri, e quello correggendo, fecero i detti statutarii: che per l'avvenire qualunque persona forestiera, di qualunque grado, stato e condizione si sia, in futuro daranno personalmente danno o con bestie in ne le terre, beni possessioni, boschi, vigne et horti posti nella iurisdizione e corte di Rusignano o in grano o biade, etc., poste in detta iurisdizione e corte di Rusignano, per ciascheduna bestia grossa dante danno ne' sopradetti luoghi, in soldi 10, s'intenda esser condannato di dì, per ciascheduna volta e per ciascheduna bestia porcina dante danno ne' sopradetti luoghi di dì; s'intenda ipso facto incorso in pena di soldi 5², per ciascheduna volta e per ciascheduna bestia porcina e per ciascuna bestia caprina e pecorina, dante danno nei sopradetti luoghi di dì; s'intenda ipso facto esser caduto in pena di soldi 3 l'una delle dette bestie caprine e pecorine; e tutti i signori e padroni delle dette bestie sien obbligati a pagare la condennagione al comune di Rusignano e più, a pagare l'emenda e danno a coloro che l'havranno ricevuto; e che tutte le condennagioni e pene di sopra nominate, sempre facendo le bestie danno ne' soprascritti luoghi di notte, s'intendine condannati nella pena del doppio più et all'emenda del danno a chi l'avesse ricevuto; et intendendosi forestieri, etc., quelle persone che non pagano a soldo e lira o vero dazzii nel comune di Rusignano predetto; e che ogni persona possa accusare de' suoi beni, col suo giuramento, tutte le persone e bestie troveranno a far danno nelle lor possessioni, e che si presti loro piena fede e credenza.

¹ Aggiunto da altra mano: *con porci et altro*

² A margine compare una *manicula*

N. 101 Come devon farsi l'accuse da' campai

Item, i prefati statutari e riformatori predetti, avvertenti allo statuto posto sotto la rubrica de' campai, che per là che i campai accusino per indizio, a quella parte correggendo, e feciono che i campai, che per l'avvenire saranno e che al presente sono in detto comune, non possin accusare ne bestia ne persona, se loro non vedranno con l'occhio e possine accusare per indizio i detti campai havessero un testimone che dicesse di vedere di tal danno; altrimenti facendo i detti campai, non vaglia e non tenga di ragione et ipso facto s'intenda annullata detta accusa, per loro o ciascun di loro data.

N. 102 Macello della carne

Item, i prefati statutori e riformatori predetti di nuovo statuirono che per l'avvenire qualunque persona sarà beccaio o conduttore del macello o carne o beccheria del comune di Rusignano, sia tenuto a fare in detta sua beccheria e macello, tre dì della settimana, carne buona e recipiente, cioè debba fare, il martedì, carne di castrone o cavretti o agnelli o porci masti o di vitella o vitelli et il mercoledì et il sabato, debba fare, in detti dì di sopra nominati, almeno o un castrone o un cavretto o un agnello o una vitella o vitello o un porco maschio, e non lo facendo, s'intenda ipso facto il detto beccaio esser condannato, per ciascheduno dì e per ciascuna volta in lire una piccioli; della quale condennazione n'abbia quarta parte quel notaio et ufficiale che la farà e riscoterà et il resto sia del comune di Rusignano; e la detta condennazione, così fatta, si paghi nelle mani del camarlingo generale di detto comune, che a quel tempo sarà, e che ogni persona ne possa esser accusatore col suo giuramento, e giurando, li sia prestato piena fede e credenza e saragli tenuto segreto.

N. 103 Carne di troia non si venda più che per mezzo pregio

Item, i prefati statutori e riformatori predetti di nuovo statuirono et ordinorono che il beccaio, che per l'avvenire sarà a Rusignano, non possa vender a nessuna persona del comune di Rusignano o d'altronde la libbra della carne della troia più che danari otto a nessuna persona et ancor, che il detto beccaio non possa vender il capo e piedi del porco o troia più che per mezzo pregio di quello vende la testa del porco e della troia; e contrafacendo in alcun modo, il detto beccaio s'intenda esser ipso facto condannato in pena di lire 2 piccioli, da pagarsi de facto nelle mani del camarlingo generale del detto comune; e quel rettore, che a quel tempo sarà a Rusignano, lo possa condannare e risquoter detta pena, e che il detto notaio habbia la 4a parte et il resto sia del comune predetto, e che ciascuna persona ne possa esser accusatore col giuramento e saragli tenuto segreto.

N.104 Notare et ufficiale del comune tenga conto delle condennazioni de' danni dati

Item, i prefati statutori e riformatori predetti di nuovo statuirono et ordinorono che qualunque notaio et ufficiale, che per l'avvenire sarà al reggimento e governo del comune di Rusignano, sia tenuto et obligato il detto notaio tutte le condennazioni de' danni dati, che lui farà a suo tempo di dì in dì, sempre quando farà condennazioni, dal dì che lui farà dette condennazioni a tré dì, habbia haverle messe e descritte tutte in su un libricciuolo di detto camarlingo di Rusignano, per ordine, partita per partita, et il numero delle condennazioni, cioè la quantità di che ne va; et in caso che il detto notaio non facesse quanto di sopra è detto, s'intenda *ipso facto* caduto in pena di soldi venti, da essergli ritenuti dal suo salario pel detto camarlingo.

N. 105 Consoli et consiglieri del comune passino gratiare i condannati per i danni dati

Item, i prefati statutori e riformatori predetti, di nuovo statuirono et ordinorono, che¹ per l'avvenire i consoli e consiglieri di detto comune di Rusignano o per le due parti di loro, vincendosi il partito a fave e lupini, possino et a loro sia lecito, poter fare grazia a gli huomini del comune di Rusignano o in esso comune paganti a soldi e lire, di tutte le condennazioni de' danni dati, che loro havessero in detto comune di

Rusignano, dal dì che sarà approvato il presente statuto, che i detti consoli e consiglieri possino, com'è detto di sopra, far grazia a' detti condannati, in quel modo parrà e piacerà a loro, con questo inteso: che chi riceverà la grazia sia tenuto et obbligato pagar la cancellatura di tutte le partite delle condannagioni che a quella tal persona li fusse state graziate al notaio di Rusignano, che a quel tempo sarà.

¹ A margine si legge: *Vedi al n. 132, 134*

N. 106 Grascie forestiere non si vendino senza licenza

Item, i prefati statutarii e riformatori statuirono et ordinorono che per l'avvenire non sia alcuna persona forestiera, di qualunque stato e condizione si sia, la quale in futuro recherà grascia alcuna a vendere nel comune di Rusignano, non la possa vendere senza licenza del notaio et ufficiale che a quel tempo sarà a Rusignano e che sempre quel tale che recherà grascia, cioè carne, frutti e pesci et ogni altra cosa appartenente a detta grascia, la debba, innanzi che la possa vender a persona nessuna, se prima non la presenta al notaio, che a quel tempo sarà a Rusignano e che il detto notaio sia il primo per insino e che di poi ognuno possa comperare per quel pregio e quantità che sarà suta posta e nominata per detto ufficiale; et alle predette cose di sopra nominate qualunque persona contrafarà, a tanto quanto in detto statuto si contiene, s'intenda *ipso facto* condannato in lire 5 piccioli et habbia perduto la grascia, la quale egli havesse arrecata a vendere; la quale condannagione si debba pagar *de facto* nelle mani del camarlingo generale di detto comune, per qualunque persona contrafacente e per qualunque volta; della¹ qual condannagione la 4a parte sia dell'ufficiale di Rusignano, che la farà e risquoterà et il resto sia di detto comune; e che ogni persona ne possa esser accusatore col suo giuramento e saragli tenuto segreto; e che, per vigore del presente statuto, s'intenda derogato ogni altro statuto che in contenuto parlasse o vero disponesse di tali cose.²

¹ la corretto in *della* d'altra mano

² Di seguito si legge: *Segue in questo, carta 131, n° 179*

N. 107 Notari et ufficiali sieno obligati leggere li statuti agli huomini del comune

Item, i prefati statutarii e riformatori predetti di nuovo statuirono et ordinorono che per l'avvenire tutti i notai et ufficiali che verranno a Rusignano sien tenuti et obbligati, sotto vincolo di giuramento, nel principio del suo officio, di leggere li statuti di detto comune a' consoli e consiglieri et a un huomo per casa di detto comune, facendoli citare in prima pel messo della corte, che qualunque persona di detto comune di Rusignano volesse venire a udir leggere li statuti di detto comune venga in tal dì et alla tal hora e che al detto notaio gli habbia a esser notificato da' consoli e consiglieri di detto comune, come il detto notaio habbia a leggere li statuti di detto comune a' consoli e consiglieri di detto comune, di dì X prossimi futuri dal dì li sarà fatta tal notificazione al detto notaio; et in caso che detto notaio non leggesse detti statuti infra dì X dal dì di tal notificazione, s'intenda e sia *ipso facto* condannato in lire X di piccioli, da pagarsi *de facto* nelle mani del camarlingo generale di detto comune, e doverseli ritenere del suo salario da detto camarlingo; et in caso che detti consoli non notificassero a detto notaio quanto in detto statuto si contiene, che allhora et in quel caso il detto notaio non sia tenuto a condannagione nessuna per insin a tanto non li sia fatto tal notificazione pe' consoli e consiglieri di detto comune di Rusignano.

N. 108 *Becchai tenghino le stadere sigillate et pesino giusto*

Item, i prefati statutarii e riformatori statuirono et ordinorono che qualunque beccaio sarà a tagliar carne al macello del comune di Rusignano, così quello che è presente come quello che in futuro sarà, sia tenuto et obbligato tenere le stadere buone e giuste e suggellate col suggello del comune di Firenze e debba ancora il detto beccaio dare il giusto peso della carne che lui venderà alla beccheria a ogni e qualunque persona del comune di Rusignano o d'altronde, e non dando i detto beccaio il giusto peso, s'intenda *ipso facto* esser condannato il detto beccaio in lire 5 piccioli et a dar il giusto peso; la qual condannazione si debba pagar *de facto* nelle mani del camarlingo generale di detto comune; et il notaio et ufficiale, che in quel tempo sarà a Rusignano, lo possa condannare e risquoter detta condannazione et habbia a havere la 4a parte della condannazione et il resto sia del comune di Rusignano predetto; e che il detto notaio possa e che a lui sia lecito cercare e investigare di detti contrafacenti e quelli punire e condannare, come di sopra nominati.

N. 109 *Della restitutione delle doti*

Item, i prefati statutarii e riformatori di nuovo statuirono che per l'avvenire qualunque persona, di qualunque stato, grado o condizione si sia, che in futuro mariteranno loro figlie a gli huomini e persone del comune di Rusignano et in esso comune e corte e sua iurisdizione habiteranno, se dette fanciulle manderanno a marito e con loro i mariti consumeranno il santo matrimonio e di poi la donna venisse caso che ella si morisse in casa il suo marito, havendo prima insieme consumato il matrimonio e morisse senza 'rede, che allhora et in quel caso, il padre o fratelli o altri suoi parenti o a chi fusse prossimano dal lato di ceppo prossimano, allhora sia lecito poter addimandar al marito della detta donna così morta senza 'rede, tutti i donamenti che il padre della fanciulla li avesse donati o vero che la detta fanciulla avesse portati a casa del suo marito; e possin ancora adimandare, i detti parenti della fanciulla, come è detto di sopra, al detto marito della detta sua donna la metà della dote che il detto marito avesse havuto o ricevuto da lei o da altre persone per lei; e tutte quelle persone che altrimenti addimandassero a ciascuna persona, che di sopra si dice, non vaglia e non tenga di ragione; e se la donna morisse e di lei rimanesse 'rede nessuna, che allhora et in quel caso, non sia tenuto il detto suo marito a render cosa nessuna della dote da lei ricevuta; e se caso venisse che morisse il marito, innanzi che morisse la donna, che allhora et in quel caso, la donna habbia a rihavere la sua dote e honora, altrimenti habbia e tegga de' beni del suo marito, così morto.

N. 110 *Vendemiare non si possa prima che a kalende di settembre*

Item, i prefati statutarii e riformatori predetti di nuovo statuirono et ordinorono che per l'avvenire non sia nessuna persona, di qualunque stato, grado o condizione si sia del comune di Rusignano o in esso habitante che ardisca o vero presuma vendemmiare ogni anno prima che calen' di settembre, senza licenzia del notaio et ufficiale di Rusignano che a quel tempo sarà; e possa il detto notaio dare licenzia a chi volesse vendemmiare innanzi a calen' di settembre, di vendemmiar tanto che faccia quel tale che vendemmierà un tinello di vino e non più; e se nessuna persona contrafacesse al detto statuto, s'intenda *ipso facto* condannato in lire 2 piccioli pel notaio di Rusignano, da pagarsi la detta condannazione nelle mani del camarlingo

generale di detto comune; della qual condannagione la quarta parte sia del notaio che la farà e risquoterà, et il resto sia del comune di Rusignano; e che ogni persona ne possa esser accusatore col suo giuramento e siali prestato piena fede e credenza.

N.111 Tagliate proibite

Item, i prefati statutarii e riformatori predetti di nuovo statuiro(no) et ordinorono che per l'avvenire non sia nessuna persona, di qualsivoglia stato, grado o condizione si sia, che per l'avvenire ardisca o presuma tagliare o far tagliare nelle macchie della¹ iurisdizione e corte di Rusignano, quercia, leccio o altro albero frondifero² o mozzicone in legno³ non rimanga di detta quercia o il pie maestro alto almeno⁴ quattro braccia, ma più tosto più qualsivoglia persona⁵ del comune di Rusignano o d'altronde che contrafarà in alcun modo al detto capitolo, s'intenda essere e sia condannato, per ogni volta che contrafacesse, in lire X da pagarsi nelle mani del camarlingo di detto comune; la quale condannagione il notaio che la farà e risquoterà habbia la 4a parte et il resto sia del comune di Rusignano; e che ogni persona ne possa esser accusatore col suo giuramento e siali prestato piena fede e credenza.

1 *nelle macchie della* integrato d'altra mano

2 *leccio o altro albero frondifero* integrato d'altra mano

3 *in legno* integrato d'altra mano

4 *o il pie maestro alto almeno* integrato d'altra mano

5 *voglia persona* integrato d'altra mano

N. 112 Legne tagliate non si possino portar via

Item, i prefati statutarii e riformatori predetti di nuovo statuirono et ordinorono che per l'avvenire non sia nessuna persona, di qualunque stato, grado o condizione si sia, del comune di Rusignano o d'altronde, ardisca o vero presuma torre legne d'alcuna persona di detto comune, le quali fussero tagliate e portassele via per sé o per altri, senza licenzia di colui il quale havesse tagliato dette legne, s'intenda *ipso facto* essere e sia condannato, per ogni soma e per ogni volta, in lire 2 piccioli, da pagarsi detta condannagione nelle mani del camarlingo generale di detto comune; e che il notaio che farà e risquoterà detta condannagione n'habbia la 4a parte et il resto sia del comune di Rusignano; et ogni persona ne possa esser accusatore col suo giuramento e saragli tenuto segreto; e quella persona che sarà condannato come sopra è detto, non ne possa mai haver grazia nessuna mai dal detto comune per niun tempo, e facendolo, non vaglia e non tenga di ragione.

Ad honorem, laudem et reverentiam omnipotentis et clementissimi Dei eiusque gloriosissimae Virginis Marine, beatorum Petri et Pauli et apostolorum eius ac gloriosissimi prophetae beati Iohannis Baptistae defensoris, protectoris et advocati magnifici populi florentini nec non ad honorem et reverentiam beati Nichelai de Talentino, protectoris, defensoris et advocati castri Rusignani, comitatus olim Pisarum et hodie inclitae reipublicae florentinae, et ad honorem et reverentiam omnium sanctorum et sanctarum Dei totiusque celestis Curiae Paradisi et ad honorem et augmentum ac pacificum et tranquillum statum inclitissimi populi florentini et dicti comunis Rusignani et hominum et personarum eiusdem, etc.

Haec sunt nova statuto, additiones et correctiones statutorum et ordinamentorum comunis Rusignani, olim

comitatus Pisarum et hodie magnifici civitatis Florentiae, facta, composita, compilata et ordinata per prudentes et discretos viros, videlicet Vannuccius olim Iacomini Andreae, Dominicus olim Salvi, Menici et Bernardinus olim Baldi Lazeri, omnes de dicto castro Rusignani, statuarios et correctores statutorum dicti castri Rusignani electos, assumptos et deputatos per opportuna consilia et consilium parlamenti dicti comunis et secundum formam statutorum eiusdem castri, spetialiter ad infrascripta statuto correctiones et ordines fiendum et compilandum prò conservatione et regimine dicti comunis et hominum et personarum eiusdem et scripta vulgari sermoni per me Iohannem olim Simonis de Giacomellis de castro Ripamarrani, vicariatus Vallis Cecinae, districtus Florentiae, notarius et officialis dicti castri Rusignani, nec non notorii publici florentini, de consensu et voluntate dictorum suprascriptorum statutariorum sub annis Domini nostri Iesus Christi ab eius salutifera incarnatione 1512, indictione XVI, die vero 6 mensis novembris dicti anni¹.

¹ A margine si legge: 6 novembris 1512

N. 113 Notai del comune devino esser matricolati

In primis, avvertenti detti statutarii che, per non esser nei presenti statuti ordine li notai ufficiali saranno deputati al governo e reggimento di detto comune habbino et esser dovessero matricolati, sono stati per il passato deputati et eletti più notai non matricolati e che per tal disordine la comunità et huomini di quella hanno sopportato incommodo, disagio e spesa, per esser accaduto più volte et esser occorso di far contratti, e per tal sinistro è bisognato mandar fuori, con disonor, danno e spesa, sì del pubblico come del privato, e volendo a ciò provvedere; però di nuovo statuirono et ordinorno che per l'avvenire non si possa per modo alcuno elegger ne deputare i notai et ufficiale di detto comune alcuna persona, di che grado si sia, se non è matricolata nell'Arte de' giudici e notai della città di Firenze, sotto pena, a chi tal elezione facesse e partito rendesse, di lire 25, per ciascuno e ciascheduna volta *de facto* da esser incorsi e sottoposti sieno a Conservadori delle leggi di detta città di Firenze, e che per modo alcuno chi non è matricolato in detta Arte, tale officio exercitare non possa, sotto pena di lire 100 *de facto* da esser incorso e sia di resto sottoposto a detti Conservadori; e ciascheduna persona possa esser accusatore e guadagni la 4a parte, il resto delle soprascritte pene sieno da' Conservadori che quelle faranno risquotere; e che le scritture, sentenze et altri atti facesse in detto officio, non vaglino e di ragione non tenghino, ma sieno e restino di nessun valore.

N. 114 Modo di eleggere il notaio et ufficiale

Veduto¹ i prefati statutarii e correttori essere nel presente volume uno statuto posto sotto la rub. 23, che li notai et ufficiali si possa rafferma per i consoli e consiglieri di detto comune, e considerando in tal opera sarebbe bene intervenir più numero per esser cosa di momento e che per sì poco numero s'habbia a fare tale rafferma, e desiderando a ciò provvedere, però deliberomo e per statuto fermomo, che per l'avvenire si osservi questo ordine e modo, cioè: i detti consoli, camarlingo e consiglieri sieno tenuti et obligati, sotto vincolo di giuramento fra loro, venire e deputare per cinque fave almeno, sei notai matricolati et approvati dell'Arte de' giudici e notai della città di Firenze, e quelli così uniti e deputati si imborsino in una borsa, la qual borsa habbia a stare insieme con l'altre de' gli offizi di detto comune e di quella s'habbia sempre a trarre detto ufficiale et ufficiali di detto comune, tre mesi innanzi alla sua entrata e fine dell'ufficiale sarà in detto

tempo in tale officio, per detti consoli e consiglieri e che in tale officio per detti consoli e consiglieri che in tal tempo saranno in ufficio, sotto pena a ciascheduno di detti consoli, consiglieri e camarlingo di lire 10 per uno, mancando e non osservando i soprascritti modi et ordini e sottoposti a' Conservadori delle leggi della città di Firenze; e che finiti e vota la borsa di tali notai, di nuovo s'imborsi detto numero di sei e non più, e così si habbia ad osservare. E quello che tratto sarà di detta borsa, sia vero ufficiale e la sua legittima elezione; e se a caso avvenisse, per qualche legittimo impedimento, che detta borsa fusse vota e non fussi notai imborsati e che per estrema necessità fusse di bisogno di raffermare l'ufficiale che in tal tempo fusse in detto officio, che allhora a simil rafferma habbia a intervenire e' detti consoli, camarlingo e consiglieri, col numero di 14 deputati per consiglio generale di detto comune; e quello che in tal caso sarà raffermato per detto ufficiale da' detti consoli, camarlingo e consiglieri, insieme con detti 14 aggiunti, sia bene raffermo e massimamente almeno per i due terzi di essi; e seguendo e confermandosi in altro modo non vaglia ne tenga di ragione, etc.

1 A margine si legge: *Vedi carta 163 [...] elegge S.A.R..*

N. 115 Il camarlingo del comune deva dare idonei mallevadori

Esaminato i prefati statutarii e correttori una correzione trovata nel prefato volume a carta 25 e sotto la rubrica contenente che i camarlinghi di detto comune possin esercitare tale officio senza dar mallevadori o dare alcun sodamente e trovata tal correzione esser dannosa al comune, però statuirono et ordinorono che per l'avvenire detta correzione e capitolo s'intenda e sia in tutto e per tutto casso et annullato e che per l'avvenire chi sarà tratto o deputato, per modo alcuno, camarlingo di detto comune, sia tenuto et obligato tale officio di camarlingato sodar sufficientemente e per sufficienti mallevadori et in quel modo et ordine che si dispone per la riforma dello statuto dell'offizio del camarlingo, posto sotto la rub. 30, e che detto camarlingo in tutto e per tutto sia tenuto detto statuto osservare, così nelle restituzioni, come in qualunque altro modo detto parlasse di detto suo officio e sotto quelle pene e pregiudizi! che in esso si contiene, salvo e reprovato che, se detto camarlingo nel risquotere i dazii posti nelle sue mani, farà sua diligenza di risquotere et bara posti alla corte, in tal caso, quelli restassino a pagare il comune s'habbia a ricontar i mal paganti e quelli non havessino pagato e interamente soddisfatto e difalcar a detto camarlingo.

N. 116 Chi paga a lira e soldo possa vender vino a fiaschi

Considerato i prefati statutarii esser buona somma di vini nella terra e comune di Rusignano e che, per esser proibito a gli huomini di quello non potere vender vino a fiaschi, li poveri ne sopportan disagio et incomodo assai, per non potere haver vino se non da gli hosti e tavernieri e volendo a ciò provvedere, per bene et utile di detti poveri et universalmente di tutta la terra, però statuirono et ordinorono che per l'avvenire, e massime finita la presente locazione della gabella del vino, si possa per gli huomini di detto comune di Rusignano paganti a lira e soldo in esso vender liberamente, senza alcuna pena e pagamento d'alcuna tassa o gabella, vino solamente a fiaschi e delle lor proprie ricolte e che da loro ricogliessino e che, vendendo d'altro vino che di lor proprie ricolte et in altro modo a minuto, si possano, per qualunque boccale o mezzetta esser de facto

condannato in pena di soldi 10 per ciascuna volta si contrafarà; et il conduttore di detta gabella del vino possa esser accusatore e guadagni la metà della pena.

N. 117 Augumento di pene a chi da danno personalmente in vigne, orti et altro

Havendo veduto et examinato i prefati correttori e statutarii che, per essere le pene personali piccole, si sono fatti e fanno infinitissimi danni e che, non correggendo e non provvedendo, se ne farebbe assai più; però proveddero e di nuovo statuirono et ordinorono che tutte le pene dichiarate e poste alli dannificanti personalmente nel presente volume, si intendino, per questo presente ordine e statuto, casse et annullate e che, per l'avvenire, chi darà danno personalmente in vigna, orti, frutti, grani e biade di qualunque sorte e ragione e così entrando nelle possessioni domestiche et arborate e vignate, incorra, per ciascuna volta dannificherà i detti beni o entrerà senza licenzia de' padroni e signori di essi, in pena di lire dua di dì, e di notte del doppio più, sendo huomo e persona di detto comune o in esso pagante a lira e soldi in detto comune di Rusignano, in pena di lire 2.10 di dì, e di notte del doppio più; e che inoltre tutti i soprascritti dannificanti, così li terrieri come li forastieri, sien obbligati, subito fatta la stima per li stimatori del comune de' danni haranno fatti, pagar senza intervallo di tempo detta stima. E se detti accusati, così terrieri come forestieri, riceveranno accordo e licenzia da' padroni e signori de' beni dannificati e così dell'accusa e danni fatti con bestie in qualunque luogo et in qualunque modo, come delle personali e danni fatti personalmente ne' soprascritti luoghi, infra otto dì prossimi futuri dal dì sarà richiesto, che in tal caso, ricevuto detto accordo e licenzia di quella voler usare, habbia di poi, infra tré altri dì, haver dato e pagato nelle mani del camarlingo generale di detto comune soldi 3 per la parte del comune e soldi 2 per la rata e parte del notaio et ufficiale di detto comune, in tutto soldi 5 per lira della vera sorte e pena incorresse, secondo gli statuti parlanti di tali accuse licenziate e del resto, seguendo detto effetto in detto termine e termini soprascritti, restino liberi et assoluti et in caso che, infra detti soprascritti termini, con effetto non haranno ricevuto l'accordo e licenzia da' signori di tali beni e pagati i detti soprascritti soldi 5 per lira, nel modo et ordine soprascritto, in tal caso, restino condannati nella vera sorte e secondo l'esposizione degli statuti e di tali condannagioni, ne dell'altre fatte e che si faranno, non se ne possa più per l'avvenire far grazia, di meno di soldi 10 per lira.

N. 118 Che non si porti sporcizie vicino alla porta del comune

Veduto i prefati statutarii esser continuamente posto appresso alla porta di detto castello et alle mura di esso assai fastidio et ingomberio, in danno e pregiudizio del comune e desiderando a ciò provvedere, però statuirono et ordinorono che per l'avvenire nessuna persona, che trarre volesse o traesse di detto castello detti pacti e fastidi, sieno tenuti portare o portar fare di sopra al canto della porta pisana, sotto pena di soldi X per ciascuna volta.

N. 119 Del modo di eleggere il consiglio generale

Considerato e veduto i prefati statutarii e correttori essere nel presente volume uno statuto o vero correzione, posta a carta ***** e sotto la rubr. V, contenente che, ne' bisogni e necessità del comune, si raguni un huomo per casa de gli habili e paganti a lira e soldo in esso e che tale statuto o vero correzione è dannosa del

comune, per intervenire in detta congregazione numero assai e difficile haverlo, in modo le cause e bisogni di detto comune restano indietro, in dishonore, danno e pregiudizio del publico e privato, e volendo a ciò provvedere et ordine dare, a fine le faccende e bisogni del comune più maturatamente si conduchino; e però provveddero e di nuovo statuirono et ordinorono che per l'avvenire i due consoli, camarlingo e consiglieri, in numero sufficiente congregati, infra due dì dal dì havranno accettato e preso la possessione del loro officio, haver eletti e deputati huomini XIV del detto comune e de' paganti a lira e soldo in esso e di buona fama e sien almeno d'età d'anni 25, e chiamisi il consiglio generale di detto comune; e così eletti e deputati, sien tenuti accettar ed esercitar tal officio senza alcun salario e rifiutar non si possa, sotto pena di lire 10 per uno che non accettasse; e duri l'offizio di essi mesi sei, e deposto l'offizio, habbino divieto mesi sei dal dì del deposto officio; e sien tenuti et obbligati, ad ogni richiesta e volontà di detti consoli, ragunarsi nella casa e residenza de' prefati consoli, sotto pena di soldi 20 per uno *de facto* da esser incorsi e per ciascuna volta saranno richiesti e non si rappresenteranno, da pagarsi *de facto* nelle mani del camarlingo generale di detto comune e non se ne possa far grazia; e la 4a parte di detta condennagione sia del notaio che quella farà risquotere et il resto sia del comune; e che ragunati saranno, sieno obbligati sedere e star fermi a' luoghi loro deputati, e partir non si possino, senz' espressa licenzia di detti consoli e consiglieri, sotto la detta pena; i quali huomini 14, insieme con detti consoli, camarlingo e consiglieri, insieme ragunati nella lor solita residenza, habbino pienissima autorità, potestà e balia e tanta quanta ha detto comune universalmente in tutte le cose; e quello che per detti consoli e consiglieri e detti 14 huomini sarà fatto, o almeno per i due terzi di essi, vaglia e tenga di ragione come se proprio fatto fusse per tutto il detto comune e per niente opporre vi si possa ne dire di nullità, non levando però l'autorità e balia hanno i consoli e consiglieri havuta ne gli altri statuti, ma quella in tutto e per tutto confermando.

1 A margine si legge: *Corretto come al n. 173*

N. 120 *Modo di rivedere i conti alii camarlinghi*

Considerato li detti statutarii e correttori predetti che per il passato le ragioni del camarlingo di detto comune si sono rivedute in su libri de' camarlinghi, senza far descrivere le partite di sua entrata et uscita nelle sentenze date da' sindichi di detti camarlinghi, il perché non si può di poi vedere detta entrata et uscita, e desiderando le dette entrate et uscite di detti camarlinghi si possin universalmente vedere et ogni dì esaminare, per bene et utile di detto comune et huomini e persone di quello; però providerò, statuirò e di nuovo ordinorò che per l'avvenire li notai ufficiali, che sa[ra]nno rogati delle sentenze e ragioni di detti camarlinghi, date da' sindichi e ragionieri di quelli, sien obbligati scrivere detta sentenza e sentenze di detti camarlinghi et in detta e dette sentenze di detti camarlinghi e ragionieri, scrivere, partita per partita, dell'entrata et uscita di detto camarlingo e camarlinghi, narrando e dicendo, in detta entrata et uscita, la ragione e cagione, non lasciando cosa alcuna indreto; e per sua fatica, detto notaio, che sarà rogato di tal sentenza, lire 2 possi addomandare, facendo et osservando il soprascritto modo; e se in altro modo dette sentenze scrivesse, non possa addomandar niente, ne per nessun modo esser pagato e, seguitando l'ordine soprascritto, detto camarlingo sia obbligato dell'havere di detto comune darli e pagarli le soprascritte lire 2 per ogni ragione.

N. 121 Beccai, obbligo loro circa il macellare carni

Esaminato detti statutarii essere più ordini di statuti nel presente volume, loquenti del modo et ordine e o vero obligati sono i conduttori del macello del comune di Rusignano, nel macellare e vendere le carni e quelli non esser tenuti ne osservati, per contener in essi poca pena, il perché i conduttori di detto macello hanno conseguito le lor volontà in dishonor e danno, sì del publico come privato, con tenere e far poca carne e quella di pessima qualità, di modo la terra, per esser popolata et esser passo di forastieri, ne ha sopportato e ne sopporta dishonore e danno e resane assediata; e volendo e desiderando anco provvedere regola e non dare simil assedio e che la terra, di quello che facilmente si può tener doviziosa, non resti privata ne assediata di carne, com'è stata; però provveddono, statuirne e di nuovo ordinorno che, per questo presente ordine, che ogni statuto, statuti e provvisioni, scritte e poste, fatte et ordinate e così le pene et obbligazioni havessero i beccai e conduttori del macello di detto comune, si intendine e sieno, in tutto e per tutto, di nuovo riassunti e che per l'avvenire i detti conduttori sieno quelli obligati osservare, come in essi e ciascheduno di quelli si contiene et inoltre, finita la presente condotta del presente beccaio, sieno gli altri futuri conduttori di detto macello e chi terrà et eserciterà detta beccheria e macello di detto comune tenuti et obligati, dal dì del sabato santo per insino al dì primo di giugno, fare e tener i dì carni e da carne continuo de' capretti et agnelli buoni e recipienti e darli e venderli al desco a chi ne vorrà per li suoi denari e *****, da detto dì primo di giugno per insino a tutto il mese d'ottobre, sia obligato fare e continuamente tener fatto de' castroni et haver carne di castroni buona, idonea e recipiente e vendere, a chi vorrà comprare per i sua danari e simile, in detto tempo qualche buona et idonea vitella et inoltre a tempi debiti e ragionevoli tenere e far debba carne di porco maschio e di buoi, di modo che dette beccherie, a' detti tempi e termini soprascritti, stia delle dette carni ***** et obligato darne, come di sopra, a chi ne vorrà per li sua danari, sotto pena di lire una, per qualunque volta sarà trovato a' detti tempi non bavere delle dette carni e che li sarà domandato e non vorrà darne ne venderne, de facto da esser incorso e da risquotere; e ciascuna persona ne possa esser accusatore e prestisi, con giuramento in mano, piena fede e guadagni la quarta parte e l'altra quarta parte sia del notaio che la farà risquotere et il resto del comune e non se ne possa far grazia, salvo e riservato che detto conduttore, tutti i giovedì da nona in là, resti in sua libertà; e se in detti dì di giovedì, sendo da carne, et a detta hora di nona avesse d'avanzo libbre insino in venti di castrone, e non più non trovando chi volesse carne, li sia lecito a detto conduttore, in tal caso, poterla distribuire a chi li parrà del comune di Rusignano, non havendo tal dì havuta carne da detto conduttore, non potendo passar libbre due di tale carne per famiglia, la qual carne sieno quelli tali obligati pagarla, come se comprata l'havessero et il notaio sia tenuto far ragione sommaria. E che per l'avvenire i consoli, camarlingo e consiglieri del detto comune sieno obligati, sotto pena di lire X per uno, e massime chi si troverà a vendere e conceder detto macello, quando faranno detta locazione, far dare e ponere in detta locazione e concessione di detto macello i pregi a tutte le carni sarà permesso, possa detto conduttore vendere nel tempo della sua condotta e per detto suo tempo, secondo l'esposizione degli statuti. E detto conduttore, detti pregi e prezzi postigli in detta sua condotta, sia obligato osservare e di quelli non uscire et al tutto per quelli pregi dare le dette carni, sotto pena, contrafacendo, di lire 2 per ciascuna libbra

venduta più del pregio dato e fatto in detta sua locazione, *de facto* da esser incorso e da potersi risquotere; et ogni persona possa esser accusatore e siagli tenuto segreto con giuramento e guadagni la quarta parte e siagli prestato piena fede, e l'altra quarta parte sia del notaio la farà risquotere et il resto del comune; e non se ne possa fare grazia alcuna ne dar licenza di venderla più.

1 A margine sotto n. 121 è aggiunto: *e 209, d'altra mano*

Copia. Ego Iohannes olim Tornei de Giacomellis de Ripa Marrana, vicariatus Vallis Cecinae, districtus florentinus, et ad praesens notarius et officialis dicti comunis Rusignani et cancellarius dictorum statutorum nec non notarius publicus florentinus, de praedictis omnibus et singulis suprascriptis, de voluntate dictorum suprascriptorum statutariorum rogatus fui et de eorum voluntate scripsi et publicavi et in fidem me subscripsi signumque meum consuetum apposui.

In Dei nomine Amen.

Anno Domini nostri Iesu Christi, ab eius salutifera incarnatione 1512, indictione prima, die vero 11 mensis ianuarii, spectabiles viri, Ludovicus Felicis de Beccuto, Petrus Simonis de Guiduccis et Taddeus Antonii de Parigis, cives honorandi florentini, extracti et secundum ordinamento comunis Florentiae deputati in officiales et approbatores dicti comunis ad addendum, minuendum, approbandum vel improbandum suprascripta statuto vetera et alias approbata nec non suprascripta nova capitala comunis et hominum Rusignani, rogatum per Ser Iohannem de Giacomellis de Ripa Marrana, sub die 12 mensis novembris proximi praeteriti et ad alia faciendum, quae in praedictis et circa praedicta cognoverint utilia et opportuna dieta comuni, visis et examinatis dictis statutis veteribus et novis capitulis, omnibus servatis servandis, vigore eorum auctoritatis, potestatis et baliae et omni modo, etc., praedicta statuto vetera et nova capitula approbaverunt et confirmaverunt, prò tempore et termino duorum annorum proxime futurorum, cum limitationibus, correctionibus et aliis in dictis statutis contentis et secundum ordinamento requisitis vel quodlibet consuetis. Acta fuerunt praedicta omnia Florentiae in palatio Dominorum et in cancelleria Reformationum, praesentibus Ser Bartolomeus Miliani de Deis et Ser Lando Francisci de Piscia notariis publicis florentinis testibus ad praedicta vocatis, habitis et rogatis.

Ego Nicholaus subscripsi.

In Dei nomine Amen.

Anno incarnationis Domini nostri Iesus Christi MDXV, indictione 4, die vero XVIII mensis decembris, spectabiles viri, Manettus Nicholai de Segnis, Gaspar Lupi de Ghiacceto et Dominicus Pierozi del Rosso, cives honorandi florentini, extracti et secundum ordinamento comunis Florentiae deputati in officiales et approbatores comunis Florentiae ad approbandum sive improbandum suprascripta statuto et ordinamento vetera et alias approbata comunis et hominum Rusignani, comitatus olim Pisarum, visis et examinatis dictis statutis et omnibus servatis servandis, praedicta statuto vetera et alias approbata, iterum approbaverunt et confirmaverunt, prò tempore et termino trium annorum proxime futurorum, cum limitationibus et aliis in dictis statutis contentis et secundum ordinamento requisitis. Mandantes etc.

Acta fuerunt praedicta omnia Florentiae in palatio Dominorum, praesentibus Ser Nicholaio, Ser Leonardo Francisci de Orlandis de Piscia, notariis publicis florentinis testibus. Copia. Ego Bartolomeus Miliani de dictis notarius subscripsi, etc.

*Solvat prò taxa ***** auri in auro.*

In Dei nomine Amen.

Anno Domini 1516, more fiorentino, indictione 5, die vero 4 mensis februarii, actum in domo habitationis notari et officialis comunis Rusignani et solite audientes infrascriptorum consolorum et consiliariorum.

Convocato, congregato e coadunato il publico e generale consiglio del comune di Rusignano predetto, una con li lor onorevoli consoli e camarlingo et università de gli huomini e persone di detto comune di Rusignano, a richiesta di messo, nel palazzo del notaio et ufficiale di detto comune, *ut moris est*, con licenzia, volontà e parola di me Guccio, notaio et ufficiale infrascritto per lo excelso populo fiorentino et ancora di volontà di Pier Francesco di Genovese e Giovanni d'Andrea, consoli di detto comune, nel qual consiglio e congregazione furono presenti gli infrascritti huomini e persone, li nomi de' quali sono questi, cioè Pier Francesco di Genovese, Giovanni d'Andrea, consoli e gli altri di detto comune, etc., ciascuno di loro insolidum et in tutto per se stessi e di tutta l'università di detto comune dicenti se essere due parti e più de gli huomini e persone e consiglieri di detto comune, secondo la forma delli statuti et ordinamenti di detto comune, i quali consiglieri et università dissono havere et hanno tutta et ogni balia, autorità e potestà la quale ha tutto il comune predetto, secondo la forma delli statuti et ordinamenti predetti, ad ogni cosa di esso comune fare e massime all'infrascritte cose essi consiglieri et università soprascritta, con licenzia, parabola e volontà di me Guccio notaio et ufficiale soprascritto e infrascritto *et omni meliore modo*, etc.

N. 122¹ Consideranti a un capitolo del camarlingato nel presente statuto, il quale parla d'esso camarlingato, esser in danno grandissimo del comune et *etiam* de gli huomini particolari; pertanto volendo a ciò provvedere, per bene et utile di detto comune e quello et ogni altro da qui indietro fatto annullare et annullato e per cancellato et annullato havere e tenere e per loro solenne partito ottenuto, come di costume è, per fave XXXV per lo sì et XI lupini in contrario per lo no. Deliberorono detto capitolo e capitoli per l'avvenire non si dovesse più usare, ma che per l'avvenire detto camarlingato si dovesse metter all'incanto, un mese innanzi alla sua ordinaria entrata a chi per manco salario per un anno lo farà, per li consoli e consiglieri, che a quel tempo saranno, con la candela accesa, come ne gli altri incanti si osserva, mettendo per detti consoli, a quel tempo sedenti, un tal salario, che chi volesse incantare possa intendendosi di scendere dal detto salario per loro messo e non salire, e questo inteso: che non possa incantare, se non huomini paganti a lira e soldo in detto comune. Et ancora con questi capitoli et obbligazioni, cioè che, infra otto dì dal dì che tale incanto sarà deliberato, sia tenuto detto camarlingo dare quattro mallevadori sufficienti, approvati per i due terzi de' consoli e consiglieri e che non sieno fratelli carnali; e non dando infra detto tempo detti mallevadori, s'intenda detto tale che havrà incantato cadere in pena di lire 25, della qual pena la metà sia del comune e

l'altra metà dell'ufficiale che quella risquoterà; i quali mallevadori habbino a permettere ognun di loro in tutto, che detto camarlingo tutte le infrascritte e soprascritte cose per lui promesse osserverà, altrimenti dal loro proprio osservare; e che in detto anno detto camarlingo sia tenuto e debba rimettere in due volte le sue ragioni in questo modo, cioè che, finiti li primi sei mesi dal dì della sua entrata, infra 15 dì, haver mostrato ogni conto d'entrata et uscita di detto comune nelle mani delli ragionieri a lui² dati e deputati, secondo gli ordini e restando lui debitore di detto comune ogni restante o vero metterseli ad entrata al nuovo libro; et alla fine del detto anno, detto camarlingo sia tenuto fare come di sopra, e restando lui debitore e non pagando infra detti tempi e termini nelle mani del nuovo camarlingo ad istanza di detto comune, caggia in pena di soldi 3 per lira di tutto quello che restasse debitore e che non rimettesse a detti termini, della qual pena la metà sia del rettore, che quella risquoterà; e che detto camarlingo s'intenda havere divieto un anno dal dì della sua uscita; il qual camarlingo sia tenuto far buono per l'intero di tutti i dazii et imposizioni che nelle sue mani fussino messi e che detto camarlingo sia tenuto, ad ogni inquisizione di detti consoli e consiglieri, pagar tutti i dazii et imposte nelle sue mani, posti in tutti quei luoghi et a quelle persone che a loro parrà e piacerà, a ogni sua spesa, non uscendo però di detto comune e far tali pagamenti, che quando s'havesse a pagar fuori, s'intenda detto camarlingo esser sodisfatto delle sue gite, con questo inteso: che detti consoli e consiglieri gli habbino a porre un mese innanzi il dazio, che lo possino strigner a pagare et havendo detto camarlingo a rimettere la ragione a ***** del contado di Firenze, s'intenda andar a sue spese, salvo che quello pagassero di tassa, l'habbin a pagare de' denari e pecunie del comune. Et ancora sia tenuto detto camarlingo andar pel sale due volte l'anno, com'è d'usanza per gli altri camarlinghi; e che detto camarlingo sia tenuto, di tutti i pagamenti che farà, mostrarne la quietanza di mano di quei tali che riceveranno detti pagamenti, altrimenti i ragionieri non sieno tenuti ammetterli a sua uscita alla sua ragione.

1 A margine si legge: *Camarlingato si metta all'incanto*

2 a lui iterato nel testo

Copia. Ego Guccius olim Ser Iuliani Laurentii, de predicto notarius et ad praesens notarius et officialis comunis Rusignani et scriba dicti comunis et universitatis nec non notarius publicus florentinus, de predictis omnibus et singulis suprascriptis rogatus fui et ad fidem omnium et singulorum praemissorum me subscripsi et solito meo signo signavi.

In Dei nomine Amen.

Anno Domini 1517, indictione V, more florentino et die 17 mensis maii, actum in domo habitationis notarii et officialis comunis Rosignani et solitae audientiae infrascriptorum consiliariorum.

N. 123¹ Convocati, congregati et in sufficiente numero coadunati il publico e generale consiglio del comune di Rusignano, insieme con li loro honorevoli consoli, camarlingo et aggiunti di detto comune in nel palazzo del notaio et ufficiale di detto comune, *ut moris est*, a richiesta del messo e di volontà e licenzia e parabola di me Antonio, notaio et ufficiale infrascritto per lo magnifico et excelso populo fiorentino, per fare cose utili e necessarie di detto comune e massime veduto e considerato che Ser Antonio di Donato da Empoli

esser venuti al presente notaio et ufficiale di Rusignano, tratto delle borse ordinate di detto comune et approvato pe' magnifici signori Otto della pratica della repubblica fiorentina e che nella sua elezione non gli fu scritto, come bisognava che lui fusse matricolato nell'Arte de' giudici e notai della città di Firenze, e per uno statuto, che è nel volume delli statuti di detto comune proibente in effetto venir i notai non matricolati a render ragione in detto comune, sotto pena, così al detto notaio, come a chi l'imborsa e veduto il detto Ser Antonio esser stato eletto, senza esserli notificato detto statuto e lui bavere accettato et esser stato approvato secondo gli ordini e pagato la tassa, e considerato il detto Ser Antonio per non essere matricolato patire però danno assai, senza suo difetto, e volendo alle dette pene riparare e far cosa grata al detto Ser Antonio e conservarlo senza danno, atteso massime la sua legalità; pertanto provveddono et ordinorno che il detto statuto, in quanto a detto e per detto Ser Antonio, s'intenda essere e sia sospeso e luogo non habbia; l'imborsazione et elezione di lui fatta, s'intenda essersi potuta fare e legittimamente fatta e possa detto Ser Antonio il detto suo officio così ordinario come straordinario² prorogato, quando prorogarlo accadesse legittimamente e senza pena alcuna esercitare. E ciò che detto Ser Antonio farà in detto e per detto suo officio fatto fusse, s'intenda essere e sia legittimamente fatto e da ciascuno inviolabilmente osservare si debba; et intendasi detto Ser Antonio e qualunque imborsato o eletto l'havesse, libero et assoluto da ogni e qualunque pena nel detto statuto apposta e possa detto Ser Antonio, non ostante predette, esser in detto officio raffermo, secondo gli ordini, non ostanti tutte le predette cose ***** statuto, il quale, in questa parte solamente, s'intenda essere e sia sospeso; e dato in esso infra tutti i soprascritti consoli, camarlingo, consiglieri et aggiunti il solenne partito a fave e lupini, e fu vinto et ottenuto per fave XV per lo sì, non ostante lupino uno per lo no. *Rogans.*

1 A margine si legge: *Proroga dell'offitiale*

2 *straordinario* corretto d'altra mano

Copia. Ego Antonius Donati, Antonii de Emporio, notarius publicus et civis florentinus et ad praesens notarius, scribe et cancellarius comunis Rusignani, praedicta omnia et singula scripsi, subscripsi et publicavi et rogatus fui et in fidem predictorum me subscripsi.

In Dei nomine Amen.

*Anno Domini Nostri Iesu Christi, ab eius salutifera incarnatione, millesimo quingentesimo septimo, indictione V, die vero 22 mensis maii. Spectabiles viri, Galeottus Roberti *****, Johannes Francescus Gasparis de Fortinis et Dominicus Jacobi de Verdiani, cives honorandi florentini, extracti et secundum ordinamento comunis Florentiae deputati in offitiales et approbatores dicti comunis ad addendum, minuendum, approbandum vel improbandum in totum, vel in partem suprascripta duo nova statuto facta *****, scripta et rogata partim sub die 5 mensis februarii proxime praeteriti 1516, per Ser Guccium de Prato et partim per Ser Antonium de Emporio, sub die 17 mensis maii proximi praeteriti 1517, et ad alia faciendum quae in praedictis noverint utilia et opportuna dieta comuni, visis et examinatis dictis statutis novis et omnibus servatis servandis, vigore eorum auctoritatis, potestatis et baliae et omni modo, etc., praedicta duo nova statuto, cum omnibus in eis contentis approbaverunt et confirmaverunt prò tempore et*

*termino quo durare debet ultima approbatio veterum statutorum dicti comunis, cum limitationibus et aliis in eis contentis et secundum ordinamento et *****.*

Acta fuerunt praedicta omnia Florentiae in palatio Dominorum et in cancellaria Reformationum, praesentibus Ser Luca Fabiani de Ficinis et Laurentio Dominici de Nipozano, testibus ad praedicta vocatis, habitis et rogatis.

In Dei nomine Amen.

*Anno Domini ab eius salutifera incarnatione 1518, stilo fiorentino, indictione 7, die vero 19 mensis decembris. Actum in castro Rusignani ***** maritimae, in domo solitae habitationis dicti comunis et castri Rusignani.*

Convocato, congregato et in sufficiente numero coadunato il publico e generale consiglio del comune di Rusignano, insieme con li loro honorevoli consoli, consiglieri et aggiunti et, a maggior corroborazione e cautela, un'huomo per casa de gli allibrati in detto comune, nella solita habitazione e residenza loro, a richiesta di messo, con licenzia di me Raffaello di Francesco Viviani da Colle di Val d'Elsa, al presente notaio et ufficiale di detto comune e di volontà delli prudenti huomini Pier Francesco del Genovese e ***** di Cristofano, consoli di detto comune, per far e trattare cose utili e necessarie di detto comune, dicenti et asserenti essere la maggiore e miglior parte degli huomini e persone di detto comune et havere pienissima autorità, potestà e balia, quanto tutto detto comune, di poter fare e trattare ogni e qualunque cosa, la quale piacerà e parrà loro esser utile et honorevole di detto comune; congregati adunque, come di sopra, per vigore di qualunque loro autorità per sé medesimi et in vece e nome di tutta l'università, huomini e persone del comune predetto e con ogni miglior modo che seppono e poterono.

Avvertenti e consideranti quanto danno porga al comune loro il poter tenere nel pasco di Rusignano quella quantità di bestie grosse bovine, che pare e piace altrui, le quali, usando tutto l'anno in sul detto pasco, vengon a consumarlo, in modo che gli altri huomini di detto comune e lor bestie assai patiscono, e questo risulta e torna in utilità di pochi, e non sendo giusto che l'utile e comodo di poche persone habbia a generar danno a' molti, pertanto feciono, ordinarono e deliberarono.

N. 124¹ Che per l'avvenire nessuna persona, di qualunque stato, grado o condizione si sia, così terrieri come forestieri, possa e debba, in alcun modo o sotto alcun quesito colore, havere e tenere in detto comune e pasco di Rusignano², se non al numero e quantità di bestie 20 grosse brave sopra anno per ciascuna casa o vero famiglia, intendendosi bestie grosse brave, cioè bestie baccine, bufaline e cavalline. E per chiarir bene tal cosa et a causa che alcun errore non nasca ne dar occasione a chi malignare volesse, si chiarisce et apertamente e chiaramente si dice che detto numero di bestie 20 s'intenda computandovi tutte dette sorti di bestie, e che fra bestie baccine, bufaline e cavalline, non si possa passare detto numero di bestie venti. E qualunque persona, contrafacesse, o non osservasse quanto sopra è detto, et caschi *ipso facto* in pena di lire 7 piccioli, per qualunque bestia si trovasse haver più che non parla e dispone il presente ordine e per qualunque

volta; della qual pena la quarta parte sia del rettore che detta condennazione riscoterà, un quarto dell'accusatore, e 'l resto di detto comune. E questo presente ordine e capitolo non s'intenda valere ne havere alcun effetto, se non poi che sarà finita l'allogazione per detto comune fatta del suo pasco a Francesco Frescobaldi, e non prima. E sopra ***** in esso e renduto il loro solenne e ***** partito fu vinto, ottenuto per loro 49 fave per lo sì, sette lupini in contrario non ostante.

1 A margine si legge: *Quante bestie passino stare nel pasco del comune*

2 A margine si legge: *Vide correctionem sub n. 126*

N. 125 *Bestie danno danti*

*Item*¹, considerando a molte fraudi, che si fanno per gli huomini e persone di detto comune, i quali per un poco di lor proprio commodo, non si curano di far grandissimo danno al publico, e massime sopra i casi delle pecore forestiere, che ci vengono, i quali pecorai forestieri, havendo mezo con alcuna persona del comune fanno loro dire, che dette pecore sieno loro, et habbinle a ***** o in altro modo di qualità, che detti forestieri si difendono, e non pagano di dette lor pecore cosa alcuna al comune in danno grandissimo del comune predetto, pertanto, per levar via tali fraudi et ogni occasione che a quelle potesse alcuno indurre, et a causa che il comune non sia a questo modo defraudato, ma habbia il debito suo, ordinorno, providdono e diliberorno, che per l'avvenire qualunque huomo, e persona del comune di Rusignano et in detto comune pagante a lira e soldo, il quale vorrà tener bestie pecorine nel comune e pasco di Rusignano, sia tenuto et obligato pagare per conto di dette pecore al detto comune, all' ***** e ragguaglio, che pagano i forastieri delle lor pecore, ne altrimenti trattare si possino in questo caso, che sieno trattati detti forestieri, e non in altro modo che se forestieri fussino; et oltre, mossi a buono e preveduto fine, fecero e ordinorno che per l'avvenire il pasco di detto comune s'habbia e debba pascere a vendita, e non altrimenti a beneplacito, e volontà del vergare, padrone, o conduttore di detto pasco e questo s'intenda esser fatto per conto delle bestie pecorine, e non d'altre bestie. E sopra ***** messo, il partito fu vinto et ottenuto per loro fave cinquantadue per lo sì, tre lupini in contrario non ostante.

1 A margine, d'altra mano, si legge: *[...] che tengono pecore paghino e i forestieri*

*Copia. Ego Raphael Francisci Laurentii de Vivianis de Colle Vallis Elvae ***** , notarius, iudex ordinarius notariusque publicus florentinus, et ad praesens notarius et officialis castri et comunis Rusignani et in hac parte scriba et cancellarius dicti loci, praedictis omnibus et singulis dum sic agebantur, interfui eaque rogatus scribere, scripsi et publicavi et in hanc publicam formam redegi; ideo in praemissorum fidem me subscripsi signumque meum appositi fonsuetum. Laus Deo, etc.*

Ad honorem, laudem et reverentiam omnipotentis et clementissimi Dei eiusque gloriosissimae Matris Virginis Mariae beatorumque apostolorum Petri et Pauli et gloriosissimi prophetae et plus quam prophetae eiusque praecursoris Johannis Baptistae defensoris, protectoris et advocati magnifici et excelsi populi florentini nec non ad honorem, et reverentiam Beati Nicolai de Talentino, protectoris et advocati castri Rusignani, comitatus olim Pisarum et hodie inclitae reipublicae florentinae, et ad honorem et reverentiam

omnium sanctorum et sanctarum eius totiusque celestis Curiae Paradisi et ad honorem, augmentum, pacificum ac tranquillum statum inclitissimi populi florentini et dicti comunis Rusignani et hominum ac personarum eiusdem.

Haec sunt quaedam nova statuto, additiones et correctiones statutorum et ordinamentorum comunis et castri Rusignani, olim comitatus Pisanorum et hodie magnificae reipublicae florentinae, facta, composita et ordinata per iustos, prudentes et discretos viros, videlicet Baldassarre Pieri Baldunini, Bernardinum Baldi Lefari et Iacobum Cecchi Iacobi, omnes de dicto castro Rusignani statuarios et correctores statutorum dicti loci, electos, ascriptos et deputatos per opportuna consilia dicti comunis et secundum formam statutorum eiusdem castri specialiter ad infrascripta statuto, correctiones et ordinamento faciendum et compilandum, prò conservatione et regimine dicti comunis et hominum et personarum eiusdem et scripta vulgati sermone per me Raphaelem Francisci Laurentii de Viviani de Colle Vallis Elvae, notarium ad praesens et officialem dicti castri Rusignani nec non notarium publicum florentinum, de consensu et voluntate dictorum suprascriptorum statuatorum, sub annis Domini nostri Iesu Christi, ab eius salutifera incarnatione 1518, stilo florentino, indictione 7, die vero ultima mensis ianuarii dicti anni.

N. 126 *In primis*, avvertendo e considerando detti statutarii e correttori un capitolo¹ o vero ordine nuovamente fatto per l'opportuno consiglio et universale parlamento di detto comune, parlante e disponente che non si possa tenere nel pasco di Rusignano, se non il numero e la quantità di bestie 20, cioè bestie 20 grosse brave sopra anno, come più apertamente in detto capitolo si contiene; e perché non è possibile potere antiveder tutte le fraudi et inganni de gli huomini, tant'è grande la lor malizia, et havendo considerato detti statutarii quel capitolo e che se lo lasciassero stare a quel modo, senza altra correzione, facilmente potrebbe dar materia di malignare a chi volesse, e defraudar il comune; imperò che potrebbe qualcuno, il quale fusse possente e ricco tenere le 20 bestie brave pel capitolo concesse, et oltre a questo far domare quella quantità di bufali, che a lui paresse, o 20 o 30 a suo piacere, dato che lui non havesse bisogno per condurre i suoi lavori, se non di sei o otto e quel restante userebbe e goderebbe non altrimenti che le brave e difenderebbesi con dire 'elle son dome', il che tornerebbe in gran danno e vergogna di detto comune; pertanto detti statutarii e correttori, volendo a questo provvedere e riservar ogni via a chi malignar volesse, detto capitolo limitando e correggendo, ordinorno, statuirne e deliberorno che per l'avvenire alcuno, così forestiere come terriere non possa ne debba lui ne altri per lui, in alcun modo ne sotto alcun quesito colore, avere e tenere nel comune e bosco di Rusignano, se non quella somma e quantità di bestie grosse dome quale e quanta si vedrà sopportare et esser necessaria al suo lavoro e per quello poter condurre e non più, e tenendone più che non havesse di bisogno, dato fussino dome, s'intendine e reputino e reputare si debbino per brave e computarsi nel numero delle 20; e passando il numero delle 20 incorra in quella pena che per detto capitolo et ordine si dispone.

¹ sotto n. 124 aggiunto in sopralinea

N. 127 *Modo di vendere li beni immobili*

Havendo¹ considerato detti statutarii e correttori quanto sia stato pel passato e sia ancora dannoso, così al pubblico come al privato, avere ciascheduno libertà di poter vendere sua beni immobili a chi li pare, così a

forestieri come a terrieri, et essendo multiplicato in detto comune il numero de' forestieri di modo che per un terriere che comperi, comperano tre forestieri, da che si riceve danno grandissimo, come di sopra è detto, perché l'estimo, o vero gravezza di tali beni venduti a un forestiere e non sopportare ne pagare le gravezze in detto comune rimane addosso al detto venditore, e di poi col tempo al comune, i frutti e l'utile rimangono a' forestieri, senza sopportar lui di ciò alcun carico e danno; pertanto, per ovviare e dare rimedio a tal inconveniente, i prefati statutarii e correttori predetti statuirono, providdono e di nuovo ordinorono che per l'avvenire alcuno del comune di Rosignano et in detto comune pagante a lira e soldo non possa ne debba in alcun modo vendere beni immobili a persona alcuna, di qualunque stato, grado, o condizione si sia, la quale non sia allibrata in detto comune et in esso paghi le sua gravezze, ma solamente sia tenuto e debba vendere a gli huomini di detto comune; e qualunque contrafacesse e non osservasse quanto di sopra è detto caschi in pena del quarto di tutta la somma che montasse detta vendita, e niente di meno detta vendita s'intenda per non fatta ne sia d'alcuno valore; la qual pena si debba pagare de facto nelle mani del camarlingo generale di detto comune, e la quarta parte guadagni il rettore che la riscoterà e 'l quarto l'accusatore e 'l resto sia di detto comune, e non se ne possa fare grazia alcuna, e qualunque ne ragionasse di grazia incorra nella medesima pena, applicata come di sopra, e debba chi vorrà vendere osservare questo ordine, cioè. In prima comparir dinanzi al suo comune, o vero ufficiali detto comune rappresentanti et esporre e far loro intendere come vuoi vendere alcuni suoi beni et esser parato più presto a cederli al comune, che ad altra persona, e, quando il comune li volesse comperare, sia tenuto concederglieli per quel prezzo saranno d'accordo, o vero, che giudicassero due amici comuni, e ricusando il comune di comperare e datoli buona licenzia, allhora sia lecito a quel tale vendere a chi li parrà de gli huomini di detto comune et in detto comune paganti a lira e 'soldo, come di sopra, e non ad altra persona in alcun modo.

Avvertenti detti statutarii e correttori predetti a un capitolo o vero statuto nel presente volume, sotto la rub. 44 della pena di chi bestemmierà Iddio, la sua Madre o santi, e consideranti la pena apposta in detto statuto esser troppa grande, non già che tale delitto meritasse maggior punizione.

¹ A margine si legge: *Casso per l'approvazione, in questo, carta 95*

N. 128 Modo del vender beni immobili e chi li possa comperare

I prefati statutarii e correttori, mossi a buono e preveduto fine e da giuste e ragionevoli cause, di nuovo statuirono, providdono et ordinorono che per l'avvenire nessuna persona di detto comune possa o debba per sé, o altri per lui, comperar beni immobili di detto comune *****, che quella tal persona, la qual volesse comperare, fusse e residesse nel numero de gli ufficiali di detto comune, cioè de' consoli, consiglieri e camarlingo, e per questo presente ordine non volsono che alcuno esistente a questo modo in officio e durante il tempo di detto suo officio, sia lecito o concesso ad alcun modo poter comperare beni immobili di detto comune, come di sopra si contiene, sotto pena et alla pena a chi contrafacesse e non osservasse quanto di sopra è detto, di lire 10 piccioli da pagarsi et applicarsi, come di sopra, e nientedimeno detta vendita non vaglia e non tenga e sia per non fatta ne d'alcun valore.

N. 129 Pasco del comune e modo di venderlo all'incanto

Considerato li prefati statutarii e correttori predetti uno statuto posto nel presente volume, sotto la rub. 71, che dice come si debbin vendere i proventi del comune all'incanto, e per fare tal opera da piena autorità a gli ufficiali, cioè consoli e consiglieri, che loro possino e devino vendere tutti detti proventi all'incanto; e pensando detti statutarii come sarebbe più utilità di detto comune limitare e correggere in qualche parte detto statuto e ***** per causa del provento del pasco di detto comune, il quale è un provento vivo e di grandissimo frutto e guadagno come si vede per sperienza di chi lo compra che ne guadagna assai, e saria più meglio che tale^gnadagno et emolumento rimanessi e fùssi del comune che d'altra persona; pertanto, mossi detti statutarii e correttori da simili ragioni, detto statuto, solamente per conto del pasco, limitando e correggendo, di nuovo statuirono, provviddono et ordinorono che per l'advenire detti ufficiali non possino ne debbino ne habbino più alcuna autorità di poter vendere allo incanto detto pasco, ma che quello sia et esser debbi di detto comune, il quale ne sia vero padrone e signore, e lui habbia a fidare le bestie in detto pasco e fare tutto quello che era solito fare chi lo comperava, et a causa che tal cosa proceda bene et utilmente per detto comune e che alcuna fraude non ci nasca, ordinorono che l'offizio del comune predetto esistente al tempo che s'bavera a fidare le bestie nel pasco debbi eleggere due huomini di buona qualità, condizione e fama di detto comune e' quali si chiamino paschieri; e' quali due huomini così eletti, insieme con li ufficiali, habbino et haver s'intendine pienissima autorità di fidare in detto pasco tutta quella quantità et sorte di bestie la quale per il passato è solita di fidarsi e non più in niuno modo, e sieno tenuti et obligati detti paschieri di contare diligentemente e senza alcuna fraude tutte le bestie grosse delli huomini della terra e di detto comune solite di fidarsi e dame nota al camarlingo, in presenza delli ufficiali, con loro giuramento di haver fatto diligentemente il loro offizio e ricerco tutte le bestie terriere ne alcuna haveme lassata maliziosamente, sopra di ciò caricando l'anima loro, se in contrario havessino fatto, ma quando accadessi che s'havessi o volessi contare le bestie forestiere fidate, allora et in tal opera, habbia ad intervenire con detti paschieri l'officio di detto ***** , come pel passato è consueto di farsi e di tutto dette bestie, così terriere come forestiere, sieno tenuti et obligati detti paschieri et ufficiali dame il conto al camarlingo e lui come camarlingo¹ di detto comune babbi a risquotere tutti e' pagamenti si faranno di dette bestie fidate; e non possino in alcun modo detti paschieri risquotere dette fide o alcuna parte di quelle, ne toccarne uno minimo danaio, sotto pena di lire venticinque, per ciascuno di loro e ciascuna volta contrafacessino, da pagarsi et applicarsi come di sopra, ma solo sia lecito al camarlingo detti danari di dette fide risquotere e non ad altra persona in alcun modo; il quale camarlingo sia tenuto et obligato, per debito del suo uffizio, detti danari risquotere e tenerne buono e diligente conto a causa che non sia defraudato, ma possi vedere i fatti sua, etc.

¹ A margine compare una *manicula*

N. 130 Chi fida bestie nel pasco paghi la fida al camarlingo¹

Ancora ordinorono, per dar buono modo a tutto, che qualunque persona, la quale fiderà sue bestie in detto pasco sia tenuto et obligato pagare al camarlingo la sua fida in tre paghe: la prima paga per tutto il mese d'agosto, la seconda per tutto il mese di dicembre e la terza per tutto il mese d'aprile, e non pagando loro a' tempi e modi, possi il camarlingo mettergli alla corte e fargli gravare di fatto, personalmente et in beni,

insino a tanto sia interamente pagato e soddisfatto; e perché il comune ha molti debiti ordinarii e' quali li conviene pagare senza riparo alcuno a' tempi debiti et ogni dì gliene viene a dosso delli strahordinarii, a' quali tutti è necessario supplire con queste et altre entrate et essendo detto comune molto spesso molestato da questi debiti straordinarii, in modo che se non si pigliassi qualche provvedimento quasi tutte l'entrate di detto comune si consumerebbono quivi, e li ordinarii rimarrebbero in dreto, il che non sarebbe bene ne utile al comune; per levar tale inconveniente ordinorono e volsono che tutti i danari si trarranno di detto pasco principalmente debbino esser deputati e volti a pagare il Monte del comune di Firenze ne in alcuna cosa spendere si possino, se in prima non sarà passato e soddisfatto al detto Monte, e qualunque officio o vero ufficiale o camarlingo, i quali in altro modo li volgessino et altre spese ne pagassino, e per tal causa il comune ne fusse gravato et havessine noia per conto di detto Monte, sieno tenuti et obligati detti ufficiali e camarlingo pagare di loro proprio tutto quello fussino obligati o vero il comune dovessi pagare al Monte, et al sì ogni spesa che per detta causa nascessi *****, soddisfatto al Monte come di sopra, quelli danari restassino et avanzassino sia loro lecito e concesso spendergli ne' bisogni di detto comune. In oltre, per dare perfettione a questo capitolo et perché ogni fatica merita premio havendo [...]²

[...] e piacerà, e questo non s'intenda per quelli havessino a contratti o scritte d'alcuna allogagione la quale duri e durar debbi secondo la forma, e tenore di detti contratti, etc.

1 A partire da questa rubrica, accanto ad ogni titolo (con l'eccezione del n. 206), compare il termine *Rub.* senza altra annotazione

2 Manca la carta 94

Ego Ioannes Raphael Francisci Laurentii de Colle Vallis Elsae, etc.

In Dei nomine Amen.

Anno Domini nostri Iesu Christi, ab eiusdem salutifera incarnatione 1519, indictione 7, die vero prima mensis aprilis, etc., spectabiles viri, etc., Nicolaus Cionis de Pollinis, Bartholomeus Ioannis de Biliottis et Laurentius Zenobi Lucantis de Albizis, cives honorandi florentini, extracti secundum ordinamento comunis Florentiae, deputati in officiales et approbatores dicti comunis, etc., praedicta statuto voterà et nova capitula approbaverunt et confirmaverunt, prò tempore et termino trium annorum proxime futurorum, cum limitationibus ordinariis et fieri debitis et consuetis, secundum ordinamento ac etiam cum infrascriptis cassationibus et correctionibus, videlicet, etc.

In primis, suprascriptum novum capitulum, in ordine secundum, loquens quod non possint vendere bona forensibus et in totum suprascriptum approbatum cassaverunt, etc. Item, tertium capitulum disponens de poena blasphemantum deum, ambo sub die ultima mensis ianuarii proxime praeteriti, similiter cassaverunt in totum, etc.

Acta fuerunt, etc.

Ad laudem, honorem, et reverentiam omnipotentis et clementissimi Dei eiusque gloriosissimae genitricis semper Virginis Mariae, etc. Haec sunt quaedam nova statuto, et additiones et correctiones statutorum comunis et castri Rasignani, olim comitatus Pisarum et hodie almae civitatis Florentiae, composita, edita et

ordinata per infrascriptos prudentes viros, videlicet, Pierfranciscus Genovesis, Bernardinus Baldi Lazari et Iulianus Ioannis Pauli, omnes de dieta castro Rasignani statutarii et correctores statutorum dicti loci assumpti et deputati per oportuna consilia dicti comunis et secundum formam statutorum eiusdem castri specialiter ad infrascripta statuto et correctiones faciendum et compilandum, per conservationem et regimen dicti comunis et hominum et personarum eiusdem et scripta et vulgari sermone per me Robertum quondam Ser Iacobi de Vico, civem et notarium publicum pisanum nec non ad praesens notarium et offitiale dicti castri Rasignani, de consensu et voluntate dictorum statutariorum, sub annis Domini nostri Iesu Christi ab eius salutifera incarnatione 1523, stilo fiorentino, indictione 12, die vero 7 mensis martii, etc.

N. 132 Gratia delle condannagioni

*In primis, advertendo e considerando detti statutarii e correttori a un capitolo o vero statuto, fatto per li opportuni consigli, parlante e disponente che le condannagioni de' danni dati tanto personalmente quanto con bestie non si possino gratiare se non a soldi dieci per lira, sì e quando tale accusato non havesse havuto l'accordo de' padroni dannificati, infra quel tempo e termine che in detto statuto si contiene; per tanto detti statutarii e correttori prefati, volendo a questo provvedere, correggendo detto statuto o vero capitolo, statuirono e di nuovo ordinorono che per l'advenire tutte le condannagioni si faranno per il notaio et ufficiale di Rosignano, che per li tempi sarà, possino li consoli e consiglieri di detto comune, et a loro sia lecito, gratiare dette condannagioni in quel modo e forma come a loro parrà e piacerà, con questo inteso: che detti consoli e consiglieri non possino far gratiare a meno di soldi dieci per lira a tutti quelli che daranno danno personalmente o con bestie nelle vigne delli huomini del comune di Rusignano, se già detto dannificante non havessi l'accordo dal dannificato infra dieci dì dal dì li sarà notificato, et havendo l'accordo infra detto tempo, habbi a pagare soldi cinque per lira da *****, come in detto statuto si contiene, con l'uficiale di detto comune. E che detto uficiale, di tutte le condannagioni che per l'advenire si faranno e riscoteranno, habbi et haver debbi la quarta et il resto sia del comune di Rusignano, etc.*

Ego idem Robertus olim Ser Iacobi Mariani de Vico, civis pisanus.

In Dei nomine Amen.

Anno Domini nostri Iesu Christi, ab eiusdem salutifera incarnatione 1529, indictione 12, die vero 6 mensis maii, etc. Approbata fuerunt suprascripta statuto velerà et dictum novum, prò tempore et termino trium annorum inceptorum die quo finem habuit ultima approbatio veterum statutorum cum limitationibus solitis ac requisitis, etc.

In Dei nomine Amen.

Anno dominicae incarnationis millesimo quingentesimo vigesimo octavo, indictione secunda, die vero 8 mensis octobris, actum in castro Rasignani marittimae Pisarum et in domo habitationis mei Apardi notorii et cancellarii infrascripti, etc.

Convocato, congregato et in sufficiente numero coadunato il publico e general consiglio del comune di Rasignano, insieme con li loro honorandi consoli, consiglieri et aggiunti et a maggior cautela parte del popolo del detto comune, a richiesta di messo e di volontà e licentia di me Aparado di Ser Agnolo d'Aparado Cheluzzi da Colle, al presente notaio et ufficiale di Rasignano e di volontà delli prudenti huomini Giorgio di Cristophano e Giovanni di Renieri Strappa, consoli di detto comune, per fare e trattare cose utili e necessario per detto comune et asserenti essere la maggior parte di detto comune et havere plenissima autorità, potestà e balia, quanto ha tutto il comune di Rasignano di poter fare e trattare tutte le cose necessarie et oportune per detto comune, congregati adunque come di sopra, per vigore di qualunque loro autorità et in vice e nome di detta comunità di Rasignano et huomini e persone di essa e per ogni miglior modo, etc.

N.133 Modo di seminare il piano

Advertenti e consideranti quanto patisce il comune per li molti danni si fanno per la iurisdizione di Rasignano e solo procede per le semente si fanno spezzate, chi semina un pezzo qua e chi un pezzo là, e le bestie che vanno pascendo per li sodi e non seminati di fatto saltano ne' grani, che non si possano tenere, e qualche volta sono senza pastori e guastano e' grani et altri biadumi, per modo ne risulta grandissimo danno a tutti li huomini di Rasignano; e volendo a ciò provvedere, per loro legittimo partito, provvedono et ordinorono che per l'advenire il piano di Rasignano si debbi seminare in due partite, cioè un anno da una banda e l'altro dall'altra, da doversi dividere e partire per quattro huomini eletti da' presenti consoli e consiglieri, e così partito e diviso per detti quattro huomini, le dette due per sé si debbi pubblicamente bandire per i luoghi soliti e consueti di Rasignano, che nessuna persona ardisca in alcun modo seminare la impresa¹ permessa da' detti quattro huomini per quello hanno; e qualunque controfara, essendoli dato danno da bestia alcuna, non possi addimandare stima alcuna ne meno possi quello accusare. E volendolo accusare o accusandoli, il notaio et ufficiale di Rasignano sia tenuto et obligato tale accusa cancellare e non condannare, ma quella assolvere senza premio alcuno, sotto pena a detto notaio et ufficiale, di lire venticinque per qualunque volta controfacesse e da essere sottoposto a Conservatori delle leggi della città di Firenze. E' quali quattro huomini, che saranno eletti a dividere e partire detto piano, quello di poi diviso, debbino fare scrivere ne' presenti statuti la divisa e partigione, in che modo l'haveranno fatto, mettendo e' termini tanto chiari, che si possa cognoscere per ognuno e luogo e la consegna e dove sarà permesso il seminare, e così diviso e partito si debba, come è detto di sopra, un anno seminare da una banda e l'altr'anno dall'altra banda, etc.

Ego Aparadus infrascriptus.

¹ non aggiunto in sopralinea d'altra mano

N. 134 Del modo di gratiare le condannagioni

In primis, advertenti e' detti statutarii a uno statuto posto nel presente volume delli statuti, rub. 38, del modo di grattare le condannagioni, carta 15, di poi due correzioni sopradetto statuto, uno carta 34, l'altro carta 48, nel quale consiste che li ufficiali, cioè consoli e consiglieri, possino le accuse e condannagioni grattare in quel modo e forma che a loro parrà e piacerà, e vedendo e considerando che detto statuto torna in

grandissimo danno e preiudicio del comune et huomini di Rasignano, perché si trova alcuna volta un officio che tutti o la maggior parte d'essi si trovano condannati in buona somma e per non nulla si fanno cancellare e per questo ne risulta danno al comune et alli huomini di Rasignano, perché non pagando cosa alcuna basta lor l'animo di far mettere a sacco alle bestie loro tutti e' grani e biade, con pensare d'essere assoluto. E volendo detti statutarii a ciò provvedere, per questo presente capitolo statuirono, providdono et ordinorono che li consoli e consiglieri, così quelli che sono al presente come li altri che verranno succedendo, non possino ne debbino in alcun modo gradare ne far gradare alcun accusa, così loro come d'altri, in qualunque modo come si sia almeno di soldi quattro per lira, delli quali la quarta parte sia del notaio, e qualunque consolo o consiglieri al presente capitolo controfaccessi [...]¹

[...]vate nelle mani del camarlingo o depositario de' pegni più che li infrascritti giorni, se sarà gravata ad istanza di private persone, giorni quindici, e le gravate ad istanza del comune, giorni dieci; e che il camarlingo e depositario de' pegni debbi infra detto tempo haver fatto vendere dette bestie all'incanto, cominciando a' tredici giorni di poi haverà ricevuta la bestia; e debbisi mettere all'incanto tre volte per qualunque bestia, una volta il giorno, in modo che a' quindici dì di poi l'haverà ricevuta la debbi esser venduta e non si vendendo l'altro giorno seguente si debbi consegnare al creditore per li stimatori del comune, in quel modo e forma che in detto statuto si contiene; et il camarlingo e depositario di detti pegni debbi far vendere quelli saranno gravati ad istanzza del comune infra detti giorni dieci, tenendo e facendo tenere il modo soprascritto de' tre giorni, ma debbi mettere detto pegno tanto basso che vi si proferisca su e che al fermo si vendino; e che detto camarlingo o depositario de' pegni non possi addimandare ne farsi pagare per dette bestie tenute più che per detti 15 giorni gravati ad istanzza delle private persone e per giorni dieci di quelli gravati ad istanza del comune, non stante che detto camarlingo e depositario avesse tenuto dette bestie più che il tempo soprascritto, sotto pena a detto camarlingo e depositario di lire venticinque controfacendo, da essere riconosciuta detta pena, non tanto per li ufficiali di Rasignano, quanto per il vicario di Lari e per li Conservatori delle leggi della città di Firenze. E li pegni morti gravati ad istanza delle private persone non possino stare nelle mani del camarlingo o depositario più che giorni trenta e per conto del comune giorni quindici, e quali pegni morti si debbino mettere all'incanto solo una volta e che il messo del comune per sua mercé e fatica debbi avere soldi due per qualunque pegno morto venderà, e soldi sei per qualunque pegno vivo da doversi cavare sopra detti pegni venduti, etc.

¹ Manca la carta 99

N. 136 *De' richiami*

Item, consideranti detti statutarii che molte volte accade che uno pone un richiamo dinanzi all'ufficiale di Rasignano, e detto debitore per essere amico dell'ufficiale quello non stringe a far pagare al suo creditore, e per¹ tornare in danno de' creditori, per detti statutarii si provvede et ordina che per l'advenire tutti quelli che saranno posti per qualunque persona alla corte di Rasignano, e' quali infra quattro mesi detto ufficiale non haverà fatto pagare a detti loro creditori, che detti loro creditori possino levar la copia dal detto ufficiale e banco di Rasignano di detta loro petitione e responsione fatta del debitore e con quella andare dove a detto creditore parrà e piacerà per esser soddisfatto, e che la spesa che farà detto creditore per levare detta copia e

pagare *****, a diritto vadia tutto sopra detto debitore; e che detto notaio et ufficiale di Rasignano sia tenuto et obligato, passato detto tempo, a qualunque addimandassi detta copia, concederla senz'altro ostacolo, sotto pena di lire venticinque per qualunque volta recusassi non darla, da essere per detto conto sottoposto a' Conservadori delle leggi della città di Firenze.

1 e per iterato nel testo

Ego Apardus olim ser Angeli Apardi de Cheluzzis, etc.

Die 15 Ianuarii 1528

Approbata fuerunt suprascripta statuto vetera et nova, prò tempore et termino duorum annorum, cum limitationibus solitis et secundum ordinamento requisitis, etc.

In Dei nomine Amen.

Anno Domini MDXXX, stilo fiorentino, indictione quarta, pontificatus sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Domini Clementis providentia divina papae, anno 8, die 15 februarii.

Convocati, e congregati *ut moris est* li consoli e consiglieri, et uno homo per casa del popolo et comune di Rosignano nella casa della habitazione di me notaio et ufficiale di Rosignano infrascritto, et *servatis servandis prò eorum legitimo partito* vinsero e feciono li infrascritti huomini sopra partire il pasco di Rasignano in che modo si debbi per l'advenire lavorare, e seminare detto pasco con più utile del comune sia possibile, e' quali huomini così eletti partirono detto pasco di Rasignano nel modo infrascripto, cioè, *etc.*

N. 137 Modo di seminare e partire il pasco di Rasignano e sua bandita

Che per l'advenire il pasco di Rosignano ogni anno si semini a parte, cioè la metà per anno, e comincisi quest'anno a seminare la parte che tiene in verso levante o vero di verso il fiume della Fine. Et intendasi la parte in questo modo, cioè: cominci alla marina e fossa Lupaia e venga in su tra le macchie di Burignone e viene suso al ***** per la via e viene alla fonte Acquaiola, per la via che parte da detta fonte e viene per la via alla pieve e parte dalla pieve e viene per la via a San Martino, parte da San Martino 'è va per la via insino alla casetta di quelli di Antonio di Checco. E così si semini un anno in verso levante e l'altro si semini in verso ponente, *etc.*

N. 138 Non si seminino le pasture¹

Congregati *ut supra, etc.*, atteso li soprascritti huomini havere diviso e partito et ordinato in che modo si debba seminare il pasco di Rosignano, qualunque anno, et a causa si habbi tal cosa da osservare, elesse per loro legitimo partito l'infrascritti due statutarii a' quali dettono piena autorità, potestà e balia di fare sopra ciò statuto, in quel modo e forma e sotto queste pene e pregiudizi! sì e come a' detti statutarii parrà e piacerà. Li huomini statutari, così eletti, sono questi, e fu ottenuto il soprascritto partito per fave 27 nere per lo sì, lupini quattro per lo no in contrario nonostante, *videlicet*, Matteo di Bartolomeo e Catelano di Giovanni Michele,

statutarii. Noi statutarii soprascritti, il medesimo officio esercitando, ordiniamo e statuiamo che per l'advenire nessuna persona, per sé o per altri, in alcun modo, possa o debba lavorare o seminare o fare lavorare e seminare in quella parte che si serba per pastura, e seminandoci e ricevendo danno, non possi accusare ne fare accusare, et accusando non vagli ne tenga ne possi dimandare alcuna stima di emenda di danno, e domandandola non gli sia tenuto ragione e più caschi in pena, per qualunque volta seminasse fuori delli adsegnati termini e confini, di lire venticinque per qualunque volta, applicate la metà al comune di Rosignano, la quarta parte all'accusatore segreto o palese, e l'altra quarta parte al notaio di Rosignano; e che ognuno ne possi essere accusatore e che non se ne possi far grazia alcuna, e facendola non vagli ne tenghi, non s'intendendo in detti confini le chiuse. Item, statuiamo et ordiniamo che la parte dove si semina s'intenda bandita e non vi si possa pasturare alcuna generazione di bestie, insino a tanto che ogn'anno non sarà data licentia per il consiglio del comune dua testi in concordia, eccetto bestie da soma stando legate, e non altrimenti, pena a qualunque bestia grossa che dessi danno o pasturassi in detta bandita di soldi dieci per bestia di dì, e di notte soldi venti, e le bestie minute di soldi cinque per bestia, applicate come di sopra; e che di tali condannati non si possa far gratia e facendosi non vaglia ne tenga, *etc.*

Acta fuerunt, etc.

Ego Octavianus, etc.

1 Tra il titolo ed il testo è aggiunto d' altra mano: *Vedi lo statuto sotto n 215*

Die 28 martii 1531.

Approbata fuerunt suprascripta statuto, velerà et nova, prò tempore et termino duorum annorum, cum limitationibus solitis et secundum ordinamento requisitis, etc.

Ego L[eonardus], etc.

N. 139 Forestieri paghino la testa

Item, i prefati statutarii e riformatori di nuovo statuirono et ordinarono, che per l'advenire qualunque persona forestiera, non pagante a lira e soldo in detto comune, che al presente e in futuro habiteranno a Rasignano tenuti a pagare l'anno l'uno de' forestieri per testa soldi venti al comune di Rasignano non sendo maestro, et essendo maestro sia tenuto pagare ogn'anno per testa al comune di Rasignano soldi quaranta, e non volendo i detti forestieri pagare come di sopra è detto, che il camarlingo di detto comune gli possa fare gravare qui al notaio per le dette tasse, e che il detto notaio sia tenuto far gravare detti forestieri per le dette tasse in havere et in persona, tanto ne nasca il pagamento, e paghinsi detti danari nelle mani del camarlingo generale di detto comune ricevente per detto comune in pecunia numerata, e di tutto ne tenga detto camarlingo buon conto per entrata e per uscita, *etc.*

N. 140 Quelli del Gabio e di Pomaio stieno a ragione al banco di Rasignano

Item, e' prefati statutarii e riformatori predetti di nuovo statuirono et ordinarono che gl'huomini di Castelnuovo e Vecchio e quelli del Gabio e quelli del comune di Pomaio sieno tenuti et obligati venire a render ragione al banco di Rasignano per tutte le cause civili in quello medesimo modo e forma che per lo

statuto vecchio ora [...] ¹ e qualunque altro rettore tenente civile gli sforzassi mandare ad altra corte a ragion civile che a quella del banco di Rasignano o detto rettore o suo messo o famiglia s'intendine essere e siano condannati per ciascheduna persona, e per ciascheduna volta in lire cento di piccioli, la quale condennazione si habbia, la quarta parte sia dell'accusatore et il resto sia de' Conservadori delle leggi della città di Firenze, e qualunque persona controfarà quanto di sopra si dice, sieno per ogni tempo sottoposti a Conservadori delle leggi; e per virtù del presente statuto s'intendi derogato ogni altro statuto che in contrario parlassi o vero disponessi, etc.

¹ Lacuna nel testo per caduta del supporto cartaceo

Ego Antonius Donati, etc.

Die 18 maii 1507

Approbata fuerunt suprascripta statuta vetera et nova, prò tempore et termino duorum annorum, cum limitationibus solitis et secundum ordinamento requisitis, etc.

Acta fuerunt, etc.

Item, die 31 augusti 1509 [approbata fuerunt suprascripta] ¹ statuto, prò tempore et termino duorum annorum, cum limitationibus solitis et secundum ordinamento requisitis, etc.

¹ Lacuna nel testo per caduta di supporto cartaceo

N. 141 Che non si possa tagliare nel pasco del comune

Considerando ¹ li presenti statutarii quanto sia bene mantenere l'entrate di detto comune e dannoso li sia quelle lassare andare male per non haverci cura, e la meglio entrata di detto comune e la più viva si è el pasco, e quella bisogna preservare con ogni opportuno rimedio, et in detto pasco tutto il dì è fatto grandissimi danni in boscheggiare e tagliare arbori dalli forestieri i quali non hanno amore a detto comune, che per ogni minima cosa si metteno a tagliare e diboscare, che quasi lo riducano spogliato, e questo adviene che, per esser cosa di comune, nessuno ci pon cura, et in questo modo l'entrate vengono meno e le spese crescano se detti arbori si riguardano e li boschi cresceranno e pertanto volendo obviare e riparare a tali danni e porre regola alli delinquenti, che habbino freno al loro insatiato appetito di guastare e boscheggiare senza licenzia o paura alcuna, come se fussino veri padroni. Statuirono, providdino et ordinorono che per l'advenire nessuna persona forestiera, intendendosi forestieri tutti quelli che non pagano in detto comune a lire e soldo, non possa ne a lui sia lecito tagliare o far tagliare alcuna generazione d'arbori ne *etiam* diboscare nel pasco e pasture di detto comune. E qualunque taglierà o farà tagliare alcuna generazione di arbori o diboscherà sia condannato et incorra in pena di lire cinque per qualunque arbero tagliassi e diboscassi, della quale pena ne sia la metà del comune et un quarto del notificatore o accusatore e l'altro quarto del notaio et ufficiale che quella farà e risquoterà; et ogni persona di detto comune ne possa essere accusatore e li si presti piena fede con il giuramento, e di detta condennazione non sene possa far grazia alcuna, e facendosi non vaglia ne tenga, come fatta non fussi. E chi si troverà a far grazia, esso fatto, qualunque persona renderà partito sia incorso in pena di lire cinque e l'uffiziale sia obligato subito a stringerlo al pagamento e li padroni sieno

obligati per li loro garzoni o operanti et il padre per il figliuolo et il zio per il nipote et uno fratel per l'altro e la madre per la figliuola o figliuolo, etc.

¹ A margine si legge: Corretto come sotto n. 151

N. 142 Che chi non paga gravezza in comune paghi soldi trenta per bestia brada

Statuirono¹, providdono et ordinorono che per l'advenire qualunque persona forestiera non pagante la graveza sua in detto comune a lira e soldo, volendo tener sue bestie brade in detto pasco e pastura, sia obligato pagare, per fida et in nome di fida, lire una e soldi dieci per ciascuna bestia brada terrà o fiderà in detto pasco e non li possa essere fidato a meno e, fidandole a meno di detto prezzo, tal fida non vaglia ne tenga, etc.

¹ A margine si legge: Corretto come al n. 152

N. 143 Pena alli stimatori non anderanno a vedere il danno in certi tempi

Advertendo li prefati statutarii alli gran danni che tutto dì si riceve alli grani e biade di detto comune e li dannificati ricorreno all'uffiziale e domandano la estima e si fa far comandamento per parte di detto uffiziale alli estimatori del comune che vadino a stimare il tal danno et a detti stimatori basta lor solo tirare il salario e far le stime e vedere i danni quando li torna commodò et in quel luogo, innanzi lo vegghino, vi fa danno altre bestie et il più delle volte mettono una stima a uno la quale ha da essere d'un altro, e tutto accade per non voler fare l'offizio loro come sono obligati, e tutto torna in danno de' poveri et in dishonore dell'uffiziale che non è obbedito per non vi essere pena. E però li prefati statutarii providdeno, statuirono et ordinorono che detti stimatori sieno tenuti et obligati ire a vedere tutti e' danni che in futuro si faranno nella corte di detto comune. E dove hanno seminato li huomini di detto comune e quelli, infra tre dì prossimi futuri dal dì del ricevuto comandamento et in detto tempo habbino fatta la stima di tal danni, e data al notaio et uffiziale di Rasignano havendo l'accusa, sotto pena di lire dua a ciascuno di loro di detti estimatori e per qualunque danno non vedessimo et estimassino e rapportassino in detto tempo e sempre niente di meno sieno tenuti estimarlo; la qual pena li possa di subito esser fatta pagare, della quale li tre quarti sia del comune e l'altra parte dell'uffiziale e sien tenuti alla stima non facendola alli dannificati, etc.

N. 144 Che ciascuno sia obligato macinare al mulino del comune

Veduto¹ et esaminato quanta utilità è il mulino a detto comune e non tenendoci cura quella viene mancando per la malignità delli huomini che vogliano diminuire l'entrate pubbliche et accrescere le private, e' quali recusano andare a macinare a detto mulino, e vanno di [fuora con]² ogni debito di ragione e sempre per il passato sono stati obligati andare a macinare. E pertanto li prefati statutarii providdono, statuirono et ordinorono che tutti li huomini e persone di detto comune, et etiam li habitanti, sien tenuti et obligati ire a macinare il mulino di detto comune, sotto pena di lire una per qualunque sacco di grano e biade portassi a macinare fuora del detto mulino, et il conduttore di detto mulino ne possa esser buono accusatore e sieli prestata indubita fede con il iuramento e di fatto li possa esser fatta pagare tal pena, della quale la metà sia del comune et un quarto del notaio et uffiziale che la farà e risquoterà e l'altro quarto del conduttore, et dove

alla detta pena sia tenuto dare la molondra o ver la velatura di quel tanto haverà macinato fuor di detto mulino, e d'ogni tempo si possa ricognoscere tale denunzia et accusa e detto conduttore sia tenuto et obligato continuamente tenere in detto mulino un buono et idoneo mugnaio, che facci buon macinato, e se per caso alcuno venissi che detto mugnaio guastassi alcuna quantità di grano e biade, sia tenuto detto conduttore alla refectiōe d'ogni danno havessi patito, e l'uffiziale li tenga ragione sommaria senza strepito e figura di indizio atteso alla verità, et oltre alla satisfazione di detto danno sia condannato, per detto ufficiale, in lire una per qualunque sacco di grano e biada guastassi; la qual pena è applicata come di sopra, et un quarto del dannificato querelandosi o vero denunziassi tal devastamento per lui patito, etc.

1 A margine si legge: *Corretto come al n. 153*

2 Lacuna nel testo per caduta del supporto cartaceo

N. 145 Che non si possa lavorare beni d'altri senza licenzia del padrone

Esaminato quanto sia bene correggere li disordini che ogn'anno nascono in detto comune, per conto delle lavoriere e quistioni è che ogni persona lavora dove bene li viene et entra ne' beni d'altri, senza domandarli al vero padrone e signore di tali beni, e quando il padrone va per rompere il suo campo lo trova rotto e non sa da chi, e detto padrone lavora in detto campo, e quel tale, che prima lo ha rotto, dice al vero padrone 'questa è mia impresa, e la voglio far io, ti basta bene il terratico se il campo sarà tuo', e vengono a contesa, et a detto padrone li è dato molestia, senza causa, nella sua pacifica possessione e guasto il suo lavoro, et impresa, e quando il padrone di tali beni son pupilli, quelli tali arroganti si appropriano per loro detti beni e non rendono il terratico al vero padrone. E volendo dar regola e modo, ponendo freno alli insatiati appetiti delli huomini avari, che si vogliono attribuire quello d'altri, e però li predetti statutarii providdono, statuirono et ordinarono che qualunque persona entrerà a lavorare ne' beni d'altri, senza espressa licenzia del vero padrone e signor di tali beni, quel tale occupatore e dannificatore che entrerà a lavorare e farà lavorare, esso fatto sia incorso e caduto in pena di lire venticinque di danati; di tal pena ne sia esecutore e cognitore il notaio et ufficiale di Rasignano, e di fatto la possa far pagare, della quale la metà sia del comune predetto et un 4° del padrone di tali beni, notificando il delinquente, e l'altro quarto del notaio et ufficiale che tale condennazione farà e risquoterà; della quale non se ne possa far grazia e facendosi, non vaglia ne tenga, come non fussi grattata; e di più quel tale sia tenuto rilassare tali beni, con ogni sua lavoratura, al vero padrone e di tal lavoratura niente domandar possa, etc.

N. 146 Che le grasse non si possino vendere ingrosso se non passa certo tempo

Item, li presenti statutarii e riformatori di nuovo statuirono, providdono et ordinarono che per l'advenire qualunque persona forestiera, che in detto comune condurrà per vendere alcuna quantità di grascia, come olio, pescio, salumi, cascio, capretti, agnelli o altro carnaggio, ortaggi e frutte, sia tenute et obligate dette robe tenerle almeno ore quattro per il castello e borgo di Rasignano a vendere a minuto a chi ne vorrà comperare, innanzi le possino vendere ingrosso, acciò le povere persone per li loro denari ne possino havere, e prima comincino a vendere taccino motto al notaio et ufficiale¹, acciò sia il primo servito; e tenuto le dette grascie ne' luoghi publici e publica vendita le dette quattro ore e non avendole finite, allora et in tal caso,

quel tale che l'haverà condotte possa et a lui sia lecito poterne vendere in grosso et a minuto, a suo beneplacito, senza suo danno e pregiudizio, a chi li parrà e piacerà, et ogni persona le possa comperare; e chi contro alla forma del presente capitolo farà et a pieno non osserverà il modo predetto, esso fatto tanto il comperatore quanto il venditore sieno incorsi e caduti, ciascuno di loro, in pena di lire cinque di danari, della quale la metà sia del comune et un quarto del notificatore et inventore e l'altro quarto del rettore e notaio che quella farà e risquoterà, etc.

¹ A margine compare una *manicula*

N. 147 *Che la merce delli operai e stime del danno dato, passato l'anno, non si possino risquotere*

Considerato¹ li detti statutarii che tutti li huomini di detto comune e sua habitanti si governano come garzoni et operanti e di quelli non si tien conto, perché quelli che stanno con altri et aiutano a opere, dì per dì e sera, per sera vogliano esser pagati per haver di bisogno e sostentare lor famiglie, che sono povere persone, e' detti garzoni et operanti, innanzi si partino da' padroni di loro mercede son sodisfatti e di poi stanno taciti qualche tempo e di nuovo addomandano e richiamansi de' loro padroni e dicono 'in tal anno stetti teco et in tal luogo ti aiutai', e tal padrone non puoi dinegare che seco non sia stato e che non li habbia aiutato, et il vero è che l'ha pagato, ma non lo puole mostrare per non haverne tenuto conto. Et alcuni cavillosi stanno su queste malizie'e, per una medesima cosa, due volte son pagati del loro servizio. E però li detti statutarii providdono, statuirono et ordinorono che per l'advenire, per conto di salario di garzoni d'opere e cose manuali e stime di danni dati, il notaio et ufficiale di Rasignano o altri rettori, passato l'anno dal dì che quel tale, che è stato per garzone si è partito dal suo padrone, di che li aiutò e fece cosa manuale, e delle stime cominciando l'anno alla ricolta di quel tale bene è suto fatto tal danno, non ne possa tener ragione¹, se infra di loro non è nata scrittura per via di conto o d'accordo o vero richiamatesi e non essere stato pagato, etc.

¹ A margine si legge: *Vedi n 25; sotto: Vedi n 180*

N. 148 *Che li tori danno danti si passino sbandire*

Veduto li detti statutarii li grandi danni si ricevino a' grani e biade per li tori baccini e buf alini, e tutto viene per defetto de' padroni de' bestiami che dicono 'è bestia salvatica che non si puoi guardare e se si fa danno, via cacciala, che io non ti voglio guardare il tuo grano', e chi dice 'e non è mio, che se fussi mio toro lo caverei di cotesti grani'; et in questo modo le povere persone durano fatica tutto l'anno per fare un poca di ricolta, ma li tori lo disfanno che non vi ricaggono niente, e volendo difendere la sua sementa bisogna vi stia dì e notte a guardarlo e se per sorte, scacciando detti tori, ne ferisce uno, subito si trova il padrone e dice a quel tale, 'se il mio toro muore tè lo farò pagare' e non dice 'ti voglio sodisfare il tuo danno'; e volendo dar modo e regola che le semente sieno riguardate e non dannificate e che padroni de' bestiami habbino cura e guardino le loro bestie, che è cosa giusta, e non taccino mettere a sacco le semente d'altri e che per timore le guardino; providdono, ordinorono e statuirono che, se alcuna bestia torina dannificherà alcuno, quel tale dannificato la possa fare sbandire e mettere in bando, tenendo questo modo, cioè: comparisca alla corte e notificchi al notaio et ufficiale, come un toro baccino o bufalino o vero più di tal pelo et incornatura, e conoscendolo nominare del tal padrone 'e' mi da danno al mio grano in tal luogo', e fatta tal denunzia, lo

faccia pubblicamente bandire in luoghi pubblici per il messo della corte, acciò che pervenga a notizia del vero padrone di tal toro, e dicendo in detto bando si assegna tempo e termine al padrone di tal toro, che infra tre di prossimi futuri habbi levato la detta sua bestia e che non torni più in detto luogo, altrimenti tornandovi, li sarà ammazato et haverassene il danno; e tre bandi faccia fare stando tre di da un bando all'altro, e fatti e' detti tre bandi, si sentenzii per il notaio et ufficiale predetto che detto toro o tori, tornando in detta sementa, vi possa essere ammazato, e chi lo troverà nel luogo dove lo fatto sbandire, impune e senza suo pregiudizio, lo possa ferire et ammazare, etc.

1 A margine si legge: *Vedi altro [statuto] rub. 180, in cui 180, scritto d'altra mano, corregge 148 cassato*

N. 149 Della pena di chi vieta il pegno

Advertendo li prefati statutarii quanto sia bene che la ragione s'osservi et il notaio et ufficiale sia ubidito, acciò che li creditori sieno satisfatti e pagati dalli loro debitori, e veduto che detto notaio et ufficiale manda il suo messo a gravare e domanda il pegno al rio, che il più delle volte gl'è denegato e più presto svillaneggiato et isbeffato e ritornassi senza fare il gravamento, e tutto passa con dishonore del rettore e danno del creditore; e però providdono et ordinorono che qualunque persona che al messo del prefato notaio et ufficiale di Rasignano, che da sua parte domanderà il pegno, e quello dinegherà o vero non lo vorrà dare o permetterà di non lassarsi gravare, per qualunque causa si sia, che si vegga tale reo o sua famiglia dia impedimento che tale esecuzione non si faccia, esso fatto, tale reo e delinquente s'intenda e sia incorso e caduto in pena di lire due di danari di piccioli, per ogni volta et ogni richiamo non dessi tal pegno dal messo o sua famiglia addimandato. E tal pena e condennazione detto notaio et ufficiale la possa di fatto far pagare e mettere nelle mani del camarlingo del detto comune di Rasignano, senza dilazione di tempo; e della detta condennazione non se ne possa far grazia alcuna, e chi ragionassi di fare tal grazia caschi nella medesima pena; e della detta condennazione ne appartenga per tre quarti al detto comune e l'altro quarto al detto ufficiale che la farà risquotere, etc.

N. 150 Della pena di chi nega il debito e di poi è convinto

Li prefati statutarii hanno bene esaminato e considerato alla malizia delli huomini che per dilatare il tempo e fuggire il pagare quel tanto che sono debitori a' loro creditori, come sono domandati per petizione o vero per richiamo dinanzi al detto notaio et ufficiale et alla petizione negano; e' detti statutarii, volendo levar via tal malizia et espressa tristizia delli cattivi huomini che vanno sempre fuggendo et occultando il vero; però providdono e statuirono che qualunque persona che li sarà domandato cosa alcuna dinanzi a detto ufficiale e quello che è reo negherà alla domandita fattali per il suo creditore e di poi detto creditore legittimamente proverà la sua domandita esser viva, allora detto notaio et ufficiale, veduta la detta provazione e trovato detto negante esser debitore di quel tanto domandateli, lo possa di fatto condannare in lire due, e detta pena applicata come di sopra, etc.

Acta, etc.

Ego Thommas, etc.

In Dei nomine Amen.

Anno Domini nostri Iesu Christi ab eiusdem salutifera incarnatione 1542, indictione decimaquinta et die 24 aprilis, etc. Spectabiles viri, etc., Scolarius Iacobi de Ciecchis, Raphael Pandulfì de Corbinellis, Palla Bernardi de Oricellariis et Donatus Vincentis de Rodulfis, cives honorandi florentini, extracti et secundum ordinamento comunis Florentiae deputati in officiales et approbatores dicti comunis, ad approbandum vel improbandum tam suprascripta statuto vetera, alias approbata, quam etiam suprascripta decem nova, facta per habentes auctoritatem et scripta et rogata per Ser Thomas de Giacomellis de Ripomerancio, notarium florentinum, sub die prima mensis iunii anni 1540 et ad omnia alia faciendum, quae in praedictis et circa praedicta noverint utilia dicto comuni, visis igitur ac diligenter examinatis tam suprascriptis statutis veteribus quam novis et omnibus servatis servandis, omni modo, etc., ipsa eadem statuto tam vetera quam nova approbaverunt et confirmaverunt, prò tempore tam praeterito quam futuro, in totum undecim annorum inceptorum die 29 martii anni 1533 et, ut sequitur, finiendorum et cum infrascriptis declarationibus, limitationibus et correctionibus, quae vulgari sermone sequuntur videlicet, etc.

N. 151 In prima li prefati approvatori considerato essere bene habilitare i forestieri abitanti nel detto comune, e tutto per commodo del paese, però, dichiarando e limitando il primo di detti nuovi capitoli in questo proibisce a' prefati forestieri tagliare o diboscare nel pasco e pasture di detto comune, volsono che a' detti forestieri abitanti nel comune, e corte di Rasignano sia lecito adebbiare e diboscare nella detta corte, purché non taglino legname da frutto. Item, volsono che sia lecito a detti forestieri legnare in detta corte per lor uso purché non taglino legname.

N. 152 Item, dalle medesime ragioni mossi, esaminata la gabella e tassa posta nel secondo capitolo¹ sopra le bestie brade de' forestieri abitanti nel detto comune de' soldi trenta per qualunque bestia brada. E parendo loro troppo grande però quella diminuendo, ridusseno solo a soldi ventuno per qualunque bestia brada, etc. Ancora esaminato il terzo di detti nuovi capitoli sotto la rub. della pena delli stimatori non anderanno a vedere il danno, etc. dichiarorono, e volsono per la preallegata ragione, che li detti stimatori sieno sotto le medesime pene e pregiudizii obligati andare a stimare ancora tutti li danni fatti ne' beni o lavorieri de' forestieri abitanti e non allibrati in detto comune, dovendo nondimeno conseguire per lor premio quel tanto che fino al presente si è usato darsi per detti forestieri a dichiarazione dell'uffiziale, etc.

¹ sotto n. 142 aggiunto in sopralinea

N. 153 Considerando ancora il quarto di detti nuovi capitoli, sotto la rubrica che ciascuno sia obbligato macinare al mulino del comune, e che e potrebbe accadere spesse volte che li abitanti nel detto comune e gli huomini di quello, nel tempo dell'estate, per caso di siccità, o in altro tempo, che detto mulino non potessi supplire a tutti. Però il predetto capitolo limitando e dichiarando, volsono che qualunque anderà a macinare ad altro mulino, per le dette due cause o alcuna di esse, e proverà ciò col suo giuramento e con un testimone degno di fede haverlo fatto per alcuna di dette cause, non s'intenda in tal caso incorso in la detta pena. Item,

in quanto detto statuto dispone che il conduttore del mulino ne possa essere accusatore e debbasi stare al suo giuramento solamente, a fine di obviare alle frodi che potessero nascere, volsono che al detto accusatore si presti fede quando, oltre al giuramento, proverà tale accusa per un testimone degno di fede, e non altrimenti in alcun modo, etc.

N. 154 Aggiunsono ancora li prefati approvatori all'ultimo di detti nuovi statuti sotto la rub. della pena di chi nega il debito, etc., che la medesima pena incorra chi domanderà il credito del quale gli sarà apposto e rimproverato essere altra volta soddisfatto. Et dichiarorono che l'uno e l'altro caso s'intenda sempre nel principal creditore o debitore e non in altre persone in alcun modo, etc.

Et cum aliis limitationibus solitis et secundum ordinamento requisitis, etc. Mandantes, etc.

Ego Sebastianus Guidius de Volaterris rogatus, etc.

N. 155 Che si possi vendere li beni del comune a livello, a linea masculina e femminina, in perpetuo, alli huomini paganti a soldo e lira

Considerato li prefati statutarii e riformatori del comune di Rassignano, per l'autorità a loro data dal generale consiglio di detto comune, quanto sia bene et utile di mantenere li beni del detto loro comune¹ e tenere quelli, in modo che alli confinanti non sieno usurpati, e volendo a ciò provvedere, e massime perché ogni dì si trova chi entra in un pezzo di terra del detto comune e dice che l'ha compro dall'Arcivescovo di Pisa, e detto pezzo di terra è del comune et il comune non puol mostrare che detto pezzo di terra sia suo, perché non ne ha scrittura, se non che è in possessione per havere più tempo havuto e cavato li proventi, e così, per la compra fatta dal detto Arcivescovo, detto comune si perde detto pezzo di terra; e però providdono detti statutarii e reformatori soprascritti che per l'avvenire detto comune et huomini di quello, cioè li consoli, consiglieri e camarlingo, in sufficiente numero, etc., possino vendere delli detti beni del detto comune a livello, a linea masculina e femminina, in perpetuo, l'uno all'altro succedendo, terre di detto comune, lavoratie e boscate o macchiose, alli huomini del detto comune appaganti a soldo e lira in detto comune, a linea come di sopra, pagando l'entrata di detti beni comprerà dal detto comune, per quello sarà d'accordo con li consoli e consiglieri che per li tempi saranno et il livello che sarà d'accordo con detti consoli e consiglieri, con patto che, stando tre anni che non paghi detti livelli, che detti beni ritornino al detto comune con ogni miglioramento, e detto comune ne possi fare altro contratto, pagando nuova entrata e nuovo livello, e similmente, per linea finita, ritornino detti beni al detto comune, come di sopra, e che per linea alcuna non possino entrare detti beni in persone che non paghino a soldo e lira in detto comune, e questo a causa che detti beni di detto comune non diminuiscino, come per lo passato sono diminuiti, e tutto procede per la malignità delli huomini che oggi sono, che più tosto vogliono detta terra conoscere dall'Arcivescovo che dal comune, e facendosi così detti beni di detto comune si manterranno, etc.

¹ A margine si legge: *Corretto come al n. 162*

N. 156 Che chi fa danno paghi subito data l'accusa

Advertendo¹ ancora li prefati statutarii e riformatori soprascritti quanti danni si fanno in detto comune et iurisdizione di detto banco di Rasignano con le persone e bestie d'ogni sorte nelli grani, biade e vigne et orti e per esser le pene piccole e li huomini maligni, che sanno che li detti danni ancora che li taccino sanno che se ne fa loro grazia, e non stimano il farlo per la detta accusa; e volendo a ciò provvedere e correggere li malfattori, di nuovo statuirono, ordinorono che per l'advenire tutti li danni, che si darà o farà, tanto con bestie quanto personalmente, non se ne possi far grazia alcuna per li consoli e consiglieri, alla pena infrascritta che sarà nelli dannificanti, cancellando ogn' altro statuto parlante delle grazie de' danni dati; e che per l'advenire chi darà danno personalmente in vigne et orti di di caschi in pena di lire dua e soldi dieci, e di notte nel doppio più. E similmente, bestie grosse, dante danno in detti soprascritti luoghi, caschino in pena di di in soldi venti l'una, e di notte nel doppio più. E dette pene si paghino subito fatta e da l'accusa cancellando tutte l'altre pene de' danni nelli statuti di sopra di ciò parlanti e non se ne possi far gratia; e chi ne parlasse delli detti consoli e consiglieri, che alli tempi, caschino nella pena che ne va al dannificante e similmente, tutte le bestie minute che daranno danno in detti soprascritti luoghi caschino in pena, danti danno di di, in soldi cinque l'una, e di notte in soldi dieci l'una; e non se ne possi fare grazia, alla soprascritta pena a chi ne parlerà. E similmente, chi darà danno personalmente in grani e biade caschi in la soprascritta pena di lire dua e soldi dieci, e di notte nel doppio. E similmente, le bestie grosse che daranno danno in detti grani e biade caschino in pena di di in soldi dieci l'una, e di notte nel doppio più. E le bestie minute, dante danno in detti grani e biade, in pena come delle vigne di sopra parlanti, e non se ne possa far grazia alle soprascritte pene a chi delli consoli e consiglieri ne parlerà; e del resto, delle pene delli danni dati con bestie nell'erbe e bandite, si segua secondo gl' ordini delli statuti parlanti delle pene de' danni dati, e con le grazie che nelli statuti delle grazie si dispone, etc.

¹ A margine si legge: *cassato*; sotto, in seguito cassato: *Casso per l'approvazione al n. 163*

N. 157 Che non si semini lupini fuora delle tenute delle vigne

Advertendo¹ ancora li prefati statutarii alla malignità delli huomini che fanno nel comune di Rasignano lavori e seminano più saccate di terre a lupini, fùora delle tenute delle vigne, e voglionli fare riguardare, e se uno a sorte incorre con le sue bestie et è accusato, e tutto è iniusto perché il pasco del comune non si debbe occupare con simile malizia, e di poi vendono dette semente di lupini a uno pastore, et intanto li huomini hanno patito con loro bestie; e però di nuovo provviddono, statuirono et ordinorono che per l'advenire, in detto comune di Rasignano, non si possa seminare lupini fuora delle tenute delle vigne; e chi ne seminerà non possa accusare; e che per lo advenire ciascuno possa seminare ***** alle tenute delle vigne una saccata di terra a lupini, e quella si debba guardare, e s'intenda sementa come di grano; e chi darà danno in detti lupini, caschi in le pene come nel prossimo capitolo si dispone delle pene de' grani e biade, e senza grazia si paghi detta pena; e similmente, che nelle chiuse si possa accusare delle semente si fa in esse, e caschi chi ne darà danno in le pene come di sopra de' grani e biade, con le bestie grosse e minute, così personalmente, e tutto senza grazia; e subito si paghi la pena, etc.

¹ A margine si legge: *Vedi in questo alla rub. 214, carta 159, etc*

N. 158 *Che non si possi mettere bestie nelle seccie se non fra certo tempo*

Considerato¹ ancora dalli prefati statutarii e riformatori alle malizie delli huomini che hanno bestie, il tempo della sega, quelle lassono senza guardiani e le bestie corrono alli grani segati, e tutto torna in grandissimo danno delli huomini, et atteso che le seccie sono pastura; e volendo a ciò provvedere e quelli raffrenare, per lo advenire, provviddono e di nuovo statuirono et ordinorono che non si possa mettere bestie d'alcuna sorte nelle seccie, per insino a tutto dì quindici del mese di luglio, e chi incorrerà con dette bestie in detto tempo in dette seccie caschi in pena come di grani e biade, e non si faccia gratia; e da mezzo il mese di luglio in là, chi haverà i grani nelle seccie, e vi entri dentro bestie, ne possa accusare e paghi la pena come di sopra del danno dato ne' grani, et ognuno ne possa essere accusatore, etc.

¹ A margine si legge: *Vedi altra rub. n. 193, carta 143*

N. 159 *Che 'l vicino sia tenuto acconciare la via dal suo canto e della pena d'esse e che non si guasti termini et argini*

Considerato¹ ancora dalli prefati statutarii e riformatori soprascritti in quanta calamità siano venute le vie di detto comune e quelle sono state guaste e rovinate e scorse dalli luoghi loro e messe per le possessioni dalli vicini, et è grandissimo danno delli poveri homini che le vie non sieno mantenute, e volendo a ciò provvedere, di nuovo statuirono et ordinorono che tutti li huomini, di qualsivoglia stato, grado o condizione, che ha la sua possessione confinante alle vie publiche o vicinali, che ciascuno debba, a requisitione di alcuna particolar persona, per comandamento dell'uffiziale, racconciare la via dal suo canto, alla pena di lire venticinque, applicata la quarta parte allo accusatore e l'altro quarto all'uffiziale et il resto al comune; e non se ne faccia grazia. E similmente, chi guastrà o rovinerà termini o argini o confini caschi in la soprascritta pena, e detta requisitione si debbi esser fatta per l'uffiziale e statuirli con termine a racconciare tali vie o argini o confini e, disubidiendo, caschi in la soprascritta pena, applicata come di sopra. E similmente, che harà sopra le vie soprascritte siepi che impedissino le vie le debbi havere stipate e nette, a requisitione come di sopra, da esserli statuito, e mancando, caschi in le soprascritte pene. Reservando a ciascuno di potere opporre e rispondere alla querela contro messali per qualsivoglia causa, da doversi far vedere per li stimatori del comune; et al loro rapporto si stia e non si possa contraddire, da doversi pagare per l'accusato la gita delli detti stimatori soldi cinque per ciascuno di loro, etc.

¹ A margine si legge: *Corretto come al n. 164*

N. 160 *Che si possa tenere quante bestie brade piace ad ogn'uno*

Considerato¹ ancora a uno statuto, posto nel presente libro sotto la rubrica 'quante bestie tener si può nel pasco, quello examinando e considerando che quello è in grandissimo danno delli huomini di detto comune, perché oggi non si trova chi voglia tener sì poca somma di bestie assegnando e dicendo che non si può salvare uno a tenere un guardiano dreto a venti bestie; e però volendo provvedere a detto statuto, acciò che alcuno non incorra per l'advenire in la pena di detto statuto, quello cancellorono et annullorono, in tutto e per tutto, e come se fatto non fusse, e che per l'advenire ciascuno possa tenere in detto comune quante bestie brade li piace, di qualsivoglia sorte, pagando le fide come è solito, etc.

1 A margine si legge: *Corretto come al n. 171*

N. 161 *Che si paghi li stimatori per ogni homo, così terrieri come forestieri*

Advertendo¹ ancora li prefati statutarii e riformatori d'esso comune alli grandi disagi che molte volte sono dati alli stimatori del comune, in farli andare a vedere li danni dati per le persone e bestie, li quali stimatori spesse volte trovano e referiscono non vi essere dato danno, et intanto essi stimatori hanno patito il disagio, e tutto fanno perché li huomini che pagano in detto comune di Rasignano a lira e soldo dicono 'io non pago gite alli stimatori, loro hanno il salario dal comune', e vogliono dare tali disagi a' detti stimatori, e questo viene dalla malignità delli huomini, che per ogni piccola cosa corrono a dare l'accuse; e però di nuovo providdono, statuirono et ordinorono che tutti li huomini così terrieri come forestieri per lo advenire manderanno detti stimatori a vedere li danni sarà loro dato o fatto da persone o bestie, che ciascuno sia obligato pagare loro gita ad elezione dell'uffiziale, così delle gite andranno che non troveranno esser dato danno, come di quelle troveranno essere stato dato o fatto danno, e sieno tenuti tali addimandanti tale loro salario, o accordarli che vadino, altrimenti detti stimatori non sieno tenuti andare; et essendo fatto tale disposito, subito debbino andare, alla pena di soldi venti per ciascuno d'essi mancando, applicata per li tre quarti al comune, et il quarto all'uffiziale, da pagarsi subito senza grazia alcuna. E non si trovando e non rapportando essere stato dato danno, esso accusatore sia tenuto subito pagare la medesima pena incorre l'accusato, etc.

1 A margine si legge: *Corretto come al n. 172*

Actafuerunt, etc.

Ego Andreas, etc.

In Dei Domine Amen.

Die 18 decembris 1545. Spectabiles viri, etc., Franciscus Antonii de Busenis, Alamannus Bernardi de Ughis, Antonius Ludovici de Masis et Petrus Paulus Caroli de Biliottis, cives honorandi florentini extracti et, secundum ordinamento comunis Florentine, deputati in officiales et approbatores comunis praedicti, ad approbandum vel improbandum statuto vetera alias approbata comunis et hominum Rasignani ac etiam suprascripta nova statuto dicti comunis, facta per habentes auctoritatem et scripta et rogata per et manu Ser Andreae Petri de Mancinis, notorii publici pisani, cancellarli dicti comunis et ad omnia alia faciendum quae in praedictis noverint esse utilia dicto comuni. Visis igitur ac diligenter examinatis statutis praedictis veteribus et novis servatisque servandis, etc., ipsa eadem statuto vetera et nova approbaverunt prò tempore trium annorum inceptorum die 29 martii 1534., quo die finem habuit ultima approbatio veterorum statutorum dicti comunis et ut sequitur finiendorum, cum infrascriptis vulgaribus limitationibus et correctionibus videlicet, etc.

N. 162 In prima, considerato il primo statuto di detti nuovi, disponente del potersi vendere de' beni del comune, esser compreso sotto le leggi fiorentine, però quello approvarono e volgono che circa a dette

vendite se ne osservi circa la licentia et approbatione quello e quanto per dette leggi si dispone, altrimenti fatti non vaglino, etc.

N. 163 *Item*, il secondo statuto di detti nuovi, disponente delle pene de' danni dati e del non fare gratia, etc., per giuste cagioni mossi, cassorono in tutto e per tutto, etc.

N. 164 Volsono ancora che le pene apposte nel quinto statuto a chi guasta termini o vie s'intendine essere applicate al fisco ducale e non al comune di Rasignano, etc.

Ego Leonardus, etc.

N. 165 *Gli ufficiali che vengono a Rosignano non habbino divieto*

Item i prefati statutarii predetti di nuovo statuirono et ordinorono, per bene et utile di detto comune, che il notaio et ufficiale che al presente è a Rosignano e tutti quelli che in futuro verranno in uficio a Rasignano per notai di detto comune, per la elezione a loro fatta pel detto comune di Rasignano, e di poi sieno prima approvati pe' molto magnifici et excelsi signori Priori di libertà e Gonfaloniere di giustizia del popolo e comune di Firenze, come per una petizione apparisce vinta infra 'l magnifico comune di Firenze et il nostro qui di Rasignano, e perché il detto comune di Rasignano s'abbattino qualche volta a venire et havere qui per notaio et ufficiale a Rosignano qualche huomo d'assai e da bene, che sarebbe il bisogno di detto comune, e per amore del divieto che loro hanno a Firenze non possono essere raffermi; feceno i detti statutarii che i notai, o che al presente e in uficio a Rasignano e tutti quelli che per lo advenire ci verranno in notai et ufficiali di detto comune, s'intendi essere e sia levato loro et a ciascuno di loro ogni divieto che loro o ciascuno di loro havessino in nessun luogo, e che per detto divieto non sieno più per tempo nessuno sottoposti a' Conservatori delle leggi della città di Firenze e che il comune di Rasignano possine, et a loro sia lecito potere, i detti notai così eletti o approvati secondo la carta di detto comune, ciascuno di loro raffermare di sei mesi in sei mesi come parrà e piacerà al detto comune, e che il detto notaio non habbia alcuno divieto per detta sua riforma, e che al detto notaio, così raffermo, sia tenuto et obligato di pagare prima la tassa agli ufficiali del Monte del comune di Firenze e più vi ha a dare lire venticinque piccioli al potestà di Lari, secondo la carta; e che ancora per levare ogni di inconvenienti, perché il comune di Rasignano tutto di è richiesto da molte persone che vorrebbono dare loro notai, e di poi sono molto male serviti; e volendo a ciò provvedere, i statutarii feciono che s'imborsino per tre anni prossimi futuri tanti notai che bastino per detti tre anni e mettingli in una borsa, la quale borsa si metti imborsati che vi saranno drente tutti quelli notai che saranno abastanza in nelle mani del piovano o vero del suo cappellano qui a Rasignano; e di poi, passati i tre anni della imborsatione, che s'osservi d'imborsare notai di nuovo, e, nelle borsa sendovi notai alcuno, s'imborsino sopra quelli che sono in nella detta borsa e che i detti notai s'intendine esser notai di Rasignano, quando l'uno di loro sarà tratto della detta borsa, con questo inteso: che sia prima approvato secondo la carta di detto comune e sia tenuto a pagare tutto quello che in detto statuto si fa menzione, e che la tratta di detto notaio si faccia due mesi innanzi che lui habbia a entrare in uficio, e pel detto comune segli mandi la sua

*****; e la detta tratta si debbi fare a detto tempo quando quello notaio, che sarà allora a Rasignano, non fussi stato raffermo da detto comune, che, essendo lui raffermo, non s'habbia a trarre per insino a tanto non viene detto tempo della tratta; et essendo i notai così imborsati, non possino esser tratti altrimenti che di detta borsa, ma ben possino esser raffermi, come detto è di sopra; e qualunque persona contrafacessi al detto statuto s'intendi caduto in pena di fiorini 25 d'oro largi in oro, e sieno sottoposti per ogni tempo a Conservatori delle leggi della città di Firenze, etc.

N. 166 Della, restituzione di dote alle vedove

Item, i prefati statutarii e riformatori predetti di nuovo statuirono, et ordinorono che per l'advenire che le donne che rimarranno in futuro vedove in nel comune di Rasignano e nella sua giurisdizione e corte possino le dette donne così rimaste vedove per la loro dota comparire dinanzi al notaio et ufficiale di Rasignano, che a quel tempo sarà, colla carta in mano della loro dota e che, allora et in quel caso, il notaio et ufficiale di Rasignano sia lecito poter dare alle dette donne così rimaste vedove, tanto de' beni mobili o immobili de' loro mariti così morti che ascendine alla somma e quantità che nella carta della dota loro sarà nominata; e per le spese in questo modo, cioè: che quando quella vedova comparirà colla sua carta in mano o dinanzi al detto notaio e che il detto notaio gli dia la tenuta de' beni mobili o immobili del suo marito così defunto pel primo decreto, e la parte habbia tempo di tre prossimi futuri, e da tre di in là gli sia fatto il comandamento dello sgombro, et infra dieci di prossimi futuri, doppo il fatto comandamento, debbi quello havere disgombrato detti beni e relassatili et espediti alla detta donna, sotto pena di lire 25 da pagarsi di fatto nelle mani del camarlingo generale di detto comune; e quello notaio et ufficiale che farà e riscoterà detta condennagione habbia la quarta et il resto sia del comune di Rasignano; e di poi passati i detti dieci, si mandi gli stimatori di detto comune estimare detti beni, e rapportare detta stima al detto notaio, e la quantità l'hanno stimato detti [dieci di]¹ poi il notaio et ufficiale di Rasignano gli dia alla detta donna in soluto e pagamento per la somma e quantità di sopra per la detta donna vedova adimandata e per le spese fatte in nella detta causa; e che il detto piato il detto notaio et ufficiale di Rasignano, che a quello tempo sarà, lo debbi havere spacciato infra tre di correnti per sua diffinitiva sententia, e passato il detto tempo s'intendi perita la causa, e ciò che in contrario si facessi non vaglia, e non tenga di ragione come se fatto non fussi, etc.

¹ Lacuna nel testo per caduta del supporto cartaceo

N. 167 Che nessuno possi far bandita nel comune di Rasignano

Item, i prefati statutarii e riformatori predetti di nuovo statuirono et ordinorono che per l'advenire non sia alcuna persona del comune di Rasignano o in detto comune pagante a lira e soldo in detto comune, che ardisca o vero presuma, ne loro o alcuno di loro, fare bSfa'dita alcuna in detto comune o iurisdizione di Rasignano per via retta o indiretta o sotto alcun quesito colore; e tutto quello si facessi in contrario non vaglia e non tenga di ragione, etc.

In Dei Domine Amen.

Questi sono capitoli, legge, ordini e provvisioni, che per l'advenire s'hanno a osservare sopra il modo de' vestimenti, tanto per li huomini, quanto per le donne del castello di Rosignano, contado di Pisa e distretto di Firenze, fatti et ordinati per li provvidi huomini Filippo di Bernardino di Baldo e Calciano di Giovanmichele di Rosignano, eletti, assunti e deputati dal general consiglio di detto castello, sotto li anni del nostro Signore Iesu Christo, dalla sua salutifera incarnazione 1546, e adì 12 di dicembre di detto anno, et con il consenso e maturo consiglio di più huomini di detto castello, e scritti per me Ser Francesco ***** da Colle di Valdelsa, notaio publico fiorentino et al presente notaio et ufficiale di questa parte, cancelliere di detto comune di Rosignano, et prima, etc.

N. 168 Pragmatica del vestire

Statuirono et ordinorono che per l'advenire le donne del castello di Rasignano o quivi abitanti o vero che sono sotto la iurisdizione di detto castello possino, et a quelle sia lecito, portare una veste di panno colorato di qualunque sorte, salvo che et excepto di nero e di chermisi, la qual veste possino.

E detta veste possino portare un paio di manichini di setini e non d'altra sorte; solo possino portare un anello solamente, che non passi la valuta di uno scudo; possino portare in capo rete di seta di quella sorte e colore vorranno, in cambio di grillanda e fronzale, un nastro di seta di quella sorte e colore vorranno et, in luogo di - vezzo, un cordone similmente di seta. E possino portare un contolo di taffetà; ancora se le permette il poter portare un paio di paternostri di che sorte o colore vorranno, purché non passi la valuta di grossi sei. Non possino portare cuffie o ver trincianti lavorati di seta di sorte alcuna; solo se le concede il poterle lavorare di refe; non possino portare collane in modo alcuno ne colletti di seta di sorte alcuna, salvo che di setino, etc. E quanto a' vestimenti delli huomini di detto castello o quivi abitanti o che sono sottoposti in detta iurisdizione volsono, statuirono e deliberorono che si possono vestire di qual sorte panno vorranno, salvo et eccetto di grana è chermisi; non possino bandare detti vestimenti di sorte alcuna, velluto o seta; possino portare berrette di che colore, e panno vorranno; non possino portare calze che sieno foderate di taffetà o d'altra sorte seta. E chi contrafarà alla sopradetta legge, capitoli e costituzione, tanto gl'huomini quanto le donne, s'intenda *ipso iure* essere incorso per la prima volta in pena di scudi due d'oro in oro, e tante volte quante errerà nel doppio; delle quali transgressioni ne sian sottoposti al signore vicario di Lari in questo modo cioè: che chi gli sarà accusato lo habbi a citare per poliza fra dieci dì e fra dieci dì poi haverlo dichiarato o delinquente o assoluto; e non pretendendo esser ben condannato, habbi ricorso alli Conservadori delle leggi di Firenze, fra dieci dì, et essendo assoluto da loro istruttorie, sia per non fatta la detta condennazione dal vicario et apparisca per via di giudizio, essendo tenuto il padre per li figliuoli, non sendo manceppati, e li mariti per le moglie. Et ogni huomo ne possa esser accusatore segreto o palese e guadagnine la quarta parte, et ogni resto sia applicato al fisco di sua Eccellentia, etc.

Io Ser Francesco Cheluzzi ufficiale e cancelliere come sopra, etc.

In Dei nomine Amen.

Anno Domini nostri Iesu Christi ab eiusdem salutifera incarnatione 1547, indictione sexta, die vero 19 octobris, spectabiles viri, Dominicus [...] de Tornabuonis, [Iacobus Ludovici]¹ de Morellis et Aloysius Aloysii de Martellis, cives honorandi florentini extracti et secundum ordinamento comunis Florentiae deputati in officiales et approbatores dicti comunis, ad approbandum tam statuto velerà alias approbata comunis Rasignani, quam etiam suprascriptam novam reformam vestimentorum et ornamentorum hominum et personarum dicti comunis Rasignani, factam per habentes auctoritatem et scriptam manu Ser Francisci Chelutii de Colle, notorii publici florentini, sub die 12 decembris 1546, prius examinatum et confirmatum per dominos Praticae ex commissione illustrissimi Ducis, propterea servatis servandis, ipsa eadem statuto voterà et alias ut supra approbata approbaverunt, prò tempore duorum annorum inceptorum de mense martii 1547, quo die finem habuit ultima eorum approbatio et ut sequitur finiendorum, cum limitationibus in eis contentis [...] prae[fatum] vero [...] ² praedictorum approbaverunt prò tempore quinque annorum, etc. Ego Leonardus, etc.

Item, die 29 Augusti 1551, approbata fuerunt suprascripta statuto vetera alias approbata, prò tempore et termino quatuor annorum inceptorum die 29 martii 1549, quo die finem habuit ultima eorum approbatio, cum limitationibus solitis et secundum ordinamenta requisitis, etc.

1 Lacuna nel testo per caduta del supporto cartaceo

2 Lacuna nel testo per caduta del supporto cartaceo

Al Nome di Dio Amen.

Questi sono li statuti del comune di Rasignano di Maremma di Pisa, fatti e di nuovo riformati con le limitazioni et aggiunte fatti all'infrascritti statuti per li prudenti huomini Mastro Luca di Piero Puccini e Baldo di Pippo di Bernardino, consoli del detto comune, Giovanmaria di Bernardino di Poluccio, e Giovanni di Ruberto di Giovanni, statutarii, insieme con detti consoli, assunti, eletti e deputati dal publico e general consiglio di Rasignano, come di loro autorità appare instrumento publico, rogato e scritto per me Giovanni notaio infrascritto, sotto 27 del mese d'aprile 1558, e con il consenso e maturo consiglio di più huomini di detto comune, e prima.

N. 169 Danni dati: pena soldi quaranta di dì, il doppio di notte

Advertendo¹ alli statuti del presente volume parlanti del danno dato et allo statuto de' danni dati e loro pene personali, quelli correggendo, ridussero in questo modo, cioè: che tutte le persone che danno o daranno danno personalmente in vigne, orti, chiuse, legumi et ortaggi et frutti d'ogni sorte caschino in pena, se daranno danno in detti luoghi di dì di soldi quaranta piccioli, per ciascuno e ciascuna volta, e dando danno ne' predetti luoghi di notte caschino in pena del doppio², e se daranno danno ne' detti soprascritti luoghi con bestie vaccine, bufaline, cavalline et asinine di dì caschino in pena di soldi dieci, e se di notte daranno danno in pena di soldi venti piccioli³, e se daranno danno personalmente in grani, biade, prati e chiuse, segando di detti grani o biade o vero erbe⁴, in essi et in ciascuno di detti lati, caschino in pena di soldi quaranta per ciascuno e ciascuna volta di dì, e se daranno in detti luoghi di notte caschino in pena del doppio⁵. E se daranno danno in detti grani e biade, prati e chiuse all'erbe solamente con bestie grosse, cioè vaccine,

bufaline, cavalline et asinine, caschino in pena di di in soldi cinque dell'una e per ciascuna volta, e dando di notte, in pena del doppio⁶; e se daranno danno con bestie minute in detti grani, biade, prati e chiuse, cioè bestie pecorine, caprine e porci⁷, caschino in pena di di in soldi uno e denari quattro per ciascuna volta, e di notte nel doppio; e se daranno danno con dette bestie in vigne, orti, chiuse e legumi, caschino in pena di di in soldi due per ciascuna e ciascuna volta, e di notte in pena del doppio; e chi darà danno tagliando manualmente et a studio, viti et arbori di frutto per le vigne, chiuse e possessioni, che allora caschi in pena di lire sette e soldi dieci per qualunque arbore o vite che tagliassino⁸; intendendosi sempre che il danno dannificante o dannificanti sieno tenuti all'emenda de' danni, d'essere stimati per li stimatori del comune o da chiamati delle parti. Advertendo che le persone forestiere⁹ e non allibrati e paganti a lira e soldo et accasati con le loro famiglie in nel comune di Rasignano, sempre dando in qualunque modo danno che di sopra si fa menzione, caschino e cader debbino, per ciascuno e ciascuna volta nel doppio delle prenarrate pene imposte alli huomini di Rasignano e quivi abitanti; e questo si fa per evitare alli gravi¹⁰ danni che giornalmente son fatti da dette persone forestiere. E quanto al graziare o far graziare i sopradetti dannificanti per le loro condannagioni, si dispone e statuisce, che delle condannagioni fatte per i danni personali e dati personalmente non se ne possa fare grazia in modo alcuno. Ma delle condannagioni fatte per danni dati da bestie in vigne, orti, chiuse e legumi si possino graziare a soldi dieci per lira e non più ne manco e le date con bestie in grani, biade, prati e chiuse all'erbe si possino graziare a soldi quattro per lira e non meno; intendendosi le grazie da farsi per le persone di Rasignano e quivi abitanti, e non per li forestieri, con le pene a chi ne mancherà che nel precedente capitolo si fa menzione, etc.

1 A margine si legge: *Vedi carta 141[...] n. 190; carta 142, n. 191*

2 A margine si legge: *Vigne, orti, etc, danno danti personalmente di giorno lire 2, di notte lire quattro*

3 A margine si legge: *Vigne et orti, danno danti con bestie di di lire 0.10, di notte lire 1*

4 A margine si legge: *Prati, grani personalmente di di lire 2, di notte lire 4.*

5 A margine compare una *manicula*

6 A margine si legge: *Prati, grani con bestie per ciascuna danno dante di di lire 03, di notte lire 0.1*

7 A margine si legge: *Altro statuto in questo carta 141, rub. n. 190 et altro n. 191*

8 A margine si legge: *Vite o arbore da frutto tagliando lire 7.10*

9 A margine si legge: *Forestieri in pena doppia*

10 *gravi* integrato d'altra mano

N. 170 A' forestieri non si faccino grazie

Item, li prefati statutarii, visto uno statuto nel presente volume del graziare le condannagioni, quello in quella parte sola limitorno, che le grazie, che si faranno all'advenire, non s'intendino, se non per le persone di Rasignano o quivi con le loro famiglie abitanti e che a' forestieri non se faccino grazie per condannazioni di danni dati in modo alcuno, sotto pena a chi controfarà al presente statuto di lire dieci per ciascuno e ciascuna volta e similmente al notaio, che la rogherà; applicate per la metà al fisco e Camera ducale et il quarto al comune di Rasignano et il resto al rettore che la farà risquotere, etc.

N. 171 *Quante bestie si tenghino nel pasco*

Item, advertendo li prefati statutarii allo statuto posto nel presente volume, sotto la rub. quante bestie tener si possa nel pasco di Rasignano, quelli in questa parte solamente limitorno e corressono, che sia lecito a tutte le persone di Rasignano e quivi familiarmente abitanti tenere in detta pastura e pasco la somma di bestie 25 brade, così vaccine come bufaline, e non più, cioè bestie venticinque per ciascuna sorte; et in ogn'altra parte di detto statuto quello confermando e con le pene in esso contenute e con le partecipazioni che in quello si fa menzione, etc.

N. 172 *Salario delli stimatori del pubblico*

Item, advertendo detti statutarii allo statuto e correzione dello statuto delli stimatori, sotto la rub. che si paghi li stimatori, quello corressono in questo modo, cioè, advertendo che quando li stimatori sono richiesti d'andare a stimare i danni dati, accade il più delle volte che quello che ha ricevuto il danno non ha il modo a pagare il salario a' detti stimatori, e loro non vogliono andare senza pagamento là dove quella povera persona riceve il danno e perde il suo, imperò, per volere a tale inconveniente riparare, statuirono e di nuovo ordinarono che all'advenire i detti stimatori sieno tenuti et obligati andare a stimare i danni dati ogni volta che dall'uffiziale di Rasignano sarà loro comandato e che ne haranno hauto la nota scritto, per darne il rapporto e stima ogn'otto di almeno al detto uffiziale, sotto pena, mancando del disposto et ordinato di sopra, di quanto e in quel modo che per lo statuto della autorità de' viai si dispone, il quale statuto in ogni parte confermorono. E debbino havere, per loro salario e mercede del loro officio per sei mesi, dal general camarlingo del comune di Rasignano lire quattro piccioli per ciascuno di loro e non altro, etc.

N. 173 *Li consoli e consiglieri chiamino un aggiunto per uno, in tutto n. 14, et il camarlingo*

Item, advertendo li prefati statutarii allo statuto, posto nel presente volume, che parla del modo et ordine di fare il consiglio, quello corressono in questo modo e forma, cioè che atteso la carestia e mancamento delli huomini del detto loro comune e che nel tempo che quello statuto fu ordinato e fatto ci erano di molti huomini da governo e d'altri negozii, ma oggi non essendo huomini o pochi, imperò provviddono e di nuovo ordinarono che all'advenire, là dove li consoli e consiglieri, avevano autorità di poter chiamare due huomini per uno, quali chiamano aggiunti, che erano in tutto numero 14 et insieme con detti consoli e consiglieri facevano il numero di 21 e si chiamava consiglio generale; limitorno adunque detto statuto in questo modo, cioè: che li consoli e consiglieri, che per li tempi saranno in officio esistenti, il primo dì che loro piglieranno il loro officio, chiamino et elegghino un huomo per uno che saranno numero sette, e sette sono li consoli e consiglieri, in tutto numero quattordici, e di più il camarlingo generale del loro comune, come anticamente solea, s'intenda essere consiglieri et intervenire al consiglio, che in tutto saranno numero 15. E vincasi il partito per i dua terzi almeno, come in detto statuto si dispone, e sotto le pene e preiudicii in esso contenute; et in ogni altra parte quello confirmorono, etc.

N. 174 *Si semini l'orto, pena lire quattro per ciascuna casa*

Item, statuirono et ordinarono, per bene et utile delle persone di Rasignano, che ciascuna famiglia, così terrazzana come forestieri, et in detto comune habitante, all'advenire debbino e ciascuna di esse debba haver fatto, e serrato e seminato un orto, per uso delle case e famiglie loro, con li ortaggi soliti usarsi di tempo in tempo, sotto pena a chi ne mancherà di lire quattro piccioli per ciascuna casa, applicati la quarta parte al notificatore, palese o segreto, la quarta parte al rettore che la farà risquotere et il resto al comune; e non se ne possa far grazia sotto pena di lire dieci per ciascuno, e similmente al notaio che rogassi tal partito, applicati per la metà al fisco e Camera ducale et il quarto al comune et il resto al rettore. Et habbia il presente statuto luogo e si metta ad esecuzione infra di quindici di poi che sarà stato da' signori approvatori approvato, etc.

Acta fuerunt, etc.

Ego idem Ioannes Guidius Emporiensis, etc.

In Dei nomine Amen.

Anno domini nostri Iesu Christi, ab eius salutifera incarnatione 1558, indictione prima, die vero quinta maii, etc. Magnifici Domini Consilii Practicae secretae, in loco eorum solitae residentiae, in sufficienti numero congregati, electi, assumpti et deputati ab excellentia illustrissimi domini Ducis Florentiae, in officiales et approbatores ad approbandum, corrigendum, vel improbandum tam statuto velerà alias approbata comunis et hominum Rasignani, quam suprascripta sex nova capitula, sive statuto dicti comunis facta per habentes auctoritatem scripta et rogata per, et manu, Ser Joannis Guidonis de Guidis de Emporio, notorii publici fiorentini, sub die 27 aprilis proxime praeteriti, et ad omnia alia faciendum, quae in praedictis noverint utilia dieta comuni, visis igitur dictis veteribus statutis suprascriptisque novis diligenter examinatis et servatis servandis et omni modo, etc., praedicta statuto velerà, alias, ut supra, approbata nec non nova praedicta approbaverunt et confirmaverunt . prò tempore trium annorum inceptorum tamen quo ad vetera die 29 martii 1557, quo vero ad nova ab hodie proxime futurorum et ut sequitur finiendorum, cum limitationibus in eis contentis, etc.

Al nome di Dio Amen.

Questi sono statuti et ordini nuovamente fatti nel comune di Rosignano e di nuovo raffermati con le limitazioni et aggiunte fatte all'infrascritti statuti per li prudenti huomini Marcantonio di Guglielmo d'Attolino, Francesco di Pagolo di Stefano, Baldo di Pippo di Bernardino e Marco di Michelagnolo di Giovanbatista, assunti, eletti e deputati dal publico e general consiglio di Rosignano come di loro autorità appare instrumento publico rogato e scritto per me Marcantonio Serarrighi da Foiano, notaio publico, infrascritto sotto di 18 del mese di marzo 1563 e con il consenso e maturo consiglio di più huomini di detto comune e prima, etc.

Che li consoli e consiglieri non si passino gravare¹

Advertendo li prefati statutari a uno statuto posto nel presente

¹ Barrato nel testo. A margine si legge: *Casso per gli approvatori*

N.175 *Ferie dell'anno*

Statuirono¹ et ordinarono li prefati statutarii, per facilitare in qualche parte li huomini e persone di Rasignano et in quello abitanti, et ancora più per l'honor d'Iddio e de' suoi santi, che per l'advenire s'intenda essere e sia feriate in quanto alli atti civili, catture e gravamenti solamente tutta la settimana santa, cominciando la domenica dell'olivo fino a tutta l'ottava di Pasqua della resurrezione del nostro signore Giesu Christo, exclusive tre dì innanzi et tre dì poi, lo Spirito Santo, il dì dell'admirabile Ascensione, il dì del santissimo Corpo di Christo, il dì innanzi et il dì poi con il dì medesimo dell'Assunzione di nostra Donna, tre dì innanzi e tre dì poi et il dì della festa di S. Niccolo, protettore et avvocato del comune et huomini di Rosignano, tutte le domeniche e feste comandate dalla santa Madre Chiesa; ne' quali dì feriali non si possa fare alcuno atto civile ne catture o gravamenti di sorte alcuna, salvo però sequestri et intaggine, sotto pena all'uffiziale che ne mancassi di lire dieci piccioli et al messo che ne facesse l'esecuzione di lire cinque piccioli, per le quali pene ne siano sottoposti a' magnifici signori Conservadori di leggi della ducal città di Fiorenza, etc.

¹ A margine si legge: *Vedi l'approvazione in questo, carta 135*

N. 176 *Delle successioni ab intestato*¹

Statuirono et ordinarono, atteso che il più delle volte per l'aere cattivo le famiglie e case rimangano, etc.

¹ A margine si legge: *Casso per li approvatori, in questo, carta 135*

N. 177 *Pena a chi guasta fonti o vi fa bruttura*

Considerato¹ li prefati statutarii che il mantenimento delli huomini del comune di Rosignano et in quello abitanti sono le buone acque e cisterne che in esso sono e che il mantenerle pulite e nette è la salvazione de' popoli, però statuirono et ordinarono che per l'advenire qualunque persona che metterà o farà mettere, getterà o farà gettare o permetterà che sia gettato, alcuna sorte di brutture, orine, spazzature o nebbiasse alcuna sorte di lugumi, biade o grani o altro nelle fonti o cisterne del detto comune et huomini di Rosignano o presso a quelle a cinquanta braccia, o vero si accostasse a quelle et in quelle tuffasse o mettesse altro che le brocche ordinarie, con le quali si piglia l'acqua per bere o ci facessi bere, fuorché alli luoghi ordinarii, alcuna sorte di bestiame o in quelle lavasse con alcuna, ancorché pulita, o quella in modo alcuno guastassi, esso fatto s'intenda essere e sia caduto in pena di lire dieci piccioli; della qual pena la metà sia del comune di Rosignano, la quarta parte dell'accusatore segreto o palese, l'altra quarta parte del rettore che la farà risquotere; alla qual pena pagare sia obbligato il marito per la moglie, il padre per la madre e per i figli e nipoti, stando insieme, et il padrone per la serva; e non se ne possa per alcun tempo far grazia alcuna, sotto la medesima pena a chi la proponesse et al notaio che ne fussi rogato, da esserne sottoposti alli Conservadori di legge della ducal città di Firenze, etc.

¹ A margine si legge: *Vedi l'approvazione in questo, carta 135*

N. 178 Modo di fare li grascieri et ofizi loro

Considerato¹ detti statutarii alii molti disordini che tutto il dì nascono nel comune di Rosignano, per non porre regola alle grasce, che giornalmente si vendano per li huomini di detto comune in quello habitanti e per li forestieri, però statuirono, provviddino et ordinorono che per l'advenire li consuli e consiglieri di detto comune, che per li tempi saranno, sieno obligati e debbino ogn'anno, alla fine della Quaresima, creare due leali e discreti huomini del detto comune, e' quali si domandino grascieri, l'offizio de' quali duri un anno continuo, e che detti grascieri così eletti possino e debbino per tutto il dì del sabato santo, quanto s'abbbi a vendere la libbra del cacio pecorino o caprino, libbra della carne di porco salata, e così tutte le altre sorti di grasce, come olio e simili e tal pregio dare alli pizzicagnoli o altri che vendesse tal grasce, scritto per mano dell'uffiziale di Rosignano; di poi ancora, di tempo in tempo come a' detti grascieri parrà convenirsi, al qual pregio s'habbia a stare e non vender più che di quello è stato loro imposto, sotto pena, a chi ne mancherà, di lire cinque piccioli² per ciascuna volta e libbra e fiasco d'olio e d'altre grasce che vendessino; e se le predette grasce o pesce fussino venduti in detto comune da forestieri che ce le portassino a vendere, quelle non possino vendere se non per li pregi dati loro come di sopra, e quelle habbino a vendere fuori pubblicamente e non per le case, acciò che ognuno ne possa havere, sotto la medesima pena a chi contrafacesse, e di perder le dette grasce; della qual pena la metà sia del comune di Rasignano, la quarta parte dell'accusatore palese o segreto e l'altra quarta parte del rettore che la farà risquotere; e non se ne possa far grazia alcuna, per alcun tempo, pena a chi la proponesse o chi ne fusse rogato di lire dieci piccioli, da essemme sottoposti alii magnifici signori Conservadori di legge della ducal città di Firenze, confirmando però ogn'altro statuto, che di ciò parlasse e le cose in quello contenute, etc.

1 A margine si legge: *Vedi l'approvazione in questo carta 135, n. 5*

2 A margine compare una *manicula*

N. 179 Pena a chi rinchiude bestie in Rosignano o in certi luoghi

Avvertendo¹ li prefati statutarii a uno statuto posto in detto volume che parla di chi lascia andare e' porci sciolti, in questo, a quello correggendo, statuirono et ordinorono, rispetto all'infezione dell'aere cattivo, che per l'advenire tutti quelli che lasceranno andare o rinchiuderanno detti porci nel castello o borghi a 50 braccia o in Sant'Antonio o in La Pieve, eccetto per quelli che gli rinchiuggano ne' castri per ingrassare, caschino in pena, per ciascun porco e per ciascuna volta, di lire cinque piccioli e quelli che in detti luoghi rinchiuderanno bestie bufaline, dome o non dome, pecorine o caprine e baccine, non dome, caschino in pena di lire dua piccioli, per bestia e qualunque volta; della qual pena la metà sia del comune di Rosignano, una quarta parte dell'accusator palese o segreto e una quarta parte del rettore che la farà risquotere, e non se ne possa per alcun tempo far grazia alcuna, sotto la medesima pena a chi la proponesse et al notaio che ne fusse rogato d'esserne sottoposti alii magnifici signori Conservadori di legge, confirmando nel resto detto statuto quanto alle ***** e non altrimenti, etc.

1 A margine si legge: *Casso per l'approvazione in questo, carta 135*

N. 180 *Che li salarii delli garzoni d'opere e stime di danno dato si passino d'ogni tempo risquotere*

Considerato¹ ancora li prefati statutarîi uno statuto posto in detto volume, che parla che la mercede delli operai e stime di danno dato, passato l'anno, non si possino risquotere, in questo, carta 109, detto statuto in questa parte limitorono e statuirono, atteso che ci sono di molti che tengono li loro garzoni et operai e quelli che harebbero a essere sodisfatti delle loro stime di danno dato, di parole e di 'faremo' e 'non posso insino che passa l'anno' e che ce ne sono assai che ne fanno l'habito e che la maggior parte di quelli che hanno havere le stime de' danni dati non si ricordano o non possano risquoterle dall'ufiziale alla sua partita, di modo che ne risulta che li poveri garzoni, operai e creditori di dette stime non sono satisfatti come meritamente si conviene, e che per ciò detto statuto favorisce li mal pagatori a rubare a quel povero garzone et operaio la sua fatica et a quell'altro il danno, che ha patito; che per l'advenire sia lecito e possino detti garzoni, operai e creditori delle stime del danno dato, sempre e d'ogni tempo, risquotere e' loro salarii e stime, eccetto però li garzoni et operai forestieri, quali vengono la vernata a guadagnare e stare a padrone e poi la 'state si partano; ma tutto s'intenda di quelli garzoni et operai che sono del comune di Rosignano o in quello habitanti, nel qual caso di detto statuto, quanto a' forestieri, il detto statuto confermorono in tutto e per tutto, etc.

¹ A margine si legge: *Vedi l'approvazione in questo, carta 135*

N. 181 *Che in defetto de' presenti statuti si ricorra alli fiorentini*

Considerato li prefati statutarîi alli molti disordini, piati e spese che tutto il giorno nascano e che sono nati mediante li procuratori pisani a che ricorreno li huomini di Rosignano et in quello habitanti, quando hanno a fare qualche causa civile quali vogliono, che dove mancano li presenti statuti di Rosignano, per essere Rosignano contado di Pisa, s'habbi ricorso alli statuti di Pisa, il che non è ragionevole, atteso che una terra suddita non può havere una suddita a lei e che li statuti di Rasignano si fanno approvare in Firenze, e non a Pisa; però statuirono et ordinarono che, dove mancano o mancassino li statuti di Rosignano, s'habbi ricorso e si osservi li statuti della ducal città di Firenze, in tutto e per tutto, e non alli statuti della città di Pisa, etc.

N. 182 *Bandita per le bestie di Rosignano*

Considerato ancora detti statutarîi e' gravi danni che patiscano li huomini di Rosignano et in quello habitanti, rispetto a loro bestiame baccini e bufalini, per essere stretti di pasture come sono, per non potere godere vada come già facevano; però statuirono et ordinarono che in l'advenire in perpetuo s'intenda essere e sia bandita per tutto dal Botro delle Guardie in là verso Castiglioni, nella qual bandita non si possa per persona alcuna entrare a pasturare con le sue bestie, prima che da calende dicembre sino a quindici d'agosto di ciascun anno, e che mai, per tempo alcuno, nessuno vi possa tagliare alcun arbore da frutto, tanto piccolo quanto grosso, ne fare debbi, ne seminare senza espressa licenzia di chi rappresenta il comune di Rasignano, ne manco e' paschieri o chi sarà alla cura del pasco di Rosignano, vi possa fidare alcuna sorte di bestie forestiere, ma detta bandita, in tutto e per tutto, serva alle bestie delli huomini del comune di Rosignano et in quello familiarmente habitanti e per il tempo detto di sopra, sotto pena, a chi mancasse in ciascuna delle predette cose, di lire venticinque piccioli, per ciascuno e ciascuna volta; della qual pena la metà sia del comune di Rosignano, la quarta parte dell'accusatore palese o segreto, l'altra quarta parte del rettore che la farà

risquotere; e di detta pena non se ne possa far grazia alcuna, mai per alcun tempo, sotto la medesima pena a chi la proponesse et al notaio che ne fusse rogato, da essem sottoposti a' magnifici signori Conservadori di legge della ducal città di Firenze, etc.

Acta fuerunt, etc.

Ego idem Marcusantonijs Serarrighus de Foiano, notarius publicus florentinus, de praedictis decem capitulis seu statutis rogatus scribere scripsi et ideo ad praedictorum omnium fidem in fidem, etc., signumque meum appositi consuetum. Laus Deo, etc.

Die 14 mensis martii 1564.

Magnifici et excellentes domini Consilii et Pratae secretae, in loco eorum solitele residentiae legitime congregati, etc., approbaverunt tam statuto, velerà comunis et hominum Rasignani alias approbata quam suprascripta nova capitula sive statuto facta per habentes auctoritatem, scripta et rogata per, et manu, ser Marcantonii de Serarrighis, notarii publici florentini, sub die 24 aprilis proxime praeteriti et ad omnia alia faciendum, etc., visis igitur dictis veteribus statutis suprascriptisque novis diligenter examinatis, servatis servandis, etc., praedicta statuto velerà nec non nova praedicta approbaverunt et confirmaverunt, prò tempore et termino trium annorum inceptorum tamen quo ad velerà die 29 martii proxime praeteriti, quo die finem habuit ultima eorum approbatio quo vero ad nova ab hodie proxime futurorum, cum limitationibus in eis contentis et secundum ordinamento requisitis ac etiam cum infrascriptis cassationibus, correctionibus, et limitationibus, vulgari sermone appositis, videlicet, etc.

1. Considerato il primo di detti statuti, disponente della sicurtà de' consiglieri, quello per giuste cagioni cassarono et annullarono.
2. Visto il secondo, delle ferie dell'anno, quello in parte correggendo, volsono che contro a' sospetti fuggitivi si possa fare gravamenti e catture in dì festivi, non ostante detto statuto.
3. Esaminato¹ il terzo, delle successioni *ab intestato*, quello cassarono e volsono si attendessi li statuti fiorentini in difetto delli approvati al detto comune et huomini di Rosignano, etc.
4. Al quarto statuto, della pena di chi guasta fonti, aggiunseno che il quarto delle pene pecuniarie s'intendino applicate al fisco di S.A.S., etc.
5. Al quinto², del modo di fare e' grascieri, aggiunseno in quella parte che parla di dare il pregio alle grasce, che vi habbia ad intervenire il consenso dell'uffiziale del luogo, etc.
6. Cassarono ancora il sesto statuto, della pena di chi rinchiudesse bestie in Rosignano, non parendo loro utile per li poveri huomini, etc.
7. Al settimo, de' salarii de' garzoni, etc; aggiunsero che dove si fa menzione che, passato l'anno, non possino valersi delle loro fatiche, s'intenda potersene valere per fino a due anni inclusive, etc.
8. Ultimamente cassarono l'ottavo, del non poter essere convenuti, parendo loro che tal grazia deva dependere da S.E.I.

¹A margine si legge: *Vedi da carta 30*

Mandantes, etc.

Ego Marcus Segalonius rogatus, etc.

Die quinta Aprilis 1569.

Spectabiles viri, etc., Bartholomeus Bernardi de Gondis, Marcus Ioannis de Verzano, Ioannes Bartholomei de Ugolinis et Ludovicus Ioannis Francisci de Rodulfis, cives honorandi florentini approbaverunt suprascripta velerà statuto comunis et hominum Rasignani, prò tempore et termino trium annorum inceptorum tamen die 29 martii 1567 et ut sequitur finiendorum ,cum limitationibus in eis contentis, etc.

Ego Marcus Segalonius rogatus, etc.

In Dei nomine Amen.

Questi sono statuti et ordini nuovamenti fatti nel comune di Rosignano, fatti e di nuovo formati per li prudenti huomini Bernardo di Francesco di Piero e Pompeo di Lionardo Pagnini, consoli del detto comune; Maestro Luca di Piero Perini, Catelano di Giovanni Michele, Cuccio di ***** di Guccio, Rinaldo di Marco Casini e Giovanni d'Agostini Pagnini, consiglieri di detto comune, per virtù di qualunque loro autorità, potestà e balia e con il consenso e maturo consiglio di più huomini e la maggior parte di detto comune e prima, etc.

N. 183 Quaderno che i consoli devono dare alli ufficiali per scrivervi l'accuse

Advertendo e considerando li prefati consoli e consiglieri al danno grande che è stato e che sarebbe in futuro, se non si provvedessi alla comunità et huomini di essa o in quella abitanti essersi per li ufficiali passati o, per dir meglio, per qualunque di loro usato in far pagare le pene de' danni dati o d'altre condennazioni straordinarie alli huomini e persone di detto comune et in quello abitanti, fuori e contro la forma delli statuti sua, con pigliare detti ufficiali, quando qualcuno paga dette condennagioni di danni dati o straordinarie, la parte che si aspetta al comune, senza farne poliza al camarlingo che gli riceva; il che torna spesso volte in danno di detto comune e che seguendosi di così il comune non può vedere il conto suo ne manco saper quello o quanto habbia pagato chi paga, però, per tor via ogni sospezzione et abuso nato e che in futuro potesse nascere, hanno nell'infrascritto modo provveduto et ordinato: che in l'advenire li consoli e consiglieri di detto comune, per li tempi esistenti, ogni volta e quando che entrerà di nuovo l'uffiziale di detto comune sieno tenuti et obligati fare un quaderno di fogli intero, cucito, quale serva per il danno dato, con fare segnar le carte e sottoscriverlo per mano del cancelliere, per li tempi esistente, e quello, così segnato, consegnarlo al detto ufficiale con farli intendere che in detto libro e quaderno hanno da essere scritte per lui tutte le accuse di danni dati et estrahordinarie, che al tempo suo gli saranno poste innanzi da qualsiasivoglia persona tanto publica quanto privata, sotto pena a' detti consoli e consiglieri, che in ciò mancassino, di lire cinque piccioli, per ciascuno di loro applicati come di sotto. Il quale quaderno, come di sopra segnato e sottoscritto, detto ufficiale sia tenuto ricevere, per lassarlo poi alla fine del suo officio legato al suo civile,

acciò si possa sempre vedere et in quello scrivere tutte le accuse di danni dati, che gli saranno dati o da campai o da particolari persone et altre transgressioni sopra le quali lui havesse autorità di cognoscere in virtù delli statuti di detto comune; e quelle non possa scrivere altrove ne in altro modo, sotto pena di lire venticinque per qualunque accusa o transgressione che non scrivesse in detto quaderno, da applicarsi detta pena come di sotto; e che di poi, condotta che haverà detta accusa o transgressione e che la farà pagare, quella, cioè la parte che tocca al comune, non possa fare in modo alcuno far pagare a sé medesimo ne ad alcun altra persona, eccetto che al camarlingo di detto comune, ma per sua poliza, con dire 'ricevi tu camarlingo del comune di Rosignano da n. II sono per la parte che tocca al comune d'una sua condennazione di danno dato o d'altro come alle sententie' e dare dette polize a quello che vorrà o sarà astretto pagare. E, mancando detto ufficiale di quanto di sopra, caschi in pena di lire venticinque piccioli per ogni lira che pagare facessi, altrimenti che nel modo soprascritto, da applicarsi dette pene come di sotto; e che quel tale così condannato, che vorrà pagare, deva ricevere detta poliza e con quella andare al camarlingo a pagare e, pagato, farla sottoscrivere al detto camarlingo e, così sottoscritta, sia tenuto riportarla al detto ufficiale, acciò che la cancelli e li paghi tutto quello che se gli conviene, secondo la forma delli statuti di ciò disponenti e, pagando detto condannato o che pagar vorrà dette condennazioni in altro modo, che nel soprascritto, a qualsivoglia altra persona, caschi et caduto esser s'intenda e siane nel doppio più che doveva o era tenuto pagare per detta poliza o che pagassi fuori di detta poliza. Nelle quali pene s'intenda essere e sia incorso ciascheduno rispettivamente, come di sopra, che mancasse osservare quanto di sopra, senz'altra dichiarazione da farsi per qualunque ne havessi o potessi havere autorità, solo attesa la verità del fatto; le quali pene sieno applicate ipso facto per la metà al fisco e gran Camera ducale, per un quarto al vicario di Lari che la farà risquotere, e l'altro quarto al comune di Rasignano, in tutto e per tutto, *non obstantibus, etc.*

Actum, etc., sub anno Domini 1570, indictione 13, die 12 septembris, etc. praesentibus testibus, etc., Ser Marcus Antonius Arrigi de Ser Arrigis de Foiano, notarius publicus, etc.

Die 3 ianuarii 1570.

Magnifici et excellentes domini Consilii et Praticae secretae approbaverunt tam statuto vetera comunis et hominum Rasignani quam suprascriptum novum statutum, prò tempore et termino trium annorum inceptorum tamen quo ad velerà die vigesimanona martii proxime praeteriti quo vero ad novum ab hodie proxime futurorum, cum limitationibus in eis contentis et cum infrascripta correctione, etc.

Considerato diligentemente detto nuovo statuto, e massime in quella parte che impone di pena lire venticinque all'uffiziale per qualunque lira che altrimenti facessi pagare, et al condannato la pena del doppio senz'altra dichiarazione da farsene, etc., deliberarono e volsono che l'uffiziale, mancando a quanto si dispone in detto statuto, incorta in pena di lire cinquanta per qualunque volta e levorono la pena al condannato quanto bene pagassi altrimenti; e la cognizione della transgressione dell'uffiziale o altri appartenga al vicario di Lari, e tutto in ogni miglior modo.

Mandantes, etc.

Ego Marcus Segalonius notarius ad Reformationes, etc.

In Dei nomine Amen.

Anno Domini nostri Iesu Christi, ab eius salutifera incarnatone '1575, indictione quarta et die vero 30 mensis octobris, etc.

Coadunati li infrascritti Niccolao di Guglielmo e Francesco di Piero, consoli; e Bartolomeo di Matteo, Meo di Alessandro, Piero di Simone, Oratio di Pippo, Pompeo di Marcantonio, consiglieri; et Marco di Pippo, Domenico di Guglielmo, statutarii; et Iacopo di Michelagnuolo, Antonio di Calciano, Cesare di Matteo, Parigi di Iacopo, Pompeo di Lionardo, Francesco di Favolo, Niccolao di Piero, Bernardino di Tommaso, Girolamo di Domenico, Bartolomeo Pagnini, Michele di Maestro Luca, Giovanni di Roberto, Giulio di Tonio e Giovan Favolo di Catelano, eletti dalli consoli e consiglieri per ordinare et approvare li infrascritti statuti, per vigore d'ogni loro autorità e per essere loro la maggior parte delli capi di casa di detto comune, ordinorono come appresso, etc.

N. 184 Della mercede di chi ammazza lupi

Considerato allo statuto, in questo carta *****, disponente della mercede a chi ammazza lupi, si dia e paghi lire dua per ciascuno lupo grosso e soldi dieci per ciascuno lupicino, et atteso il gran danno che fanno nel paese detti animali et, acciò ci sia più persone che attendino e cerchino di ammazzare detti animali; deliberorono, per il presente statuto, che il camarlingo del comune paghi a ciascuno che ammazzerà lupi lire sette per ciascuno lupo grosso, lire quattro per lupo mediocre e lire dua per ciascuno lupicino e cassoreno, in tutto e per tutto, lo statuto vecchio, etc. E messo a partito fu vinto per fave 23 per il si, nessuna in contrario, etc.

N. 185 Che all'affiziale non si possa dar più che una conferma

Item, advertendo allo statuto, in questo carta 120, della elezione di rafferma del notaio et ufficiale, in quella parte disponente che si possi rafferma di sei mesi in sei mesi, limitorono et dichiarorono, atteso al gran danno si fa alla giustizia per le pratiche et amicizie che si fa in tempi lunghi fra l'uffiziale et li homini, che a ciascuno notaio et ufficiale che sarà tratto secondo li ordini, non si possa dare per chi si aspetta più che una rafferma, et essendo confermato più che una volta, come è detto, detta rafferma non vaglia; e confermorono in ogn' altra parte detto statuto vecchio, etc.

E messo, il partito fu vinto per fave 23 nere per il si, nessuno lupino in contrario, etc.

N. 186 *Che dal Botro della Guardia non si tagli et in altri lochi sì*

Item, atteso che il detto comune è venuto in gran calamità di legnami del ***** per la poca cura che si è tenuto de' boschi, e massime dal Botro della Guardia in là in verso Castiglione insino a confini de' redi di Niccolaio de ***** nel qual loco, risparmiandolo e tenendone cura, non solo ci sarebbe del legname da lavoro, ma ancora della ghianda; imperò deliberorono che in detto loco, cioè dal Botro della Guardia in là, in modo alcuno, non si possa tagliare alcuna sorte di legname da frutto, ne far lebbi di sorte alcuna. E volendo alcuno di detto comune fare alcuno legname da lavoro ne habbi a ottenere in prima licenzia in scriptis dalli rappresentanti la comunità per mano del cancelliere, sotto pena a chi controfarà di lire cinque per ciascun legno che tagliassi da frutto, non intendendo, per questo presente statuto, derogare ad alcuno statuto che circa a ciò disponesse ne pregiudicare alle leggi di Fiorenza, disponenti del non potersi tagliare arbori da ghianda ne fare debbi in alcuni luoghi, ma tutto s'intenda in augumento di essi statuti, etc. Et in tutti li altri luoghi del detto comune, fuori del soprascritto, per ciascuno del detto comune si possa fare e tagliare d'ogni sorte legne e fare lebbi senz' alcuno pregiudizio, etc.

E messo, il partito fu vinto per fave ventitré per il sì, nessuna in contrario, etc.

N. 187 *Che si faccia ogn'anno dui contatori per le bestie*

Item, perché nel presente volume ci sono di molti statuti disponenti che non si tenga se non certa quantità di bestie, sotto certe pene, non di meno alcuni ne tengano più per non ci essere chi di ciò habbia cura particolare, però, volendo a ciò provvedere et acciò che li statuti sieno osservati, deliberorono che per l'advenire, ogn'anno del mese d'aprile, si faccia dua contatori o per elezione o per tratta, l'offizio del quale duri uno anno; li quali contatori sieno obbligati, ne' tempi che le bestie si trovano nel detto comune di ogni sorte, andare a contarle fedelmente e, conte, fame la lista di loro mano e quella dare al cancelliere, che la registri al libro del comune; sopra le quali liste li conduttori di paschi e gabella habbino a risquότε, e non altrimenti; i quali contatori habbino havere di salario lire sette per ciascuno di loro in detto anno. E le possino andare a contare tante volte, quanto tornerà loro commodo e che alcuno non gliene possa vietare e disturbare, sotto pena di lire venticinque a chi l'impedisce il contare, applicate al comune et un quarto a chi la farà risquότε, etc.

E messo, il partito fu vinto per fave 20 per il sì, tré lupini per il no *non obstantibus*, etc..

N. 188 *Che li particolari non passino accusare con il giuramento ne si creda se non come di sotto*

Item, atteso alla mala consuetudine che è nel detto comune, che ciascuno accusa con il giuramento insino in ogni somma, e non ci è statuto che sopra ciò disponga, e volendo a ciò riparare, per ogni buono rispetto, deliberorono che per l'advenire non si creda ad alcuna accusa che füssi data da particolari persone, con giuramento solamente, se non fino a lire dua di pena, e con giuramento e un testimone, si creda fino a lire venticinque, e con due testimoni, insino in ogni somma, tanto di pena, quanto della stima. E non havendo testimoni e conducendo le bestie che fussino in danno alla corte, servino per testimoni e si creda insino in

ogni somma, come se fussi data con due testimoni, etc. E messo, il partito fu vinto per fave 18 per il sì e 5 lupini per il no *non obstantibus*, fu vinto, etc.

Acta facta, etc.

Ego Iacobus Iuliani Francisci, etc.

Die 14 decembris 1575.

Magnifici et excellentes domini Consilii et Praticae secretae approbaverunt tam statuto vetera alias approbata comunis et hominum Rasignani, quam suprascripta quinque nova capitula, facta per habentes auctoritatem et prò tempore et termino annorum quatuor, inceptorum tamen quo ad velerà die 29 martii quo die finem habuit ultima eorum approbatio quo vero ad nova ab hodie proxime futurorum, cum limitationibus in eis contentis et secundum ordinamento requisitis et cum remissionibus super mea manu scriptis, etc.

Mandantes, etc.

Ego Marcus Segalonius notarius, etc.

Die 4 iulii 1579.

Spectabiles viri Bernardus de Recasulis, Ioannes Baptista de Peruzzis Robertus de Rodulphis, et Carolus de Borromeis approbaverunt suprascripta statuto alias approbata, prò tempore annorum trium inceptorum die 29 martii 1577, etc. Ego Raphael Fabrinius rogatus, etc.

Adì 2 di settempre 1590.

Coadunati nella casa del comune di Rosignano, secondo gl' ordini e come si costuma, li prudenti huomini Bernardino di Tommaso et Marco di Pippo, eletti secondo gli ordini in statutarii del comune di Rosignano da quegli che ne havevano l'autorità, come ampiamente al registro de' partiti del comune sotto il suo giorno si vede, i quali statutarii, volendo usare l'autorità a loro come di sopra concessa, statuirono et ordinorono nell'infrascritto modo, cioè, etc.

N. 189 Che il comune non possa più gratiare le condannagioni de' danni dati

In prima, havendo havuto lungo discorso e matura considerazione alla disposizione d'alcuni vecchi statuti, che permettono che per il comune si possi graziare a soldi quattro per lira l'accuse del danno dato, e veduto che tutto risulta in grave danno del publico e del privato, per esser ciò un allettamento al far danno, imperò, per il presente statuto, ordinorono che per l'advenire non si possa in alcun modo graziare alcuna sorte d'accuse di danni dati e levarono et cassorono, in tutto e per tutto, qualunque statuto che di tal maniera parlassi, sotto pena a chi in alcun modo facesse tali grazie di lire cinquanta, applicate secondo che sono applicate l'altre pene e come si dirà di sotto dell'altre; e la grazia non vaglia, etc.

N. 190 *Della pena delle bestie danno danti*

Secondo, considerato esser poca pena negl'altri statuti per le bestie che fanno danno ne' grani e nelle biade, però, quella accrescendo, volsono che per l'advenire, per ciascuna bestia grossa sopr'anno e per ciascuna volta che desse danno in grani o biade¹, s' incorra in pena di soldi sei, denari otto di giorno, e nel doppio di notte, e per ciascuna bestia minuta che desse danno come di sopra, di giorno e di notte, in soldi tre e danari quattro. E dando danno nelle vigne le bestie grosse, la pena sia lire una per ciascuna e ciascuna volta di giorno, e nel doppio di notte, e le bestie minute facendo danno nelle vigne caschino in pena di quattro crazie, per ciascuna e ciascuna volta di giorno, e nel doppio di notte, e sempre l'emenda del danno; e che questo statuto in ciò s'attenda, e non altro, etc.

¹ A margine compare una *manicula*

N. 191 *Della pena de' danni dati personali*

Terzo, havendo considerato al grave danno che alla giornata si da personalmente in vigne, orti e frutti d'ogni sorte, e volendo intorno a ciò provvedere, cassaron, con questo, ogni altro statuto di tal materia parlante e volsono che per l'advenire qualunque persona e per qualunque volta che darà danno personalmente a vigne, orti e frutti d'ogni sorte¹, caschi in pena di lire sette di giorno, e di notte nel doppio, e volsono che si debba credere al giuramento d'ogni persona che sii di buona vita, qualità e fama, la quale accuserà altri per danno dato personale come di sopra, et in virtù di detto giuramento il danno dante sia punito in dette pene et in evento, che chi riceve il danno non lo possa provare altrimenti, che col giuramento. Et a queste pene volsono che sia tenuto il padre per il figliolo, la madre per la figliola, il fratello per il fratello, il zio per il nipote et il padrone per il garzone, quando tali vivine insieme e stieno, come si dice, ad un pane et un vino, ne' quali casi l'uffiziale di Rosignano sia tenuto e debba notificare in scritto con cedula alli accusati tutte l'accuse che saranno date loro di danno personale, come di sopra, e farsene fare il rapporto per il messo della sua corte, assegnando otto giorni di tempo all'accusato a comparire e difendersi; altrimenti, passato detto tempo, lo possa in dette pene condannare e non in altro modo; applicate le soprascritte pene, un quarto al fisco e gran Camera ducale, un quarto all'uffiziale che la farà andare a entrata² et il resto un 4° all'accusatore et un 4° alla comunità³.

¹ A margine si legge: *Vigne, orti, danno danti personalmente, di in lire 7, notte in lire 14*

² Lacuna nel testo per caduta del supporto cartaceo

³ Corretto d' altra mano

N. 192 *Che il campaio habbi soldi due per bestia grossa che troverà dar danno in vigne*

Quarto, considerato che ogni fatica vuol premio, et allora massimo che ne torna utile al comune, et al particolare, ordinorono che per l'advenire il campaio, che per i tempi sarà di detto comune, conseguisca due soldi per ciascheduna bestia grossa e per ciascuna volta che, trovandole a fare danno nelle vigne, le condurrà e consegnerà al camarlingo secondo gl'ordini; il qual camarlingo li paghi subito detti due soldi da esserne rimborsato dal padrone delle dette bestie, cassando per questo ogn'altro statuto, che in contrario sopra ciò disponesse, etc.

N. 193 *Che non si possa metter bestie nelle seccie fino alli quattro¹ di luglio*

Quinto, havendo considerato allo statuto posto in questo volume, carta *****, che dispone che non si possa metter bestie nelle seccie fino a certo tempo, volsono detti statutarii, mossi da giuste e ragionevoli cause che, per l'advenire non si possa metter bestie grosse d'alcuna sorte, ne brade ne dome, ne minute in dette seccie fino alli quattro² del mese di luglio di ciascun anno, sotto pena per ciascuna bestia grossa e per ciascuna volta di soldi cinque, e per ciascuna minuta di soldi due, tanto di notte quanto di giorno; cassando, per questo, ogn' altro statuto, che sopra ciò parlasse e disponesse in contrario, etc. E quanto a quella parte che dispone dell'andare in quel tempo a rispigolare e stoppiare in dette seccie, ordinarono che per l'advenire non vi si possa in alcun modo andare fino alli 22 del mese di luglio, sotto pena a huomo o donna, che prima vi andasse, per ciascuno e ciascuna volta di lire una; et ogni persona ne possa essere accusatore e se li creda al giuramento, dichiarando nondimeno che non sia proibito ad alcuno, ma ad ognuno sia lecito e possa mettere o far mettere nel suo bestie grosse con le quali raccogliesse grani o biade, o con esse lavorasse e volesse rimettere in colto le seccie, nel qual caso non s'intenda incorrere in pena alcuna; annullando in ciò ogn'altro ordine a questo contrario, etc.

1 Corretto d' altra mano con l'aggiunta di *venti* in sopralinea

2 A margine si legge: *Venti deve dire 24, e così è stato sempre osservato, mentre vi stanno sempre i grani nei campi*

N. 194 *Che alle donne per opra non si possa dar meno che li dua terzi che si da al huomo*

Sesto, considerato esser bene provvedere alla mercede delle fatiche delle donne, quando vanno a opera, statuirono et ordinarono, che per l'advenire le donne che anderanno ad aiutare ad altri a opera possino e debbino conseguire per loro mercede li due terzi di quello che è dato per opera agl'huomini, e non manco, e potendo haver più da coloro, che le metteranno a opera, sia loro lecito pigliarlo senza alcuno pregiudizio. E così volsono che per l'advenire s'usi e s'osservasse, in tutto e per tutto, etc.

N. 195 *Augumenti alla guardia e campaio*

Settimo, considerato che chi ben paga è ben servito, e parendo loro poco salario lire dodici il mese alla guardia e campaio del detto comune, per avere a guardare [...] ¹, ordinarono che per l'advenire il salario della guardia e campaio siano lire quattordici il mese, tal che l'effetto sia che il commune spenda ne la guardia a ragione di due scudi il mese, come di sopra, con questa dichiarazione, che: del mese di giugno e di luglio di ciascun anno, per rispetto delle ricolte si tenghino due guardie con salario di tre scudi detto il mese per ciascuno, con obbligo e proibizione a dette guardie, che saranno in detti due mesi, che non sia lecito in alcun modo attendere ad altro esercizio ne ad altra cosa, che a guardare continuamente, altrimenti contrafacendo perda il salario di quel mese, che sarà trovato havere alcuna volta contrafatto. E, perché il messo del comune è pagato per mezza guardia, acciò anch'esso tenga l'occhio et accusi di danni, e faccia riguardare le fonti, beveratoi, lavatoi e citerne e vedendo che [...] ² ci bada; però ordinarono che per l'advenire il messo faccia meglio l'offizio suo e, trovato non lo fare, perda il salario di mezza guardia, obbligandolo a detta pena a tener più conto delle fonti, beveratoi, lavatoi, citerne, et [...] ³ luoghi convicini al castello; e facendo egli accuse delle sopranominate fonti, beveratoi, lavatoi, citerne et orti habbia il quarto delle condannazioni, etc.

1 Lacuna nel testo per caduta del supporto cartaceo

2 Lacuna nel testo per caduta del supporto cartaceo

3 Lacuna nel testo per caduta del supporto cartaceo

N. 196 *Che li stimatori habbino lire 8 di salario che [prima] ne [havessino]¹ lire quattro in 6 mesi*

Nono, havendo considerato lo statuto, in questo carta², che parla dell'offizio delli stimatori, in questa parte correggendolo, statuirono e volsono che per l'advenire il salario delli stimatori, che era di lire quattro in sei mesi per ciascuno, sia lire otto, con questo, che vadino secondo gl'ordini a stimare. E caso, che la necessità stringesse, che si dovesse andare a stimare e non vi potessero andare ambidue gli stimatori, e volsono, in tal caso, che uno di loro debba andare e possa stimare, con questo, che la guardia sia notato in sua compagnia a far' la stima. E quando anderanno a stimare ambidue li stimatori, insieme possino stimare e non sieno obligati mettere la guardia, e così volsono che per l'advenire si osservasse, et altrimenti fatto non vaglia ne tenga., etc.

1 Lacuna nel testo per caduta del supporto cartaceo

2 106 aggiunto d' altra mano

N. 197 *Della pena de'danni dati ne'paschi all'erbe*

Decimo, considerato [...] ³, questi nuovi si dispone che nessuna sorte d'accuse di danni dati si possino graziare, e sapendo che per gl' altri statuti è apposta gran pena alle bestie grosse e minute che fanno danno all'erbe e paschi, le quali pene si riducevano a poco per le grazie che se ne facevano, imperò, limitando in questa parte dette pene, statuirono e volsono che per l'advenire chi darà danno in paschi et erbe con bestie grosse incorra in pena, per ciascuna e ciascuna volta, di soldi due, e per ciascuna bestia minuta e per ciascuna volta, in pena di sei danari, etc.

3 Lacuna nel testo per caduta del supporto cartaceo

Adì 2 di settembre 1580.

Coadunati nella casa del comune, secondo gl' ordini e come si costuma, i consoli, consiglieri, aggiunti e camarlingo di detto comune, in numero sufficiente per far l'approvazione de' soprascritti statuti, i quali havendogli letti, uditi, veduti e benissimo ad uno ad uno considerati, gl' approvarono e volsono che si mettessino in uso doppo saranno approvati a Firenze da chi s'aspetta, etc.

Io Giovanni di Giovanni Cervone da Colle, notaio fiorentino, cancelliere di detto comune di Rosignano, delle predette cose rogato, in fede mi son sottoscritto, etc.

Die quinta octobris 1580.

Magnifici et excellentes domini Consilii et Praticae secretae approbaverunt suprascripta nova statuto Rosignani confirmata in Consilio [...] ¹, die 2 septembris proxime praeteriti, etc. prò eo tempore et termino quo durare debet ultima approbatio veterum statutorum dicti comunis cum limitationibus infrascriptis videlicet, etc.

1 Lacuna nel testo per caduta del supporto cartaceo

In prima limitorono lo statuto 3°, in quella parte che impone di pena lire sette a chi fa danno personalmente et obliga il padre emendare per il figliolo et altri, etc., e volsono che tali padri, madri, patroni o altri, etc., non sieno obligati a maggior pena che di mezzo scudo, e similmente, per quando il danno non passerà la stima di quaranta soldi, quel tale che bara danno dato non possa essere condannato più che in mezzo scudo, ma da tal somma in su proceda la condennazione dello scudo, etc.

Item, dichiarorono che l'augumento del salario fatto al campaio e guardia, espresso nel settimo statuto, e quello ancora fatto di più del solito alli stimatori, per il capitolo nono, non si possa dare ne pagare senza licenzia o approvazione del magistrato de' Nove, etc. Ultimamente, da giuste cagioni mossi, cassorono et annullorono l'ottavo et undecimo di detti nuovi statuti, etc.

Mandantes, etc.

Ego Marcus Segalonius, notarius ad Reformationes, etc.

Adì 11 di marzo 1583.

In Dei nomine Amen.

Convocati, congregati et in sufficiente numero coadunati nel palazzo dell'ufiziale di Rosignano secondo il solito, etc., li consoli e consiglieri di detto comune, con li aggiunti et altri chiamati, come appare al libro de' partiti di detto comune, per trattare cose concernenti il beneficio publico, etc.

N. 198 Che l'uffiziale sia obbligato far la ricevuta de' denari che piglia

Atteso, sì come per esperienza si è visto, che alcuni notai quali sono venuti per ufficiali e giudici delle cause civili e miste del castello di Rosignano e suoi annessi, tratti dall'ingordigia, hanno domandato e ricevuto, per il premio e mercede delle fatiche loro, più che non gli si conveniva e che per legge e statuti è provvisto et ordinato, con danno delle povere persone quali poi al sindacato non se ne sono possute prevalere, per essere stati detti ufficiali sulla negativa e loro non haver giustificazioni, però statuirono et ordinarono che, per l'advenire, l'uffiziale di Rosignano sia tenuto et obligato ogni volta che riceverà denari da qualsivoglia persona e per qualsivoglia causa concernente l'offizio suo, da lire una in su inclusive, farne la ricevuta¹, senza esserne richiesto, sotto pena di lire venticinque, applicate per il terzo al fisco e gran Camera di S.A.S., il terzo al comune e l'altro a quel tale che doverà havere detta ricevuta e che giustificherà haver pagato e non haverne havuta la ricevuta, per la quale detto uffiziale habbia haveme, per sua mercede, soldi dua, etc.

¹ A margine compare una *manicula*

N. 199 Che chi porterà fra dieci di la licenzia da chi ha ricevuto il danno sia assoluto dall'accusa

Ancora considerato che, per commodità del luogo e beneficio del publico e particolare, ciascuno di detto comune tiene nelle pasture quella quantità di bestiame che può, sotto la cura de' pastori e guardiani, onde nasce che alcuna volta non si possano tanto guardare che non trascorrine in qualche luogo facendo danno e, sendo trovati dalla guardia, sono accusati molte volte contro la mente del dannificato per esser cosa reciproca e l'uno e l'altro non possano fare che con li bestiami non incorrino in simili inconvenienti; però statuirono et

ordinarono che, per l'advenire, qualunque sarà accusato dalla guardia e dal danneggiato istesso e che infra dieci giorni dal dì della citazione produrrà all'uffiziale la licenzia d'havere accordato il danneggiato, tal accusa si deva cancellare e l'uffiziale habbia bavere per tal cancellatura soldi cinque, non si possendo accumulare più accuse in un giorno medesimo e per un medesimo danno, ma s'intenda una sola accusa; et a fine che l'accuse si possino cancellare dentro alli detti dieci giorni e non più, deliberarono che detto uffiziale sia tenuto notare il giorno che sarà data l'accusa e parimenti ancora nelle licenze che farà de bestiami, che saranno stati trovati a far danno e condotti al camarlingo, e fra cinque giorni di poi haver fatto citare l'accusato, sotto pena di lire venticinque applicate per un 3° al fisco e Camera di S.A.S, un terzo al comune e l'altro a chi troverà e farà eseguire tali transgressioni; et il camarlingo non possa ricever licenzia alcuna che non vi sia notato il giorno, sotto la medesima pena da essemme sottoposti al vicario di Lari e a Conservadori di leggi, havendo luogo la prevenzione, etc.

N. 200 Che l'uffiziale sia a sindacato tre dì

Considerato ancora che nel sindacato dell'uffiziale non si è tenuto quella debita forma che di ragione si conviene, per essere lo statuto di tal materia parlante defettivo, per il che ci è causato il danno publico e particolare, però statuirono et ordinarono che per l'advenire, per chi s'aspetta fare li uffizii del comune, devino fare una borsa de' sindici per il detto uffiziale, de' quali al tempo debito se ne tragga tre, e tratti non possino rifiutare sotto pena di lire tre e mezzo, da mettersi *ipso facto* a conto del camarlingo, avanti a' quali, con la presenza del cancelliere di detto comune, l'uffiziale sia tenuto et obligato, tre giorni innanzi alla fine del loro uffizio, presentarsi e sottomettersi al sindacato, consegnando effettivamente alli detti sindichi, nelle mani del cancelliere, il civile, ben legato e covertato di carta membrana, et altre scritture attenenti all'amministrazione del suo uffizio, con dare idonea sicurtà de iud[...] et iudicatum solvendo conforme alli ordini. E sia tenuto et obligato durante il tempo del suo uffizio tenere sotto buona custodia e sotto la sua cura tutte le scritture publiche di civili et altro di detta comunità, spettanti et attinenti al suo uffizio, et in particolare il libro delli statuti, quali non lasci toccare ne vedere a nessuno senza la sua presenza, ma, occorrendo a ciascuno il vederli, sia obligato, come si è detto, in sua presenza mostrarli et lasciarli vedere et alla fine del suo uffizio consegnarli al suo successore et, in absentia sua, alli detti sindici, con la presenza di detto cancelliere, per riconsegnarli al detto nuovo uffiziale; quali scritture e libro delli statuti, per detti sindici e cancelliere, si devino diligentemente vedere e considerare, se si trova bene ordinato e non ritocco o, in alcuna parte, alterato o guasto; e trovato essere il tutto in buona forma e con il medesimo numero di carte, sieno tenuti detti sindici, per mano di detto cancelliere, farne fede al detto uffiziale autentica, senza la quale non possa essere ammesso al sindacato de' magnifici signori Conservadori di leggi della città di Fiorenza; et inoltre, per ciascuna transgressione che mancassi a quanto di sopra, caschi in pena di lire venticinque, applicate come di sopra. E li detti sindici per sentenza absolutoria o condannatoria sieno tenuti giudicare quel tanto che parrà loro convenirsi per giustizia; e senza la forza di tal sentenza detto uffiziale parimente non possa essere ammesso al detto sindacato de' Conservadori di legge della città di Firenze, quale habbia a

essere per mano del detto cancelliere. E per loro mercede detti sindici habbino havere lire dua per ciascuno, et il cancelliere lire quattro per il rogo di detto sindacato dal camarlingo del comune, etc.

N. 201 Che l'uffiziale non si possa absentare

Ancora statuirono che per l'advenire detto uffiziale non si possa absentare dalla sua iurisdizione, senza licenzia delli consoli e consiglieri, per partito rogato per mano del cancelliere, la quale licenzia gli possa essere data, a beneplacito di detti rappresentanti, ogni sei mesi una volta per quindici giorni solamente; e, contrafacendo, il detto uffiziale caschi in pena di scudi dieci, applicati per la quarta parte al fisco, il quarto a chi condannerà e metterà a entrata detta condennazione, e 'l restante al comune, sendo sottoposto al giudizio come di sopra, etc.

N. 202 Che l'uffiziale habbia lire quindici il mese di salario

Inoltre, visto che non si trova persona che voglia venire per uffiziale di detto castello di Rosignano e da un tempo in qua quelli che vi sono stati, oltre al mal servizio che hanno fatto per esser persone debole, hanno ancora dannificato il pubblico e particolare, causato per quel che si crede dal non haver salario alcuno e senza non potervi a fatica venire e senza detto uffiziale tal luogo non può stare, se non con danno universale, perché le cause civili e miste si potrebbero conoscere ne terminare per non ci essere altri luoghi, se non lontani, e massime per causa di danni non si potrebbe habitare il paese, però deliberorono che per l'advenire si dia di salario al detto uffiziale lire quindici di moneta il mese, in tutto in tutti scudi ventiquattro d'oro l'anno, etc.

Ego Antonius quondam Ioannis de Vettranis de Monte Politiani, notarius publicus florentinus et cancellarius de praedictis, rogatus in fidem, etc.

Die 21 Ianuarii 1584.

Magnifici et excellentes domini Consilii et Praticae secretae, in loco eorum solitae residentiae, legitime congregati, electi et deputati in officiales et approbatores ad approbandum corrigendum vel improbandum tam statuto vetera alias approbata comunitatis et hominum Rasignani quam suprascripta quinque nova capitula, facta per habentes auctoritatem sub die 11 martii 1583 et ad omnia alia faciendum, etc., visis igitur dictis veteribus statutis, infrascriptisque novis diligenter examinatis, servatisque servandis, etc., ipsa eadem vetera statuto et nova praedicta approbaverunt et confirmaverunt, prò tempore et termino quatuor annorum inceptorum tamen quo ad vetera die 29 martii 1583 quo die finem habuit ultima eorum approbatio, quo vero ad nova ab hodie proxime futurorum, cum limitationibus in eis contentis et secundum ordinamento requisitis, etc., ac etiam cum infrascriptis vulgari sermone significatis, etc.

In prima, li prefati nostri approvatori, limitando il primo di detti nuovi statuti, dichiarorono che l'uffiziale sia obligato fare le ricevute de' danari che piglia come in esso, ma non possa per tale ricevuta farsi pagare cosa alcuna, ma le deva fare gratis sotto la pena in esso contenuta, etc.

Inoltre volsono, che quanto al salario et emolumento de' sindici, espresso nel terzo di detti nuovi statuti, e così del salario ordinato per il quinto et ultimo di quelli di lire quindici il mese, se ne osservi li ordini del magistrato de' Nove, senza licenzia del qual magistrato o di chi s'aspetta, tal salario et emolumento pagare e dare non si possa, etc.

Mandantes, etc.

Ego Marcus Segalonius notarius ad Reformationes infidem, etc.

In Dei nomine Amen.

Adì 30 novembre 1427¹

Ad honorem et reverentiam Domini nostri Iesu Christi salvatoris et beatae Mariae semper Virginis eius Matris et beati Iohannis Baptistae, advocati, defensoris et protectoris magnifici et excelsi populi et comunis Florentiae, beatorum apostolorum Petri et Pauli, omniumque sanctorum sanctarumque Dei et totius celestis Curiae triumphantis, etc. Haec sunt additiones et correctiones quorundam statutorum et ordinamentorum nec non quaedam capitula et leges de novo compositae et ordinatae et firmatae, sub quibus regi et gubernari debent homines et personae potestariae Rasignani, una cum aliis statutis, ordinamentis et legibus dictae potestariae Rasignani, editis, factis, compositis, adiectis et correctis per providos et discretos viros Miniatum Tati de Rasignano, Lupum Pieri de Sancto Luce et Tommeum Dominici de Orciano, omnes de dieta potesteria Rasignani, electi, assumpti et deputati per dictam potesteriam, videlicet per consiliarios dictae potestariae, habentes ad hoc et ad alia facienda plenam baliā et potestatem prò ut de dieta electione constat in libro Reformationum dictae potestariae et manu Ser Nicolai Laurentii de Aretio sub quibus statutis, additionibus et ordinamentis una cum aliis praecedentibus statutis homines et personae dictae potestariae possint et debeant salubriter gubernari, etc.

¹ Aggiunto in soprallinea ad opera della stessa mano che aggiunge a margine: *Li statuti con loro approvazione che si trovano descritti da questa pagina fino a carta 153 sono anteriori a tutti gl'altri del presente libro il quale incomincia nell'anno 1488*

N. 203 Della pena a chi commette furti

Et primo, correggendo il settimo capitolo del terzo libro, posto sotto la rubrica della pena, che chi commettesse alcuno furto di valuta di lire dieci, etc., havendo e perfetto buono riguardo al detto capitolo e considerato, che tutto di accade che nella detta podesteria si commette de' furti di valuta di più di lire dieci per la molta moltitudine de' forestieri, che passano tutto di per la podesteria per la strada va da Pisa a Piombino, e per essa cagione ne seguita grandissimo danno agi' huomini della detta podesteria per lo tempo perdono e mettono andare al vicario a Lari a riportare quanto per loro si commette; statuirono, ordinarono e deliberarono che, dove dice che il podestà della podesteria di Rasignano habbia baliā di punire ciascuno che commette alcuno furto di valuta di lire dieci, dica insino a lire venticinque; et ih ogn'altra parte confermarono detto statuto, etc.

N. 204 *Bestie de' cittadini fiorentini danno danti*

Ancora, statuirono, ordinarono e deliberarono, per cagione che nella detta podesteria si tiene grandissima quantità di bestiame il quale si dice essere la maggior parte de' cittadini fiorentini e che grandissimi danni fanno agl'huomini di detta podesteria e che per lo podestà di Rasignano non si possa cognoscere per rispetto della civiltà; che da ora innanzi tutti i danni, che per le bestie [...] i cittadini daranno o faranno nelle possessioni degl'huomini della detta podesteria o in essa abitanti, per lo detto podestà, si possino cognoscere, punire e condannare, in quelle medesime pene che sono condannati gl'huomini della detta podesteria, che danno desso in simili luoghi. Salvo e riservato che, passando tal bestiame per la detta podesteria, andando in Maremma o quando tornano, non possino esser condannati e per lo detto podestà non se ne possa conoscere, ma solo sieno tenuti alla menda del danno dette bestie facessino a quegli gli havessino ricevuto, a quella stima che per li stimatori di quel tal luogo, dove tal danno sarà fatto, sarà estimata, etc.

N. 205 *Fave si seminino*

Ancora statuirono, ordinarono e deliberarono che, considerato che per gl'huomini della detta podesteria non si costuma seminare delle fave o per molti pochi e che coloro che ne seminano non ne possono ricorrere per li molti danni è fatto loro, che da ora innanzi qualunque persona della detta podesteria o in essa habitante che tiene un paio di bestie da lavoro o più sia tenuto e debba seminare ogn'anno uno staio di fave per lo meno e chi non tiene bestie, per lo meno alla pena di soldi venti per ciascuna persona, che non ne seminerà nel modo sopradetto, da essere condannata per lo podestà della detta podesteria, il quale podestà sia tenuto e debba del mese di marzo di ciascuno anno cercare e far cercare per la detta podesteria e tutti quelli troverà non haver seminato nel modo predetto, punire e condannare nel modo soprascritto, et habbia la quarta parte di essa condannazione, se essa riscoterà e nelle mani del camarlingo generale d'essa podesteria venire farà, etc.

Ancora statuirono, ordinarono, deliberarono che qualunque persona della detta podesteria o in essa habitante pasturerà, etc.

N. 206 *Chi per povertà non si può far le spese in prigione, sia obligato colui che ve lo tiene*

Ancora statuirono, ordinarono e deliberarono che qualunque persona della detta podesteria o in essa habitante sarà presa o ritenuta per debito di spezial persona nelle prigioni della detta podesteria e sarà sì povero che da sé medesimo non si possa fare le spese, possa addomandare soldi dua il dì per le spese a quello a cui petizione sarà preso, ritenuto et incarcerato e, dove quello tale a cui petizione tale così preso fùsse, ricusassi e' detti soldi dua il dì pagare, il podestà della detta podesteria, senza suo danno o pregiudizio, tale così preso possa liberamente rilasciare senza alcun pagamento, etc.

N. 207 *Chi è de' consoli non possa essere preso nè carcerato*

Ancora statuirono, ordinarono e deliberarono che qualunque persona della detta podesteria, che si ritroverà da ora innanzi dell'ufficio de' consoli, durante il tempo del suo ufficio non possa, ne debba per lo detto [medesimo] lo podestà della detta podesteria o suo ufficiale in alcun modo esser preso, ritenuto, gravato o molestato, in persona o in beni, per debito di spezial persona; e qualunque rettore o ufficiale graverrà o farà

gravare per detta cagione, caggia in pena di lire cinque di essergli ritenuti del suo salario per li sindaci della detta podesteria, etc.¹

Ancora statuirono, ordinarono e deliberarono che tutte le condannagioni le quali si faranno per lo podestà di Rasignano, per qualunque cagione, da ora innanzi nell'infrascritti comuni, luoghi e pasture, cioè nel comune e pastura, etc.

Fatti e composti e compilati furono e' sopradetti capitoli e correzioni di statuti et ordinamenti, per li detti statutarii, sotto gli anni della incarnazione del nostro signore Giesù Christo 1427, indictione 6 adì 30 del mese di novembre, secondo il corso di Firenze, etc.

¹ Il paragrafo è barrato nel testo

Ego Antonius filius olim Tierii Nicolai Tierii de Sancto Miniato, etc.

In Dei nomine Amen.

Anno incarnationis Domini nostri Iesu Christi millesimo quadrigentesimo vigesimo septimo, indictione 6 secundum cursum et morem florentinorum, die vigesimo sexto mensis februarii, nobiles et prudentes viri etc., Nicolaus domini Nicolai de Rabatta, Bartholomeus Ugonis de Alexandris et Franciscus Brandi Guccii della Badessa, cives honorandi florentini extracti, legitime atque solemniter deputati secundum ordinamento comunis Florentiae, una cum prudenti viro Carolo Bertoldi de Corsinis, eorum collega absente, in approbatores et officiales dicti comunis ad videndum, examinandum, corrigendum, approbandum et improbandum seu reprobandum, addendum seu cassandum suprascripta capitula, statuto et ordinamento comunis et potestariae Rasignani, tam voterà quam nova, ac etiam quascunque additiones, correctiones et capitula per quoscunque approbatores iam factas et facta usque in praesentem diem et maxime quaedam capitula, correctiones, additiones et nova ordinamento edita, sub die 30 mensis novembris proxime praeteriti, per Miniatum Tati de Rasignano et socios ad id per consilium dictae potestariae deputatos, de quibus rogatus fuit conficere et confecit publicam scripturam, ser Antonius Tierii Nicolai Tierii, notarius de Sancto Miniato. Et ipsis statutis, capitulis et ordinamentis et aliis supradictis et cuilibet vel alteri ex eis addendum, detrhaendum et corrigendum et capitula de novo firmandum et componendum ac in praedictis et circa praedicta et quodlibet praedictorum omnia et singula faciendumque eisdem videret et piacerei et prò ut et sicut voluerint et eis per ordinamento comunis Florentiae permissum est, visis itaque, auditis et intellectis suprascriptis statutis et ordinamentis, tam veteribus quam novis, et quolibet eorum et legitime et solemniter examinatis, discussis et intellectis et super ipsis habita ad invicem deliberatione solemniter et demum inter ipsos simul in palatio populi florentini congregato», misso, facto et celebrato solemniter et secreto scriptineo ad fabas nigras et albas, et obtento partito, secundum ordinamento dicti comunis Florentiae vigore, cuiuscunque auctoritatis, potestatis et baliae eis concessae et attributae et omni modo, via, iure et forma quibus magis et melius potuerunt, ipsa statuto et ordinamento, tam nova quam voterà, approbaverunt et confirmaverunt et prò approbatis et confirmatis esse decreverunt et deliberaverunt, cum salvis exceptis, correctionibus, mutationibus et cassationibus in infrascriptis videlicet, etc.

In primis quartum capitulum dictorum novorum ordinamentorum rogatum per dictum Ser Antonium die 30 mensis novembris proxime praeteriti incipiens ancora statuirono, ordinorono e deliberorono che qualunque persona della detta potesteria o in essa habitante pasturerà. etc.. nec non septimum et ultimum capitulum ipsorum novorum ordinamentorum incipiens ancora statuirono et ordinorono et deliberorono che tutte le condannagioni, etc.. iustis ut asseruerunt causis moti et maxime persuasionibus et rogatu Miniatis Tati de dieta potesteria ambaxiatoris. transmissi ad sollicitandum dictam praesentem approbationem et alia infrascripta, fieri annullaverunt et revocaverunt in totum. etc.

Item quod dieta omnia statuto et ordinamento, tam velerà quam nova, ac etiam quaecumque alia per quoscunque approbatores actenus edita vel composita, intelligantur esse et sint approbata, cum correctionibus, modificationibus et cassationibus in eis, prò tempore et termino initiato die duodecimo mensis augusti proxime praeteriti.

Li retroscritti statuti di Rosignano copiati nelle precedenti cento cinquantatre carte sono stati copiati dal loro originale alle Riformagioni al quale originale in ogni dubbio videne havere relazione. Ego Vincentius Teglia, v. minister ad Reformationes. In fidem salva semper meliori collatione.

Al 19 settembre 1640.

Sono state pagate le debite tasse al Monte et alle Riformagioni rispettivamente per bene d'approvazione de' vecchi statuti presenti di Rosignano per anni ventotto, cominciati il dì 29 marzo 1643. Pagò e recò il Ser Bartolomeo di Giovanni Bartoli ambasciadore in tutto lire 167 che lire 160 al Monte sotto n° 2992 carta 44 e lire 7 alle Riformagioni.

Ego Vincentius Teglia v. minister ad Reformationes in fidem.

Adì 5 giugno 1655.

Furono pagate le solite tasse al Monte et alle Riformagioni per approvazione de' suddetti statuti a 3 anni. 9 marzo 1655. Frosino Brogi v. minister alle Riformagioni in fede.

In Dei nomine Amen.

Anno Domini nostri Iesu Christi, ab eius salutifera incarnatione 1665, indictione 3, die vero 11 augusti dicti anni, Alexandro septimo sancto Patre et serenissimo Ferdinando secondo magno Etruriae Duce 5°, feliciter dominantibus.

Constituti personalmente avanti me Giovan Batista del *quondam* Giovanni Donati di Cascina N.P.F. et al presente per S.A.S. ufiziale di Rosignano e luoghi annessi, li signori caporal Niccolaio del *quondam* cancelliere Giovanni Bombardieri et il caporal Pagnino di Stefano Pagnini, amendue eletti e deputati dal publico e generale consiglio del comune di Rosignano statutarii e riformatarii, come di loro autorità appare, per partito rogato da Vettorio Bargiacchi, cancelliere di questa comunità e per detto come impedito Ser Antonio Guerrieri volterrano N.P.F. e coadiutore sotto il dì primo maggio dell'anno sopra detto 1665. Et

approvato il medesimo partito dalli molto illustri signori surrogati delli signori Nove della città di Pisa, sotto dì 16 luglio del sopradetto anno e con l'intervento, consenso e maturo consiglio delli signori tenente Vincenzo del quondam Giovanni Bombardieri, Guglielmo del *quondam* alfier Niccolao Pagnini, tenente Guasparri di Francesco Cortoneschi, Marco del *quondam* Ruberto Ciamagnini et Cosimo del *quondam* sergente Lionetto Catelani, rappresentanti la sudetta comunità e con il consiglio ancora di più huomini di detto comune e prima, etc.

N. 208 Pena alli occupanti beni di altri senza licenza del diretto padrone e signori di essi

Avendo visto e considerato li prefati statutarii e riformatarii uno statuto posto nel presente volume, carta 207, foglio 2, sotto numero 45, disponente che non si possa lavorar beni di altri senza licenza del padrone, alla pena di lire venticinque a chi contrafacesse et occupasse tali beni e quelli dovesse relassare con ogni miglioramento al vero padrone, onde considerato alli disordini che del continuo nascono in detto comune e che, mediante la poca pena posta nel medesimo statuto contro gl'occupanti beni di altri, giornalmente sono occupati da più persone beni di chiese, di poveri pupilli, della nostra comunità e d'altri particolari in gran quantità e senza riguardo alcuno; per ciò, quello correggendo, providero, statuirono et ordinorono, che qualunque persona entrerà a lavorare o far lavorare beni di altri, senza espressa licenza del vero padrone e signore di tali beni, quel tale occupatore e dannificatore che entrerà a lavorare o farà lavorare per li suoi bifolci o garzoni tali beni, *de facto* s'intenda incorso e caduto in pena di scudi 100 di moneta di lire 7 per scudo piccioli, per ogni capo di beni che occupasse a diversi padroni e signori di tali beni. E quelli relassare *de facto* deva, con ogni meelioramento. senza refezione di spese di lavorature di qualsiasi sorte. E se di presente alcuna persona di questo comune et annessi havesse occupato beni di altri di qualsivoglia sorte, senza la dovuta licenza del diretto padrone e che doppo giorni dieci dalla pubblicazione del presente statuto, quale approvato che sarà da chi s'aspetta doppo, devasi dal signor ufiziale di Rosignano far publicare e fare affigere in tutti i luoghi soliti e consueti di questa giurisdizione, in tal termine non l'haverà relassati, vacui et espediti al vero padrone di quelli, incorra e caduto *de facto* sia nelle soprascritte pene di scudi 100, doppo però che sarà spirato il sopradetto termine, da assegnarsi come sopra. E di tal pena ne sia esecutore e cognitore il notaio et ufiziale di Rosignano e *de facto* le possa e deva far pagare: della quale pena un quarto sia della gran Camera ducale, un quarto della comunità di Rosignano, un quarto della venerabil Compagnia della natività di Rosignano et l'altro quarto del notaio et ufiziale che tal condanna farà o farà risquotere; della quale non se ne possa far grazia e, facendosi, non vaglia ne tenga, come se fatta non fosse. E, constando all'ufiziale che prò tempore sarà in questa corte la transgressione di tali occupatori e contro de' quali non procederà alla soprascritta condanna, doppo prosecutione quegl'atti da farsi avanti di lui, allora et in tal caso il medesimo ufiziale incorra e *de facto* s'intenda essere caduto nella sopradetta pena, da applicarsi la metà alla gran Camera ducale, un quarto alla Compagnia sudetta e l'altro quarto alla comunità. E di ciò ne siin cognitori li signori Conservadori di legge della città di Firenze, etc.

N. 209 Beccai, obbligo loro circa il macellar carni et altro, etc.

Inoltre li prefati statutarii e riformatarii, visto e considerato lo statuto posto nel presente volume, carta 77, sotto 121, disponente degl'obligghi de' conduttori del macello e beccai di detto comune et altri statuti e provisioni, quelli correggendo, statuirono et ordinorono che in avvenire li detti conduttori di detto macello e chi terrà et eserciterà detta beccheria e macello in detto comune siano tenuti et obligati, dal dì del sabato santo per insino al dì primo giugno, fare e tenere i dì camii e da carne continuamente capretti, agnelli buoni, castrati, vitelle di latte e montoni e non altra carne. E, dal primo giugno sudetto fino al tutto il mese di settembre, non possa vendere ne macellare altra carne che di castrati veri e vitelle di latte. E, dal primo ottobre fino a tutto il carnevale, possa macellare bestie vaccine grosse e porcine e d'ogn'altra sorte, eccetuato però bovi e bestie bufaline, quali non possa ammazzare, se non per uso di far salsicciotti o salare. E contrafacendo a quanto sopra si dice *de facto* per ogni volta che contrafacesse, cada in pena di lire settanta piccioli e ciascuno ne possa essere accusatore palese o secreto, al giuramento del quale si deva prestar credenza, con un testimone però degno di fede da mentovare e fatto condurre avanti all'ufiziale, quale, venuto in cognizione della verità, deva *de facto* procedere alla sudetta condanna. Della qual condennazione un quarto s'aspetti alla comunità di Rosignano, un quarto alla Chiesa di S. Antonio di Rosignano, un quarto all'ufiziale che la farà o farà risquotere e l'altro quarto all'accusatore palese o secreto; e della medesima condanna non se ne possa far grazia e ne sia cognitore l'ufiziale di Rosignano che sarà prò tempore, quale, non procedendo alla predetta condanna contro il transgressore, in tal caso, il medesimo ufiziale cada nella medesima pena, che un quarto s'aspetti alla Gran Camera Ducale, un quarto alla sudetta chiesa di S. Antonio, un quarto alla comunità di Rosignano e l'altro quarto all'accusatore. E cognitori di tal mancanza contro l'ufiziale ne siino li signori Conservadori di legge della città di Firenze. Et oltre, sia obligato havere nella beccheria, tutti li giorni carnili, carne buona per servizio de' populi, secondo i tempi determinati, e non ve ne havendo in detti giorni *de facto* cada in pena per ciascuna volta, che non ve n'haverà di lire dieci, da condannarsi dall'ufiziale e notaio di Rosignano; la metà della detta condanna sia dell'ufiziale che la farà o farà risquotere e l'altra metà del comune di Rosignano. E, constando di tal fatto all'ufiziale e non procedendo alla condennazione, cada il medesimo in pena di lire venticinque, per ciascheduna volta che non l'eseguisse, applicati alla gran Camera ducale e contro di esso ne siano li signori Conservadori di legge della città di Firenze. Et, in caso che il giovedì mattina restasse al macellaro sino in libre venti di carne non venduta, in tal caso quella possa il detto macellaro dispensare ai populi e famiglie di Rosignano, una parte a questa famiglia et una parte a quell'altra, secondo la qualità e possibilità di esse, e quella deven quei tali ricevere senza controversia e la devino pagare il solito prezzo, altrimenti, per la valuta di quella, il detto macellaro *de facto* per la corte di Rosignano li possa fare eseguire, e tutto a ciò che anch'egli si possa conservar di tal danno e per maggiormente darli campo di servire la comunità. Quali carne non possa ne deva detto macellaro o beccaio venderle più di quanto appresso si dice: e prima li capretti et agnelli grassi e buoni soldi sei la libra, li montoni soldi cinque la libra, la vitella di latte soldi sei la libra, i castrati buoni soldi sei la libra, le vaccine sopr'anno soldi quattro e denari otto la libra, la vacca soldi tre e denari quattro la libra e l'altre bestie vaccine sopra due anni soldi tre e denari quattro la libra. La carne di porco maschio, fresca, soldi quattro e denari otto e quella di troia, fresca, soldi due e denari quattro la libra, e la caprina e pecorina soldi due e denari otto la

libra. E non deva ne possa detto macellaro o beccaio vendere la carne, ne fresca ne salata, se non per quel prezzo che li sarà dato da grascieri della comunità. Al che contrafacendo, deva essere condannato, per ciascuna volta che transgredirà nella pena che sopra e da eseguirsi come sopra, etc.¹

¹ Aggiunto d' altra mano di seguito: *E mancando per due si passino li rappresentanti prò tempore vendere detto macello di nuovo a disciplinare ad altri.*

N. 210 Che li rappresentanti la comunità per alcun tempo non possino dare a ulivello, a terratico ne in affitto terre lavoratie né mocchiose dal Botro delle Guardie in là verso Postiglione.

Considerato li prefati statutarii e riformatarii che per il passato da gl'huomini di questa comunità di Rosignano, benché contro la disposizione dello statuto posto in questo volume, carta 133 , rub. n. 192, vi sia stato dato a ulivello de' terreni lavorativi e macchiosi dal Botro delle Guardie in là, verso Castiglioncello, dove fu fatta bandita per le bestie di Rosignano, come dispone il preallegato statuto; et essendo oggi detti ulivelli siano tutti decaduti a questa comunità et havendo visto che non erano se non di danno ai particolari perché, sendo luoghi di pastura, le bestie che vi andavano a pascolare facevano molti danni nelle semente fatte in tali luoghi ulivellati, in modo tale che erano ammazzate molte bestie ai particolari e date molte accuse e pagavano molti danni e li padroni erano dannificati; e già che si è dato il caso di tali caducità, per provvedere a tali disordini, providero, statuirono et ordinarono, che dal Botro delle Guardie in là, verso Castiglioncello, non si possa, per tempo alcuno, dalli rappresentanti la comunità di Rosignano dare a ulivello, a terratico ne in affitto ne in qualsivoglia altro modo, terre lavoratie ne macchiose, dovendo servire detto luogo per pastura delle bestie del comune di Rosignano secondo la disposizione del detto statuto n. 182. E, dandosi a livello o in altra maniera dalli rappresentanti sudetti, tal atto di alienazione non vaglia in modo alcuno. E ciascuno di essi rappresentanti che contrafarà a quanto sopra si dice s'intenda essere incorso e caduto in pena di scudi dieci di lire piccioli, del che ne deva esser' cognitore il notaio et ufiziale di Rosignano; la metà della detta condanna s'aspetti alla gran Camera ducale e l'altra metà alla comunità di Rosignano e non se ne possa far grazia nessuna, etc.

N.211 Che le bestie cavalline, che vengono nel comune di Rosignano a trebbiare in qualsiasi numero di qualsivoglia altro comune o pastura, non passino esser accusate ne fattoli fida ne emenda di danno pagare per alcun tempo nel tempo della trebbia né dalli paschieri né dalli rappresentanti la comunità.

Ancor, che nel comune di Rosignano vi sia per uso che le bestie cavalline, in qualsivoglia numero di qualsivoglia altro comune o pastura, vi vengono a trebbiare di grani, nel qual tempo di battitura non siano mai state molestate ne accusate dalli paschieri della comunità né *tampoco* dalli rappresentanti ne fattoli pagare fida o emenda di danno, perciò, volendo ovviare alle liti, per il presente statuto, providero et ordinarono che in avvenire le bestie cavalline che in qualsivoglia numero verranno di qualsivoglia altro comune o pastura, a trebbiare nel comune di Rosignano, nel detto tempo della trebbia, non possino esser dette bestie cavalline dalli paschieri della comunità o rappresentanti la medesima molestate, accusate ne fattoli pagare fida di sorte alcuna, ne emenda di danno. E chi contrafarà, sia tenuto et obbligato alla refezione

di tutti li danni e spese che patisse e facesse il padrone di esse bestie, per causa di accuse che dalli sudetti li fossero date, *etc.*

N. 212 Che il camarlingo di Rosignano non possa far eseguire alcun debitore avanti i pubblici bandi o la precedente notificazione.

Considerato ancora li prefati statutarii e riformatarii che il camarlingo del comune di Rosignano tal volta, per malignità e capriccio e per fare affronto a qualche suo debitore e farli pagare delle spese, farà eseguire hor questo et hor quell'altro, *de facto*, senza alcuna intimazione o bando, perciò statuirono et ordinorono che in avvenire il camarlingo di Rosignano non possa fare eseguire alcun suo debitore, se prima non haverà fatto pubblicare i bandi per questa corte e messi di essa o vero fatto fare quel tal suo debitore la precedente intimazione. E, contrafacendo, detto Camarlingo sia *de facto* per l'ufiziale di Rosignano condannato in tutte le spese e danni che havesse patito tal debitore e tal esecuzione sia nulla et invalida, *etc.*

N. 213 Chi appigiona o conduce a pigione case in Rosignano deva l'un l'altro disdire tal locatione due mesi innanzi il tempo.

Avendo ancora li predetti statutarii e riformatarii considerato che nel presente volume non vi è statuto che disponga sopra il modo di dare e torre a pigione le case nel comune di Rosignano et annessi, per il che giornalmente ne avviene che il padrone della casa *de facto* manda via dalla casa appigionata il conduttore o pigionale, o vero il pigionale, a forza del padrone, quella non vuoi rilassare non ostante ne sia stato licenziato, o vero quella rilassi senza finirvi il tempo patteggiato; volendo li prefati statutarii a ciò provvedere, ordinorono e statuirono, che, tanto quello che da appigiono case quanto quello che la piglia appigiono, la deva disdire e licenziare, due mesi avanti il tempo fra loro stabilito. E chi contrafarà a quanto sopra possa, come convenuto et astretto per il termine di buona giustizia, a rilassare o vero ritenere tal casa sino al destinato tempo, *etc.*

N. 214 Lupini si seminino dentro alle semente de' grani

Inoltre, considerato li prefati statutarii e riformatarii uno statuto posto in questo presente volume, sotto la rub. carta 116, n° 157, disponente che non si possa seminar lupini se non dentro alle vigne e seminandone altrove, sebbene nel piano ne' luoghi soliti a seminarli nessuno sia obbligato a riservarli e guardare che le bestie non li guastino, anzi al dannificato gl'è proibito potere accusare il dannificante e come meglio in detto statuto si dice: perciò li medesimi statutarii, quello correggendo, statuirono et ordinorono che in avvenire i populi abitanti dentro il comune e corte di Rosignano, non solo possino seminar lupini dentro alle vigne, come nel preallegato statuto vien disposto, ma possino ancora seminar lupini dentro alle semente de' grani che si fanno nel comune e piano di Rosignano, purché venghino sementati dentro a' grani e si devin sementare in questo modo, cioè: quell'abitante nel comune di Rosignano che seminerà in detto comune e piano sacca venticinque di grano, possa seminare due saccate di terra a lupini e chi ve ne seminerà sacca cinquanta di grano, ne possa

seminare quattro saccate, e così si deva osservare di seminarli prò rata della sementa e quelli non si possino far pasturare, ma si devino guardare come li grani, et il dannificato possa accusare e pretendere l'emenda del danno. Avvertendo che, se qualche persona di Rosignano de' più commodi che hanno nel piano di Rosignano più contadini e sementano più di sacca cento di grano, di modo che questi potrebbero seminare molte saccate di terra a lupini et ingombrare il pasco e fare un cumulo di tutta la lor sementa e sementar lupini alla ragion sudetta; al che providero et ordinarono che non si possa ciò fare, solo possa seminarli ogni contadino che sta a podere e che sementa la sua rata nelle terre solite di detto podere e solo si possin seminare lupini dentro alle semente del grano come sopra si è detto, ne' beni proprii e non in beni o terreni che si pigliassero a terraneo da altri. Et inoltre non possa alcuno che seminerà lupini dentro alla sementa del grano, vendere a pastori o ad altri l'erba e pastura di detto terreno seminato a lupini, solo possi pasturarvi le sue bestie proprie, altrimenti tacendo e quella vendendo, non sia alcuno più obbligato a guardare e riservare detto terreno seminato a lupini, ma ciascuno del comune lo possa far pasturare, et detto venditore, di più, non possa mai per tempo alcuno seminar lupini nella detta sementa del grano e piano di Rosignano. E contrafacendo a quanto in questo si dice, de facto cada in pena di scudi venticinque di moneta di lire piccioli; un quarto sia del notaio et ufiziale, che la farà, o farà risquotere, un quarto della gran Camera ducale, un quarto del comune et l'altro quarto dell'accusatore; e di tal condanna non se ne possa far grazia. Cognitore della medesima ne sia l'ufiziale di Rosignano al quale, constando di tal transgressione e non devenendo alla condanna suddetta, allora il medesimo ufiziale cada nella sopradetta pena di scudi venticinque, da applicarsi la metà alla comunità, un quarto alla gran Camera ducale et l'altro quarto all'accusatore predetto; e cognitori ne devino essere li signori Conservadori di legge della città di Firenze, etc.

N. 215 Pena aggiunta allo statuto sotto n. 138, del non poter lavorare le pasture

Avendo ancora considerato li prefati statutarii uno statuto posto in questo volume, sotto n. 138, disponente che non si possa seminare le pasture e vedendo che, non ostante la proibizione del medesimo statuto, quasi ogn'anno vengono guastate e lavorate le medesime pasture, tutto in grave danno e pregiudizio del comune, perché guastandosi le pasture, come si guastano continuamente, li proventi del pasco delle bestie minute e grosse di detto comune, che sono le migliori entrate che ha la nova comunità, mediante tali danni di lavorare le medesime pasture vanno in diminuzione e sempre più anderanno, se così si continuasse, lavorandosi in quella parte che deve servire per pastura; e tutto succede dalla poca pena di lire venticinque apposta in detto statuto contro quelli lavorassero le pasture; e desiderando provvedere a tali disordini, per beneficio di detto comune, vogliano li prefati statutarii, che lo statuto sudetto, posto sopra il detto n. 138 resti in suo robore, solo a quello aggiunsero che la pena di quelli lavorassero le pasture, che in detto statuto si dice di lire 25, in avvenire chi lavorasse in dette pasture caschi *de facto* nella pena di scudi cento, cioè scudi 100, da applicarsi un quarto al fisco e gran Camera ducale, un quarto al comune, un quarto all'ufiziale di Rosignano e l'altro quarto all'accusatore, palese o secreto, e ciascuno ne possa essere accusatore; et inoltre chi lavorasse in dette pasture, di più, alla detta pena di scudi cento, sia tenuto et obbligato rifare alla comunità o proventuali del pasco il danno che ricevessero per tali pasture lavorate, sendo che il ius pascendi è della comunità e non de'

particolari, intendendo però che in dette pasture non vi siano comprese le chiuse; e di tal pena ne sia cognitore l'ufiziale di Rosignano e non se ne possa far grazia, etc.

Giovanni Battista Donati ufiziale, etc.



Fig.1 - Rosignano Marittimo - Archivio storico comunale. *Codice degli statuti*



Fig.2 - Rosignano Marittimo - Archivio storico comunale. *Codice degli statuti: frontespizio*




Fig.3 - Rosignano Marittimo - Fattoria arcivescovile. **Stemma del comune 1608**



Fig.4 - Rosignano Marittimo - Castello **Porta di accesso** XVIII sec. (a lato traccia dell'arco della porta più antica)



Fig.5 - Rosignano Marittimo - Castello Stemma mediceo con epigrafe di Cosimo II attestante la realizzazione della nuova porta di accesso

Fig.6 - Archivio di Stato di Livorno - Plantario allegato al libro degli estimi di Rosignano - 1795 foglio 9 castello - Non pubblicabile




Fig.7 - Rosignano Marittimo - Archivio storico comunale.- Libro delle strade di comunità 1783 piazza



Fig.8 - Veduta di Rosignano Marittimo - Incisione Fournier, XVIII secolo



Fig.9 - Rosignano Marittimo. Veduta



Fig.10 - Rosignano Marittimo. Palazzo Bombardieri. **Cisterna**. (base cinquecentesca con copertura in laterizi dell'800)



Fig.11- Rosignano Marittimo. Palazzo Bombardieri. Particolare della base della cisterna (al centro lo stemma del comune)




Fig.12 - Rosignano Marittimo. Poggio S.Rocco. Cisterna con epigrafe di Giovanni Bombardieri (XIX sec.)



Fig.13 - Rosignano Marittimo - Fattoria arcivescovile. Stemma della famiglia arcivescovile pisana dei Franceschi




Fig.14 - Rosignano Marittimo - Castello Torrione di ponente XVI secolo (mozzato da un intervento ottocentesco)



Fig.15- Rosignano Marittimo - Castello orrione di levante XVI secolo: particolare




Fig.16 - Rosignano Marittimo - Castello Epigrafe che attesta la costruzione ad opera dell'arcivescovo di Pisa della nuova chiesa di S. Giovanni Battista e Ilario. XVIII secolo

A

Ambasciatori del comune

n. 26

Attività de consoli, consiglieri e camarlingo

n. 36

Arbitri e loro officio	n. 52
Al consiglio si vadia senz'arme	n. 40, 41, 42, 43, 44
Azzuffa	
Assaltar altri	n. 63
Api non si guastino	n. 78
Arme proibite in certi luoghi	n. 79
Acquai scoperti si levino	n. 92
Augumento di pene di danno dato	n. 117
Alla porta del comune non si porti sporcizie	n. 118
Accuse di danno dato	n. 156
Argini non si guastino	n. 159
A forestieri non si faccino grazie	n. 170
Alla fonte non vi si getti [...]	n. 183
Alle donne che [vanno] a opra si dia due terzi di quanto si da alii homini	n. 194
Al mulino del comune si macini da ogniuno	n. 144

B

Beccai e lor obbligo circa il Macello	n. 121, 209
Bestie nei pascoli del comune	n. 13
Bestie danno danti	n. 125, 190, 126
Bestie fidate nel pasco paghi la fida	n. 130
Bestie paghino [gravezza]	n. 142
Beni d'altri non si lavorino	n. 145
Bandita del pasco	n. 137
Beni del comune si possine vendere et alienare	n. 155
Bestie nelle seccie proibite a certo tempo	n. 158
Bestie brade si tenghino quante se ne vuole	n. 160

Bandita nel comune di Rosignano non [...]	n. 167
Bestie non si [...] in certi luoghi	n. 171
Bandita di Rosignano	[n. 182]
Botro della Guardia	[n. 220]
Bestie nelle seccie	[n. 158]
Bastone	[n. 51]
Beni da vendersi a livello	n. 155
Bestemmia	n. 64
Beni del comune	n. 66
Biade non si tribbi nel castello o nel borgo	n. 71
Bugno d'api non si [guasti]	n. 78
Bandite del comune	n. 83
Beni [a] gravezza	n. 85
Bestie gravate [...] mercede del camarlingo	n. 193
[Becchai] tenghino le stadere sigillate	n. 108

C

Calcolare	n. 5
Cause civili	n. 3, 5
Conti modi di farli	n. 5
Contratti, et crediti liquidi e lor esecuzione	n. 8
Cause ordinarie, come si proceda	n. 11
Consiglio di savio	n. 12
Cause, e lor istanza quanto duri	n. 13
Compromessi	n. 19
Consorti s'astringhino a compromettere	n. 19
Cancelleria	n. 23

Chiesa	n. 27
Condennazioni non si grazino dal comune	n. 189
Campaio	n. 192, 195
Cittadini fiorentini per le lor bestie danno danti	n. 204
Carcerati sieno alimentati	n. 206
Consoli lor'esenzione durante l'offizio	n. 207

D

Diritti	n. 21, 18
Datii	n. 3
Dationi in pagamento	n. 15
Donne non si molestino in persona	n. 30
Danari del comune si rimettino tra certo tempo	n. 46
Danari accattati	n. 49
Dazi del sale	n. 50
Danni dati con bestie	n. 74, 100
Debiti del comune si gravi solo gli ufficiali	n. 82
Debitori del catasto	n. 91
Danni dati	n. 104, 105, 115, 132, 143, 190, 192, 197
Dote, e sua restituzione	n. 109
Danni dato dalle bestie	n. 125, 126
Debito negato e poi convinto	n. 150
Danno danti paghino subito data l'accusa	n. 156
Divieto degli ufficiali di Rosignano	n. 165
Dote da restituirsi alle vedove	n. 166
Danni dati di giorno e di notte	.n. 169
Di notte danni danti	n. 169

Danni dati si possino d'ogni tempo risquotere	n. 180
Danni dati circa le condennationi e grazie	n. 189
Danni dati personalmente	n. 191
alle Donne che vanno ad opra si dia due terzi di quanto si dà a un huomo	n. 194
Danno dato dalle bestie de' cittadini fiorentini	n. 204
Entrata dell' ufficiale	n. 1
Esecutione di sentenze scritte et contratti	n. 8
Elezioni del messo	n. 20
Elezioni di ambasciadori	n. 26
Elezione dei campai	n. 32
Estimatori e lor officio	n. 52
Entrar ne' beni del comune senza licenzia	n. 66
Elezioni del consiglio generale	n. 119
Erbe danneggiate	n. 197

E

Entrata dell'uffiziale	n. 1
Esecutione di sentenze scritte et contratti	n. 8
Elezioni del messo	n. 20
Elezioni di ambasciadori	n. 26
Elezione dei campai	n. 32
Estimatori e lor officio	n. 52
Entrar ne' beni del comune senza licenzia	n. 66
Elezioni del consiglio generale	n. 119
Erbe danneggiate	n. 197

F

Fuggitivi	n. 4
a' Forestieri si faccia ragione sommaria	n. 10

Ferie	n. 14, 175
Fanciulli piccoli	n. 27
Fonti del comune	n. 62, 33, 177
Feste comandate non si lavori	n. 34
Frutti tagliati	n. 77
Fave si seminino ogn'anno	n. 80, 205
Forestieri abitanti in Rosignano	n. 87
Forestieri possin esser astretti al banco	n. 88
Forestieri paghino la testa	n. 139
Forestieri paghino li stimatori	n. 161, 172
a' Forestieri non si faccino grazie	n. 170
Forestieri et lor pena	n. 203
Grazie di condannagioni	n. 105, 132, 134
Grascie forestiere non si vendine senza licenza	n. 106

G

Giuramento dell'uffiziale	n. primo
Garzoni et lor salario	n. 9
Giorni utili et feriali	n. 14
Gravamenti in di feriali	n. 29
Guardie e campai	n. 57, 59, 101
Gravezze di beni venduti	n. 85
Grazie di condannagioni	n. 105, 132, 134
Grascie forestiere non si vendine senza licenza	n. 106
Gabio e Fornaio stieno a ragione	n. 140
Gravezze al comune	n. 142
Grascie non si vendine in di grosso	n. 146
Grazie a forestieri non si faccino	n. 170

Grascieri e lor officio	n. 178
Grazie di condannagioni	n. 189
Guardia e suo salario	n. 195
Garzoni del danno dato lor salario	n. 180

I

In difetto di statuti si ricorra a' fiorentini	n. 2
Imposte	n. 7
Instanza di cause quanto duri	n. 13
Imborsatione degli offizi	n. 35, 98
Incendiarii e lor pena	n. 67
Ingiurie rimproverate	n. 69
Incanti	n.90, 129

L

a' Libri si presti fede	n. 6
Litiganti s'astriughino al compromesso	n. 19
Lupi premio a chi li piglia	n. 131,184
Libro del camarlingo	n. 48
Lino ammazzangato	n. 71, 97
Legname del comune non si tagli	n. 84,186
Libretta di Rosignano	n. 89
Legne tagliate non si portin via	n. 112
Lavoratori non lavorando s'intendine esclusi da beni	n. 131
Lupini dove si seminino	.n. 157
Licentie dell'accuse	n. 199

M

Modo di procedere nelle cause civili	n. 3
--------------------------------------	------

Mancanza di statuti	n. 2
Mercedi	n. 8
Messo e suo officio	n. 20
Messi ricevine il diritto secondo l'ordine	n. 21
Mallevadori.	n. 28
Misure non sigillate	n. 70
Macello della carne	n. 102
Mercede del camarlingo per le bestie gravate	n. 93
Modo d'eleggere il notaio et ufficiale	n. 114
Mallevadori si dieno del camarlingo	n. 115
Modo d'eleggere il consiglio generale	n. 129, 173
Macello della carne	n. 121
Modo di seminare il piano	n. 133
Mulino del comune si macini da ogn'uno	n. 144
Macina del mulino	n. 144
Mercé delli operai circa il danno dato	n. 147

N

Notaio del comune tenga conto delle condannagioni	n. 104
Notaio del comune legga li statuti alii	n. 107
huomini del comune	n. 113
Notai del comune sieno matricolati	n. 114
Notaio e sua elezione	
Nel pasco del comune non si tagli	n. 141
Nelle seccie non vi si metta bestie	n. 158
Notte danno danti	n. 169

O

Opere	n. 9, 25
-------	----------

Offiziale e suo giuramento	n. 1
Offizio al messo	n. 20
Offiziale riceva i diritti	n. 21
Offiziale circa il sindacato	n. 22
Offizii dell'offiziale	n. 23
Opere, lor salario	n. 25
Offiziali e lor salario	n. 37
Offizi et lor imborsazione	n. 35, 98
Offiziale paghi le spese a suo tempo	n. 38
Offizio del camarlingo	n. 45, 46
Offizio de' campai et stimatori	n. 56, 96
Orto si faccia ogn'anno di marzo	n. 72
Orti e vigne non vi s'entri	n. 73
Offiziali si gravino per i debiti del comune	n. 82
Offiziale tenga conto delle condannagioni	n. 104
Offiziali legghino li statuti	n. 107
Offiziale e sua elezione	n. 163
Offiziali circa il divieto	n. 165
Orti, pena a chi non li semina	n. 174
Opera delle donne come si paghino	n. 194
Offiziale stia a sindacato	n. 200
Offiziale non s'assenti	n. 201
Offiziale e suo salario	n. 202

P

ne' piati come si proceda	n. 11
Pegni et lor vendita	n. 17

Prescrizioni	n. 24
Premio a chi piglia lupi	n. 31
Partiti del consiglio	n. 42
Prigione, chi le rompesti	n. 51
Provveditori e lor officio	n. 52
Parole ingiuriose	n. 60, 61
Persone assaltate	n. 65
Possessione turbata	n. 68
Porci non si lascino andar per il castello	n. 75
Prati si riguardino	n. 86
Proventi del comune come si vendine	n. 99
Pregio della carne di troia	n. 103
Pesi giusti	n. 108
alla Porta del comune non si porti sporcizie	n. 118
Proroga dell'uffiziale	n. 123
Pascolo del comune	n. 124, 126, 129, 130
Piano come si sementi	n. 133
Pegni et lor vendita	n. 135
Pasco come si semini	n. 135
Pasture non si seminino	n. 138
Pomaio e Gabio stieno a ragione	n. 140
nel Pasco del comune, non si tagli	n. 141
Pegni vietati	n. 149
Pena di chi nega il debito	n. 150
Prammatica del vestire	n. 168
Paschi danneggiati	n. 193
Prigioni poveri siano alimentati	n. 206

Pecchie	n. 78
Pene di danno dato	n. 115

Q

Quante bestie possono star nel pasco	n. 124
--------------------------------------	--------

R

a' Religiosi si faccia ragione	n. 10
Restituzione delle doti	n. 109
Revisione di conti alii camarlinghi	n. 120
Richiami	n. 136
Ricevute si faccino	n. 198

S

Sospetto	n. 4
Sentenze e scritture lor esecuzione	n. 8
Salari di garzoni	n. 9
Staggine e sequestri	n. 16
Sindacato dell'ufiziale	n. 22
Salarii d'opere	n. 25
Sodare il banco	n. 28
Salarii degl'ofizii	n. 37
Spese da pagarsi e da chi	n. 38
Sale di Volterra	n.39
Scritture del comune	n. 53
Sabato si spazzi la via	n. 63
Sodamente	n. 94
Statuti del comune	n. 107
Stadere sigillate	n. 108

Sementa del piano	n. 133
Sementa del pasco	n. 137
Sementar pasture non si possa	n. 138
Stimatori circa loro officio	n. 143
Stima di danno dato	n. 147
Stimatori e lor pagamento	n. 161, 172
Seminar l'orto	n. 174
Successioni ab intestato	n. 176
Statuti e lor defetto	n. 182
Salario del campaio	n. 195
Stimatori, e lor salario	n. 196
Sindacato dell'ufiziale	n. 200
Sentenze e lor esecuzioni	n. 8

T

Terrazzani si faccia ragione sommaria	n. 20
Tempo d'istanza delle cause	n. 13
Tenute	n. 25
Tagliar legname del comune	n. 94
Troia	n. 103
Tagliate proibite	n. 111
Tagliar nel pasco del comune	n. 141
Tori danno danti	n. 148
Termini non si guastino	n. 159
Terrieri paghino li stimatori	n. 161, 172
Terminatori	n. 52

V

Vetture	n. 9
---------	------

Vendite de pegni	n. 17, 135
Vicino	n. 55
Vendite si richeggia il vicino	n. 55
Vie si spazzino il sabato	n. 63
Vie et orti d'altri non s'entri	n. 73
Vendemia	n. 76, 140
Vendita di grascie forestiere	n. 106
Vino a fiaschi chi lo possa vendere	n. 116
Vendite di beni immobili	n. 127, 129
Vendite di grascie in certo tempo	n. 146
Vigne circa seminar lupini	n. 157
Vie s'acconcino dal vicino	n. 159
Vedove circa le lor doti	n. 166
Vigne danneggiate	n. 192